

CXCI.

TORNATA DI MARTEDÌ 12 MAGGIO 1903

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHI

INDICE.

segni di legge (Presentazione):	
visione delle circoscrizioni elettorali politiche (GIOLITTI)	Pag. 7490
Maggiori assegnazioni al bilancio dell'istruzione Di BROGLIO	7490
Infortunati sul lavoro (emendato dal Senato) (BACCELLI G.)	7495
Credito agrario per la Sicilia (Id.)	7495
Ufficio centrale di meteorologia e geodinnamica (Id.)	7495
Esposizione internazionale di Saint-Louis (Id.)	7495
Assistenza sanitaria (<i>Seguito della discussione</i>)	7491
ARNABOLDI	7492
	7493-7506-22
BADALONI	7512-15
BATTAGLIERI	7535-36
BERTESI	7511
BORSARELLI	7507
CAVAGNARI	7498
	7506-21-25-28
CELLI (<i>presidente della Commissione</i>)	7494
	7505-10-14-15-16-20-34
CREVARO	7510-11
DANIELI	7527-31
DI SCALEA	7503
FALCONI GAETANO	7495-7506-28
FRASCARA GIUSEPPE	7517-19
FURNARI	7502-06-32-33
GIOLITTI (<i>ministro</i>)	7492
	7494-96-7500-505-07-08-09-10-11-14-15-16
	7518-21-22-25-26-28-29-30-31-32-33-34-36
LUCCA	7502
LUCCHINI LUIGI	7530-31
MANNA	7504
NUVOLONI	7529
PINCHIA	7502
RAMPOLDI	7497
	7507-12-23-33
SANTINI	7508-09-21
STELLUTI-SCALA	7492-7503-35
Giuramento del deputato PESSANO	7490
Interrogazioni:	
Avvenimenti di Salonico:	
CIRMENI	7482
MORIN (<i>ministro</i>)	7481
SANTINI	7482
Festa del primo maggio a San Miniato:	
RONCHETTI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	7483-86
SOCCI	7485
Provvedimenti per i danneggiati dal terremoto ligure e per il comune di Bussana:	
DI BROGLIO (<i>ministro</i>)	7487
NUVOLONI	7488
Osservazioni e propo	
Lavori parlamentari:	
LIBERTINI PASQUALE	7490
PRESIDENTE	7490
SANTINI	7495
STELLUTI-SCALA	7495

Proposte di legge (*Lettura*)

Proviviri (CABRINI)	Pag. 7476
Assegno vitalizio alla vedova Bovio (<i>Seguimento</i>):	
CORTESE (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	7491
GIANTURCO	7491

La seduta comincia alle ore 14,10.

Podestà, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Indi dà lettura del seguente sunto di petizioni.

Petizioni.

6213. La Giunta municipale di Serravezza fa istanza perchè nel disegno di legge circa i sussidi ai danneggiati dalle alluvioni e frane nel 2° semestre 1902 siano inclusi speciali provvedimenti a favore di quel Comune gravemente danneggiato dall'alluvione del 1° ottobre decorso.

6214. Il Consiglio comunale di Marsala e la Giunta municipale di San Vito al Tagliamento fanno voti perchè col nuovo ordinamento giudiziario si assicuri a quelle città rispettivamente il pretore con competenza illimitata, ed al Capoluogo della Provincia una sezione di appello.

6215. La Camera di commercio di Milano fa voti perchè prontamente si proceda alla riduzione della tassa per le corrispondenze all'interno da 20 a 15 centesimi, senza punto aggravare le altre tariffe esistenti.

6216. I Consigli comunali di Forino e di Papisidero fanno istanza perchè, a reale sollievo delle Provincie meridionali, venga approvata dalla Camera la proposta di legge d'iniziativa del deputato Sonnino ed altri che riduce del 50 per cento l'imposta erariale sui terreni nelle suddette Provincie.

Letture di una proposta di legge.

Presidente. In seguito alla deliberazione degli Uffici, prego l'onorevole segretario di dar lettura di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare.

Podestà, segretario, dà lettura della seguente proposta di legge di iniziativa dei deputati Cabrini, Turati, Majno ed altri per la riforma della legge 15 giugno 1903 sui Proviviri.

Art. 1.

In ogni Capoluogo di Provincia ed in ogni altra località nella quale sia richiesto dagli Enti locali autorizzati, devono essere istituiti Collegi di Proviviri per la risoluzione delle controversie individuali e collettive attinenti alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione dei contratti di locazione di opere fra industriali, commercianti e capi d'arte da un lato e impiegati, operai ed apprendisti dall'altro; delle controversie fra impiegati, operai ed apprendisti fra di loro; e di ogni altra in dipendenza di rapporto del contratto di lavoro fra conduttore e locatore d'opera in generale.

Art. 2.

I Collegi nei Capoluoghi di Provincia saranno istituiti entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, per le industrie prevalenti in ciascun Capoluogo.

Il Consiglio superiore del Lavoro, sentite le Camere di Commercio e quelle Camere di Lavoro che abbiano presentato all'Ufficio stesso i propri statuti (o, dove queste non esistano, le Associazioni o Leghe locali pure iscritte presso l'Ufficio del Lavoro) determinerà le industrie per le quali devono essere istituiti i Collegi.

Nei Comuni Capoluogo di Provincia, nei quali non sia possibile di costituire distinti Collegi per determinati rami di commercio e d'industria, verrà istituito un Collegio di competenza generica, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Nelle altre località l'istituzione dei Collegi può essere chiesta dagli Enti locali — Municipi o Camere di Commercio o Camere del Lavoro o Società di industriali ed operai — al Ministero del Commercio che, entro tre mesi, sottoporrà la domanda al Consiglio del Lavoro, perchè statuisca sulla opportunità della istituzione e ne determini la circoscrizione.

La istituzione dei Collegi si fa con Decreto Reale, sulla proposta del ministro del Commercio e non oltre un mese dalla data del parere del Consiglio del Lavoro.

Art. 3.

Il Collegio si compone normalmente di un presidente, di due vice-presidenti e di non meno di 10 membri industriali e 10 membri operai. I membri del Collegio sono scelti in separate adunanze per una metà dagli industriali e per una metà dagli operai eleggibili appartenenti alla rispettiva classe.

Il presidente ed i vice-presidenti supplenti sono nominati dal Collegio dei Proviviri in adunanze plenarie e scelti fra coloro che, a norma delle leggi possono essere nominati conciliatori, purchè non siano compresi nelle liste degli elettori dei Collegi di Proviviri.

Non riuscendo ad accordarsi sulla scelta del presidente e dei vice-presidenti i Proviviri di ciascuna classe proporranno al presidente del Tribunale competente per territorio una terna di nomi per le dette cariche. Il presidente del Tribunale, assunte le necessarie informazioni, procederà alla definitiva designazione del presidente e dei vice-presidenti, trascegliendoli fra i nomi proposti.

Art. 3 bis.

In casi eccezionali - determinati dalla esiguità del numero degli industriali, commercianti o capi d'arte di una data industria o commercio - il numero dei componenti il Collegio potrà essere ridotto a 10 membri, cinque per parte.

Simili eccezioni - che potranno venir segnalati dagli istituti di cui all'articolo 2, 3° capoverso - saranno statuite dal Ministero del commercio, udito il Consiglio del Lavoro.

Art. 4.

In ciascun Collegio si costituiscono un Ufficio di Conciliazione ed uno di Giuria.

L'Ufficio di Conciliazione si compone di almeno due membri, l'uno industriale e l'altro operaio, presieduti per turno dal presidente o dai vice-presidenti supplenti.

La Giuria si compone di quattro membri, due industriali e due operai e sarà presieduta dal Presidente e in sua assenza da uno dei due vice-presidenti supplenti.

Le funzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato dell'Ufficio municipale.

Art. 5.

L'Ufficio di Conciliazione è adito per la conciliazione di qualunque controversia che sia di competenza della presente legge.

Per quelle non eccedenti la somma di lire 25, l'Ufficio, dopo aver tentata la conciliazione, può essere adito per la risoluzione della controversia.

liazione, se questa non riesce può costituirsi in Giuria e giudica sovraneamente e senza appello.

È fatta eccezione per quelle controversie per la cui risoluzione richiedasi la esibizione di libri di lavoro, di maestranza ecc.; o in cui la maggioranza dei componenti l'Ufficio sia contraria alla risoluzione di essa. Queste allora saranno rimesse alla Giuria.

Art. 6.

Nel caso di impedimento di taluno dei membri ordinari dell'Ufficio di Conciliazione o di Giuria sono chiamati a funzionare come supplenti altri componenti il Collegio.

Art. 7.

La competenza del Collegio rispetto al luogo è normalmente determinata dalla situazione della fabbrica, dello stabilimento o dell'impresa industriale o commerciale; e per gli operai che lavorano a domicilio dal sito in cui il contratto di lavoro è stato concluso.

Art. 8 (7 bis della legge 15 giugno 1893).

La competenza del Collegio rispetto alla materia è determinata dallo speciale ramo di professione, arte o mestiere esercitato dall'impiegato attore o convenuto.

Art. 9 (8 della legge).

L'Ufficio di Conciliazione può essere adito per tutte le controversie di lavoro precedenti concomitanti e susseguenti la stipulazione o risoluzione del contratto di locazione d'opere, qualunque ne sia il valore.

Art. 9 bis.

L'Ufficio di Giuria può essere adito per tutte le controversie riferibili all'esecuzione del contratto di lavoro e, sull'accordo delle parti, a tutte le controversie accennate nell'articolo precedente.

Art. 9 ter.

L'Ufficio di Conciliazione può essere adito in sede di volontaria giurisdizione per la stipulazione, omologazione, autenticazione e conservazione dei contratti individuali e collettivi di lavoro stipulati fra uno o più imprenditori, ed uno o più operai, impiegati, ed apprendisti.

Può inoltre il Collegio, a richiesta degli interessati, o di uno dei suoi membri, collegialmente esprimere il suo parere, ed i criteri da seguirsi nell'interpretazione ed applicazione degli usi vigenti, e dei contratti di lavoro.

Nell'avviso di convocazione per tali deliberazioni, sarà specificata la questione proposta. La deliberazione dev'esser presa coll'intervento di almeno due terzi dei membri del Collegio ed a maggioranza degli intervenuti. Nel caso di disparità di numero fra i Proviviri dell'una e dell'altra classe intervenuti alla riunione il Presidente procederà all'esclusione per sorteggio del numero di membri eccedenti, che tuttavia potranno esprimere il loro parere e farlo inserire nel verbale della seduta.

A parità di voti, quello del Presidente ha la prevalenza.

Art. 10 (8 bis)

Gli industriali, i commercianti, i capi d'arte nonchè gli impiegati, gli operai e gli apprendisti possono deferire ad una o più persone di loro fiducia che risultino iscritte nelle liste elettorali dei Proviviri per il Collegio adito, ed anche ad associazioni professionali iscritte presso l'Ufficio del Lavoro, l'incarico di rappresentarli nei giudizi innanzi ai Collegi di Proviviri; tale mandato deve risultare da atto scritto. La rappresentanza delle parti è gratuita.

In questi casi il verbale di conciliazione ed i giudicati del Collegio obbligano tanto le persone intervenute quanto i loro mandanti e sono esecutivi in loro confronto. La notificazione degli atti, anche esecutivi, può esser fatta validamente ai soli mandatari.

Art. 10.

In ogni controversia, anche davanti la Giuria, deve essere sperimentata la conciliazione.

Art. 11.

Le decisioni della Giuria sono sovrane e senza appello quando non oltrepassano la somma di L. 100. Oltre questa somma sono soggette ad appello per motivi di incompetenza o per eccesso di potere; nei quali casi la cognizione dell'appello spetta alla Commissione Provinciale dei Proviviri.

Art. 12.

In ogni capoluogo di Provincia è istituita una Commissione permanente, composta di un presidente, di un presidente supplente e di sei membri eletti ogni anno dai collegi dei Proviviri della Provincia.

I membri devono essere scelti metà fra gli imprenditori o padroni e metà fra i lavoratori, iscritti nelle liste delle rispettive

classi per la costituzione dei Collegi dei Proviviri.

Il presidente ed il presidente supplente possono essere scelti fra i funzionari dell'ordine giudiziario e fra coloro che a norma della legge possono essere nominati conciliatori, purchè non siano compresi nelle liste predette.

Il presidente o il presidente supplente, che non fossero stati eletti dai Collegi o che venissero a mancare nell'intervallo fra l'una e l'altra convocazione, sono nominati per Decreto Reale su proposta del ministro del commercio sentito il Consiglio del Lavoro.

Art. 13.

Come nella legge.

Art. 14.

Per la elezione dei Proviviri si formano due liste di elettori in una delle quali sono iscritti tutti gli industriali, commercianti e capi d'arte, nell'altra gli impiegati e gli operai addetti alle fabbriche, imprese, amministrazioni, negozi esistenti nei singoli Comuni delle Provincie. Gli elettori saranno distinti per gruppi di industrie o di commercio in corrispondenza ai collegi esistenti nella Provincia.

Le liste elettorali sono compilate per ciascun Comune dalla Commissione comunale elettorale ed approvate definitivamente da una Commissione elettorale provinciale composta di nove membri, dei quali tre delegati dal Comune del capoluogo di Provincia, tre dalle Camere di Commercio e tre dalle Camere di Lavoro esistenti nella Provincia. In mancanza di Camere del Lavoro saranno ammessi a comporre la Commissione tre delegati delle organizzazioni operaie della Provincia iscritte presso l'Ufficio Nazionale del Lavoro.

La revisione delle liste si fa nei tempi e nei modi con cui si rivedono le liste elettorali politiche, amministrative e commerciali.

Art. 15 (14 bis della legge).

Le liste definitivamente approvate sono rimesse in originale ai Comuni a cui si riferiscono e in copia autentica della Commissione Provinciale ai Presidenti dei singoli Collegi.

Art. 16 (15 della legge).

Identico nei primi due comma; soppresso l'ultimo alinea.

Art. 17 (16 della legge).

Identico nel capoverso e nel primo comma; soppresso il resto).

Art. 18 (17 della legge).

Non sono elettori nè eleggibili:

a) Gli interdetti e gli inabilitati.

b) I condannati per oziosità, vagabondaggio o per mendicizia, per violazione di segreti professionali o industriali, per simulazione di reato, calunnia, falsità in giudizio, per delitto contro la fede pubblica, contro il buon costume e l'ordine delle famiglie e per ogni delitto commesso per avidità di lucro — finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione;

c) Gli ammoniti ed i soggetti alla vigilanza speciale. Tale incapacità cessa quando siano cessati gli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;

d) *Identico.*

e) *Identico.*

Art. 19 (18 della legge).

Identico.

Art. 20 (19 della legge).

Identico.

Art. 21 (20 della legge).

Identico.

Art. 21 bis.

Le elezioni generali sono fissate, sentito il parere del Consiglio del Lavoro, con decreto del Ministro del Commercio che determina anche il giorno in cui gli eletti debbono essere insediati.

Le elezioni parziali hanno luogo di diritto ogni biennio, nell'ultimo trimestre dell'anno, nel giorno festivo che sarà fissato dai Presidenti dei Collegi esistenti in ciascuna Provincia, di accordo col Presidente della Corte di appello, il quale destinerà i magistrati che devono presiedere i Comizi elettorali.

Gli eletti entreranno in carica col 1° gennaio successivo.

Art. 21 ter.

Si fa luogo ad elezioni parziali anche nel caso in cui per decessi, decadenza, dimissioni o perdita della eleggibilità il numero dei membri di un Collegio è ridotto di un terzo.

I Proviviri eletti in sostituzione di altro membro del Collegio rimangono in carica fino al tempo in cui sarebbero scaduti di ufficio i loro predecessori.

Art. 21^{quart}.

I certificati elettorali devono essere consegnati, a pena di nullità della elezione, ai singoli elettori al loro domicilio effettivo. Le spese della elezione annullata per que

sto titolo sono a carico personale del Sindaco e dei membri della Giunta del Comune in cui si è verificata tale irregolarità.

Art. 21 *quinq.*

Identico all'art. 21 del regolamento 26 aprile 1894.

Art. 21 *sext.*

In caso di astensione degli elettori industriali od operai dalla votazione per la nomina dei Proviviri si ripete di diritto la votazione la domenica successiva, senza uopo di nuova convocazione.

Perdurando l'astensione, entro otto giorni dalla seconda convocazione il Presidente del Tribunale estrarrà i Proviviri, a sorte, nella lista di quella classe che si è astenuta dalla votazione e in numero corrispondente a quello dei membri effettivi non eletti del Collegio, più altrettanti supplenti.

I membri effettivi sorteggiati, che abbiano giusti motivi di scusa, potranno essere esercitati con regolare decreto dal presidente del Tribunale; che, contemporaneamente, con lo stesso decreto chiamerà a prenderne il posto, in numero corrispondente, i sorteggiati come supplenti.

Qualora poi i sorteggiati si rifiutassero di assumere l'ufficio, salve le penalità di cui all'art. 21 *bis* il Collegio si riterrà validamente costituito con i soli Proviviri che saranno stati eletti dalla parte diligente.

Queste norme si applicano anche alle elezioni per la Commissione provinciale di cui all'articolo 12.

Art. 22 (21 della legge).

Identico.

Art. 22 *bis*.

Il sorteggiato di cui all'art. 22 *sext.* che senza giusto motivo riconosciuto dal Presidente del Tribunale si rifiuti di assumere l'ufficio, è punito con una multa da 100 a 500 lire.

Art. 23 (22 della legge).

Il Presidente ed i due Vice Presidenti prima di entrare in ufficio prestano davanti al pretore della sede del Collegio il giuramento secondo la formula stabilita pei funzionari dell'ordine giudiziario.

Art. 24 (23 della legge).

In seguito ad elezioni generali di Proviviri, il Presidente del Tribunale o il Pretore convoca gli eletti; riceve da ciascuno di essi la solenne promessa di esercitare

le rispettive funzioni secondo il proprio intimo convincimento e coll'imparzialità e la fermezza che si convengono a persone probe e libere; dichiara costituito il Collegio, e presiede alle votazioni per la nomina del Presidente e dei due Vice-Presidenti.

In caso di elezioni parziali il Presidente in carica riceve la promessa dei nuovi eletti e presiede alla votazione per la nomina della presidenza.

Dopo di che gli industriali scelgono a schede segrete fra gli eletti della loro classe la metà dei componenti l'ufficio di conciliazione e due componenti la Giuria. Altrettanto fanno gli operai, scegliendoli fra gli eletti della loro classe.

La costituzione degli uffici si farà almeno ogni sei mesi.

Art. 25 (24 della legge).

Identico.

Art. 26 (25 della legge).

Identico.

Art. 27 (26 della legge).

Identico.

Art. 28 (27 della legge).

Gli eletti durano in carica quattro anni. Però il Collegio si rinnova ad ogni biennio per metà, tanto per la parte degli industriali quanto per quella degli operai. Gli uscenti possono essere rieletti.

Nel primo biennio la rinnovazione è determinata dalla sorte; nei successivi, dall'anzianità.

Gli uscenti rimangono in ufficio fino allo insediamento dei loro successori.

Art. 29 (28 della legge).

Soppresso.

Art. 30 (29 della legge).

Se nel giorno dell'udienza, per mancanza del numero legale, l'Ufficio di Conciliazione e la Giuria non potessero tenere sedute, l'esame delle controversie è rinviato alla prossima udienza.

Ai Proviviri che senza giusto motivo non intervengono alle udienze del Collegio ed alle altre riunioni indette dal Presidente, è applicata una multa da cinque a cento lire. La multa viene stabilita dal Presidente, sentiti due membri del Collegio, uno industriale ed uno operaio; ed è esigibile coi privilegi e colla procedura propria della esazione delle imposte erariali. Possono inoltre essere dichiarati danni provvisionali dal Tribunale Civile in Camera di Consiglio.

Dopo la seconda udienza in cui la Giuria non sia stata in numero legale, le parti possono, per le controversie suddette, riassumere la causa davanti ai magistrati ordinari secondo la rispettiva competenza.

Art. 31 (30 della legge).

Identico.

Art. 32 (31 della legge).

Soppresso.

Art. 32 (32 della legge).

Gli industriali, i commercianti, i capi d'arte, nonchè gli impiegati, gli operai e gli apprendisti in caso di comprovata malattia o di assenze che l'Ufficio riconosca giustificate, possono farsi rappresentare da un membro della famiglia. Ove l'interessato non possa, per incapacità, comparire personalmente, la rappresentanza spetta al genitore esercente la patria potestà al tutore o al curatore.

Possono inoltre deferire a persone di loro fiducia che risultino iscritte nelle liste elettorali dei Probiviri per il Collegio adito, ed anche ad associazioni professionali iscritte presso l'Ufficio del Lavoro, l'incarico di rappresentarli nei giudizi innanzi ai Collegi di Probiviri; tale mandato deve risultare da atto scritto. La rappresentanza delle parti è gratuita.

In questi casi il verbale di conciliazione ed i giudicati del Collegio obbligano tanto le persone intervenute quanti i loro mandanti e sono esecutivi in loro confronto. La notificazione degli atti, anche esecutivi, può esser fatta validamente ai suoi mandatari.

Art. 34 (33 della legge).

La richiesta della conciliazione può essere fatta anche verbalmente innanzi l'Ufficio di Conciliazione.

Gli avvisi alle parti, con indicazione dell'oggetto della domanda e del giorno fissato per la comparizione, sono a cura del cancelliere notificati per mezzo del messo comunale o per mezzo postale secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Quando la conciliazione non riesca, salvo i casi di cui al primo e secondo capoverso dell'articolo 5, l'Ufficio di Conciliazione rimette innanzi la Giuria le parti a udienza fissa.

Ove qualcuna delle parti o dei loro rappresentanti non sia comparsa per l'esperimento della conciliazione, l'avviso della fissazione di udienza viene notificato nel modo indicato dal 1° capoverso del presente articolo.

Art. 35 (34 della legge).

Il minore che abbia compiuto i 15 anni è considerato come maggiorenne per tutte le controversie relative alle locazioni di opera da lui contratte e contemplate dalla presente legge.

Il Presidente, ove lo reputi conveniente, potrà ordinare che il minore sia assistito da chi legalmente lo rappresenta o in mancanza di questo da persona che eserciti la medesima arte.

La donna maritata può stare in giudizio innanzi ai Collegi di Probiviri anche senza autorizzazione maritale.

Art. 36 (35 della legge).

I Probiviri possono essere ricusati dalle parti:

Il resto identico.

Art. 37 (36 della legge).

Identico.

Art. 38 (37 della legge).

Le udienze degli uffici sono pubbliche.

L'ufficio può deliberare che l'udienza prosegua a porte chiuse quando ragioni di moralità o di segretezza lo richiedono.

Art. 38 bis.

Il Presidente o chi ne fa le veci hanno la disciplina dell'udienza e per il mantenimento dell'ordine possono richiedere l'intervento della pubblica forza. Le adunanze plenarie del Collegio possono essere pubbliche quando 4 membri del Collegio (2 di ciascuna classe) lo richiedano.

Art. 39 (38 della legge).

Identico.

Art. 40 (39 della legge).

Identico.

Art. 41 (40 della legge).

Identico.

Art. 42 (41 della legge).

I processi verbali di seguita conciliazione sono titoli esecutivi.

Le decisioni degli Uffici di Giuria rivestono carattere di sentenze definitive e sono redatte e vengono eseguite nella forma e nei modi prescritti dagli articoli 460 e seguenti del Codice di Procedura Civile, salvo ricorso di cui all'articolo 11; nel qual caso la Commissione provinciale può sospendere l'esecuzione.

Art. 42 bis.

La deliberazione delle sentenze si fa in segreto coll'intervento dei soli votanti e con

tutte le norme stabilite dagli articoli 356, 357, 361 Codice Procedura Civile 261... 266 del regolamento giudiziario.

Art. 42 *ter*.

L'impiegato o l'operaio che si è fatto attore o che ha deposto contro il commerciante od industriale da cui dipende, non può essere licenziato - salvo il caso di gravissime colpe - prima che siano passati tre mesi dall'ultimo giudicato relativo alla controversia in cui ha avuto parte e solo in forza di sentenza dello stesso Collegio resa su domanda dell'industriale o commerciante da cui dipende.

Art. 43 (42 della legge).

Le deliberazioni collegiali sono portate a pubblica notizia, mediante affissioni nell'aula delle udienze durante 6 mesi e con tutti quei modi di pubblicità che di volta in volta la Presidenza deve determinare.

Art. 43 *bis*.

Ai Proviviri è concessa una medaglia di presenza di lire 5, per ogni giorno nel quale abbiano luogo udienze o riunioni del Collegio ed essi vi assistano. È pure concesso loro il rimborso delle spese di trasferta quando non risiedano nel Comune in cui ha sede il Collegio.

L'indennità di trasferta è in ragione di centesimi 20 per ogni chilometro percorso ed è dovuta anche quando si debba procedere a qualche verifica nel luogo a sensi dell'articolo 38 della legge.

Tale indennità compete anche al cancelliere nel caso in cui si debba procedere a verifiche sopra luogo.

Le indennità di cui è cenno nel presente articolo sono liquidate mese per mese dal Presidente del Collegio con mandato da visitarsi presso la locale Intendenza di finanza e da esigere presso la Tesoreria governativa.

Art. 43 *ter*.

L'imprenditore alle cui dipendenze trovansi uno o più operai eletti a Proviviri deve loro accordare le sospensioni dal lavoro necessarie al disimpegno delle loro funzioni, riservata l'azione di danni da parte del Proviviro impedito nel suo ufficio o licenziato per colpa dell'imprenditore. Il Presidente del Collegio deferisce il contravventore al Tribunale civile avente giurisdizione in luogo, che in Camera di Consiglio lo punisce con multa da lire 50 a 200 rad-

doppiabile in caso di recidiva e con la sospensione dalle liste elettorali per non meno di quattro anni.

Art. 43 *quatuor*.

Le spese per l'impianto e il funzionamento del Collegio sono iscritte nel bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

Le spese per la formazione delle liste elettorali sono a carico dei singoli Comuni; quelle per la revisione delle liste per parte delle Commissioni provinciali sono a carico della Provincia; le spese per le elezioni sono anticipate dai Comuni Capiluoghi di circoscrizione e ripartite *pro rata* fra i Comuni appartenenti alla sezione medesima.

Art. 44. (43 della legge).

Soppresso.

Art. 45. (44 della legge).

Aggiungere.

Per gli atti escutivi, quando vengano promossi da operai contro l'industriale che non adempie alle obbligazioni assunte col verbale di conciliazione, o non ottempera spontaneamente al giudicato del Collegio, le tasse e spese di qualsiasi sorta sono prenotate e riscosse a carico della parte soccombente.

Art. 46 (45 della legge).

Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai direttori, amministratori, impiegati, operai e apprendisti addetti agli stabilimenti e cantieri dello Stato.

Presidente. Sarà più tardi stabilito il giorno per lo svolgimento di questa proposta di legge.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Cirmeni al ministro degli affari esteri « su l'azione dell'Italia dopo gli ultimi avvenimenti di Salonico. »

A questa interrogazione si collega l'altra dell'onorevole Santini il quale interroga pure il ministro degli affari esteri « per conoscere quale azione il regio Governo abbia svolto, ed intenda svolgere, di fronte ai gravissimi avvenimenti di Salonico. »

Ha facoltà di rispondere, onorevole ministro degli affari esteri, a queste due interrogazioni.

Morin, ministro degli affari esteri. (Segni d'attenzione) Agli onorevoli Cirmeni e Santini,

i quali chiedono quale azione intenda di svolgere il regio Governo in seguito ai gravi fatti di Salonico, risponderò che questi fatti non ci danno alcuna ragione di modificare quell'atteggiamento e quella linea di condotta che abbiamo finora tenuto, in rapporto ai disordini che da qualche tempo funestano alcune delle Provincie della Turchia d'Europa.

Io ho già avuto occasione varie volte di esporre alla Camera quali sono i concetti direttivi dell'azione del Governo in rapporto a questi disordini, e non credo che sia necessario di ripeterli ancora.

Ritengo però non superfluo dichiarare alla Camera che il più perfetto accordo seguita a mantenersi fra le Potenze interessate negli affari d'Oriente, sia per quanto concerne l'apprezzamento dei fatti che si svolgono nelle regioni balcaniche, sia per ciò che si riferisce ai provvedimenti da prendersi per limitarne la gravità e prevenirne le conseguenze d'indole internazionale. (*Interruzione*).

In seguito agli attentati selvaggi di Salonico, noi abbiamo mandato in quel porto una divisione della squadra del Mediterraneo.

Simile provvedimento è stato preso o sta per prendersi da altre nazioni, ma è un provvedimento che ha la stessa ragione che l'invio di navi da per tutto dove si manifestano disordini. Lo scopo di questo invio è la protezione dei nostri connazionali. Nel caso presente la misura che abbiamo presa non ha nè scopo, nè significato diverso dal solito. Quando le circostanze lo consiglieranno, ritireremo le navi da Salonico, lasciandovene tutto al più una a disposizione del nostro rappresentante. (*Approvazioni*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cirmeni per dichiarare se sia soddisfatto.

Cirmeni. Io ammiro sinceramente la grande fede che il ministro degli affari esteri ha nell'accordo austro-russo; una fede tanto più ammirabile, inquantochè non è stata finora confortata da alcun miracolo. Tutt'altro!

L'accordo austro-russo tendeva evidentemente a prevenire i disordini che si temevano nella penisola balcanica con l'applicazione di quella panacea che erano le famose riforme concordate e proposte al Sultano dagli ambasciatori dei due Imperi, già tradizionalmente rivali, ed ora improvvisamente riconciliati. La Turchia stupisce il mondo con la pronta accettazione dei con-

sigli certamente disinteressati dei due Imperi. Ma appena il programma delle famose riforme accenna ad entrare nel periodo della realizzazione, che cosa avviene? Le bande bulgaro-macedoni vengono in ripetuti sanguinosi conflitti con le truppe turche; gli albanesi, i fedelissimi albanesi, si ribellano alla sacra volontà del Sultano; a Salonico si inaugura spaventevolmente il regno del terrore. Ecco i frutti dell'accordo austro-russo; frutti in verità ben diversi da quelli che l'Europa sperava. Malgrado questi frutti, l'onorevole ministro ci dice che conferma pienamente la sua linea di condotta e la sua grande fede in questo accordo.

Morin, ministro degli affari esteri. Accordo di tutte le potenze, non solamente austro-russo.

Cirmeni. Accordo solamente austro-russo; le altre potenze non hanno fatto che accedervi; siamo in seconda linea anche noi.

Pinchia. È proprio vero!

Cirmeni. E passiamo alla seconda parte, all'invio delle navi. Io approvo pienamente l'invio di quelle navi e ne do lode al nuovo ministro degli affari esteri ed al nuovo ministro della marina, i quali, appena avuta notizia dei disordini, non esitarono un momento a fare ciò che era il loro dovere. Ma, per amor di Dio, onorevole ministro degli affari esteri, non si penta ora di quell'atto di energia, non insista nel togliere ogni importanza all'invio della squadra, non dica che la mandò a Salonico come l'avrebbe mandata in qualsiasi altra parte del mondo per qualsiasi questione. Ma Le pare che la questione balcanica si possa paragonare a qualsiasi altra questione che possa sorgere in qualsiasi altra parte del mondo? E non si affretti a ritirarle, quelle navi, le lasci a Salonico, finchè lì ci sarà una nave di qualche altro Stato; abbia un poco meno di fiducia nell'accordo austro-russo e nei propositi disinteressati, troppo disinteressati, delle potenze, le quali, per amor del prossimo, unicamente per filantropia (*Ilarità*) hanno messo da parte la loro antica rivalità e si son messe d'accordo proprio nel terreno che le divideva. Continui a vigilare, e mi lasci sperare fermamente che Ella agisca più energicamente di quanto facciano credere le sue odierne parole. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini, per dichiarare se sia soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

Santini. Io, al pari del collega ed amico Cirmeni, mi onoro dar lode al ministro degli esteri che, d'accordo col collega della

marineria, ha inviato una divisione della squadra del Mediterraneo a Salonico. Ma non mi sento altrettanto confortato nel sottoscrivere pienamente alle sue parole, forse diplomaticamente velate, con le quali ha detto che, appena potrà, richiamerà quella divisione navale nei patrii porti. Onorevole Morin, se in me si accogliesse l'autorità di dare consigli a Lei le direi: tenga la divisione della squadra in quelle acque, anche quando tutto sarà o, per essere più nel vero, sembrerà tranquillo. Ella ha detto che non v'ha ragione di cambiare l'atteggiamento finora tenuto, ed io accetto siffatta sua dichiarazione, in quanto ha tratto all'atteggiamento presente del Governo, atteggiamento cioè di questi ultimi giorni; perchè non mi sentirei l'animo di sottoscrivere quelle rosee previsioni di due mesi fa, quando si portava alle stelle quale un successo diplomatico italiano l'accordo austro-russo, del quale fummo informati a cose fatte e sul quale non facemmo altro che mettere il polverino, polverino del resto benissimo speso. Io ho fiducia in Lei, onorevole Morin, la conosco per lunga consuetudine e so che Ella lavora da sè, agisce con la sua testa. Onorevole Morin, segua il consiglio di un amico suo vecchio e disinteressato, benchè segga, e se ne onori, su questi banchi della Opposizione: alla Consulta lavori sempre colla testa sua che è una testa forte e quadrata, calma; non segua le tradizioni ultime, (*Interruzioni - Rumori - Commenti*) perchè alla Consulta si diceva, prima che arrivasse Ella, tra le altre cose, che il monzone di sud-ovest, che batte parallelo le coste del Benadir, era un'arma di opposizione, inventata dall'onorevole Santini. (*Si ride*).

L'accordo austro-russo sta bene, ma a me pareva che una nazione alleata, come l'Austria, avesse dovuto informarci prima di quell'accordo. Comprendo che Ella non può rispondere degli strombazzati trionfi dei suoi predecessori nè io ne farei colpa a Lei, ma Ella saprà, come sappiamo tutti, che l'Austria in Albania lavora contro di noi. Questa sarà una clausola, esclusa dal trattato della triplice alleanza, della quale io sono un fervente apostolo (*Commenti alla tribuna della stampa*.) Ma ci sono i deputati ministeriali anche nella tribuna della stampa?

Ma io ho ricevuto una lettera in questo momento da persona autorevolissima, che sta sul luogo, la quale mi assicura che il Governo Austro-Ungarico ha offerto ai principali capi albanesi in Stambul stessa di provvederli di armi, danaro

e munizioni qualora vogliano spiegare la loro azione in senso austriaco. Ecco dove l'occhio del Governo italiano deve essere specialmente vigile. Per quanto riguarda l'Albania forse un poco di diffidenza verso l'Austria, non sarebbe sciupata. Le dirò di più, ed Ella lo saprà già, che a Londra si pubblica un giornale, notoriamente sovvenzionato dal Governo austriaco, che si chiama Albania, il quale non fa altro che aizzare gli albanesi contro gli italiani. Noi fin da ora ci siamo cullati nella speranza che gli altri dovessero provvedere ai casi nostri, e ci è voluto il di Lei avvento alla Consulta, perchè si provvedesse all'invio delle navi e di un agente diplomatico a Sofia; giacchè si era dimenticato che Sofia è il fomite principale e più pericoloso della insurrezione attuale donde può scaturire la guerra. Ella ha già provveduto ed io non posso che darle lode, ma la sua azione rimanga vigile, onorevole Morin. Io comprendo il suo riserbo diplomatico e lo apprezzo; Ella non può dir tutto, ma io mi auguro che faccia più di quanto ha detto e son certo che lo farà. Dai suoi predecessori ci si mandò a dire alla Camera che lo *statu quo* nell'Albania non sarà mai alterato a nostro danno ma noi dobbiamo pensare, senza avere ambizioni, che lo *statu quo* a danno nostro veramente non si alteri. Ciò io ripeto a Lei, onorevole ministro, con la preghiera che l'azione della divisione della squadra del Mediterraneo segua ad incrociare vigile in quelle acque. Forse, se Ella non arrivava a tempo alla Consulta, non sarebbe neppure bastato il rimbombo della dinamite bulgara in Salonico, perchè quei sapienti si destassero dal lungo letargo.

Onorevole Morin, Ella è uomo serio ed Ella la politica estera governerà senza spavalderie, ma con prudenza e con energia. Ed io mi auguro che Ella, nella direzione degli affari esteri, esca trionfante, come uscì trionfante, dalla direzione degli affari della marina. (*Bene!*)

Presidente. Queste interrogazioni sono esaurite.

Segue un'interrogazione dell'onorevole Socci al ministro dell'interno « sul contegno adottato dalle autorità politiche di San Miniato in occasione della festa del primo maggio. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare per rispondere a questa interrogazione.

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'interrogazione dell'onorevole Socci è stata

formulata in un modo alquanto indeterminato. Egli infatti ci chiede conto, con una frase sintetica, del contegno tenuto dalle autorità politiche di San Miniato nell'occasione della festa del primo maggio.

Ora rispondendo innanzi tutto alla mia volta del contegno generalmente tenuto in quel giorno dalle autorità di San Miniato dico subito che non consta al Ministero dell'interno che in nessun modo esse sieno venute meno ai loro doveri e soprattutto a quel rispetto delle pubbliche libertà delle quali l'onorevole Socci ha certo voluto farsi difensore colla sua interrogazione. Infatti noi sappiamo che in tutti i diversi principali Comuni posti nella giurisdizione della sottoprefettura di San Miniato, (Empoli, Castel Fiorentino, Certaldo, Fucecchio, Santa Croce sull'Arno), si sono tenute conferenze pubbliche commemorative e glorificatrici della festa del lavoro, colla massima possibile libertà.

Ed a persuaderci che veramente le autorità politiche di San Miniato abbiano rispettata la libertà di riunione e di parola, senza permettere eccessi ma senza illegali restrizioni, sta il fatto che mentre forse da un lato l'onorevole Socci sta per lamentarsi di limiti imposti alla solennità, dall'altro non mancano le censure per la soverchia libertà che era stata concessa. Convien dire pertanto che le autorità hanno fatto rigorosamente, e nella giusta misura, il proprio dovere.

Ma la bontà grande dell'amico Socci mi ha informato, prima ancora di questo momento, di qualche fatto specifico che egli ebbe di mira nel rivolgere la presente interrogazione generica al ministro dell'interno. Ed io, me lo permetterà l'onorevole Socci, dico subito quanto so di quei fatti specifici per non tediare la Camera riprendendo ancora la parola intorno a questo argomento.

L'onorevole Socci si lagna, per esempio, che le autorità politiche di San Miniato non abbiano in Fucecchio permessa il primo maggio la pubblicazione di un certo manifesto, stampato su un gran foglio di carta rossa, che anche in questo momento mi fa intravedere, quasi spauracchio, dal suo banco (*Si ride*), manifesto col quale null'altro però si faceva che invitare i lavoratori di Fucecchio a celebrare la festa comune.

Ora io non ripeterò quanto dissi più e più volte alla Camera, commentando l'articolo 65 della legge di pubblica sicurezza, che non permette l'affissione o distribuzione di stampati in luogo pubblico od aperto al pubblico, senza la licenza dell'autorità lo-

cale di pubblica sicurezza. Non ripeterò quindi che con quest'articolo si dà all'autorità locale un potere discrezionale, del cui uso essa sola è giudice e responsabile, secondo le circostanze di tempo e di luogo. Nè ripeterò che si capisce come l'autorità usi restrittivamente di questo potere, perchè concedendo il permesso di affissione e diffusione di uno stampato, implicitamente lo qualifica immune da qualunque censura.

Rammentai questo commento specialmente per combattere un'osservazione che intorno ad esso mi fu fatta e che non si mancherebbe di risuscitare contro di me, l'osservazione cioè che con tali concorrenti noi sanzioniamo l'arbitrio delle autorità locali di pubblica sicurezza circa la libertà dei manifesti.

No, noi non sanzioniamo l'arbitrio, noi crediamo che le autorità locali abbiano in questa materia un potere proprio dipendente dal loro ufficio; ma naturalmente devono usarne razionalmente in modo da poter giustificare la propria deliberazione alle autorità superiori, al Ministero, e da poter questo alla sua volta renderne conto per esempio alla Camera, quando sia interpellato da instancabili interroganti come l'onorevole Socci, instancabili nell'interesse della causa della libertà, s'intende. (*Si ride*).

Ora in questo caso io ho letto quel manifesto e l'ho esaminato attentamente...

Varazzani. Anche noi lo stiamo esaminando.

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per l'interno. Ma con quali occhiali? (*Si ride*).

Ora, onorevole Socci, io ho letto questo manifesto, ed è vero che buona parte di quel manifesto parla di amore, di festa di lavoro, di solidarietà, di fratellanza fra gli operai. Ma poi vi si ricordano fatti recenti dolorosissimi accaduti nell'occasione di dimostrazioni e di scioperi e si segnalano al popolo come fratricidi quelli che furono costretti ad usare le armi contro la folla, per difendere sè stessi e per mantenere forza alla legge e all'ordine pubblico! Queste non erano le parole alte e buone che dovevano rivolgersi in quel giorno agli operai, queste erano parole che non potevano destare che malsane passioni e suonavano la più atroce delle offese all'esercito ed alla pubblica forza! Dopo ciò, io non posso censurare l'autorità politica che ha creduto di impedire l'affissione di quel manifesto.

Ma l'onorevole Socci, sempre affettuosamente espansivo con me, mi ha accennato anche ad un'altra accusa che intende muovere,

alle autorità di San Miniato; ma essa è veramente così strana che se fosse fondata non esiterei a farmene carico. L'onorevole Socci dice che le autorità politiche di San Miniato non volevano permettere (e fors'anche non permettono ordinariamente) alcun Comizio se prima gli oratori che dovevano parlare, non avessero fatto conoscere il testo presso a poco dei loro discorsi! Ora se questo fosse vero, sarebbe grave e, come ho detto, una vera follia. Ma appunto per ciò, io devo ritenere che l'onorevole Socci sia stato forse male informato. Dubito che i suoi amici abbiano chiamato richiesta preventiva del testo dei discorsi da parte delle autorità di San Miniato, la richiesta soltanto dell'oggetto del Comizio. Se questo fosse le autorità di San Miniato non avrebbero torto. Quando si vuol tenere un Comizio pubblico e se ne fa quindi pervenire la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, è obbligo dei promotori di indicare nella denuncia anche l'oggetto del Comizio. Questa prescrizione di cui ognuno comprende la ragionevolezza, si trova indicata nell'articolo 1 del regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza. Se quindi si fa colpa alle autorità di San Miniato di questa esigenza, non si ha affatto ragione.

Se però le cose stanno nei termini segnalati dall'onorevole Socci, se si esige cioè, per concedere che abbia luogo un Comizio pubblico, che si conoscano prima i discorsi che vi si terranno; non dubiti l'onorevole Socci che provvederemo perchè non si faccia questo sfregio al nostro diritto pubblico. *(Approvazioni)*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci per dichiarare se sia, sodisfatto.

Socci. Non posso dichiararmi completamente sodisfatto della risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato. Mi piace solo la conclusione del suo discorso e mi auguro che, almeno questa volta, di buone intenzioni non sia lastricato l'inferno e le parole sieno tradotte in atto qualora i fatti da me esposti risultino veri.

Io ho mosso interrogazione all'onorevole ministro dell'interno su quanto avveniva nel circondario di San Miniato anzitutto per la proibizione del manifesto del primo maggio a Fucecchio.

Il manifesto, e la Camera se ne persuaderebbe, qualora volessi darle il disturbo di leggerlo, era, come ha detto lo stesso onorevole sotto-segretario di Stato, un inno all'amore. Vi si deploravano i fraticidi avvenuti in quella

lotta fra capitale e lavoro che disgraziatamente esiste e si manifesta di tanto in tanto nei più luttuosi episodii, nei tumulti più sanguinosi e che nessuno di voi, per quanto abbia a sua disposizione la più bella retorica, potrà negare. Ma se esso racchiudeva un ricordo pietoso per coloro che sono morti, nello stesso tempo conteneva un pensiero altamente civile ed umanitario, l'augurio cioè che non avvengano più queste lotte, la speranza che tutti sieno riuniti un giorno nel legame del lavoro e della solidarietà umana.

Ma io lascio da parte il manifesto, il quale non costituisce che un semplice particolare di una linea di condotta su cui voleva richiamare l'attenzione del Governo e della Camera. Il manifesto, dirò così, non è stato che il preludio delle illegalità che, secondo me, furono commesse dall'autorità politica del circondario di San Miniato, dacchè la sua azione non si limitò solamente alla proibizione del manifesto. Essa chiamò gl'iniziatori del Comizio promosso per ricordare la festa dei lavoratori, e ordinò che il Comizio dovesse obbligatoriamente tenersi in luogo chiuso. Ora noi abbiamo visto che non è mai accaduto nulla tutte le volte che si è parlato nelle pubbliche piazze, e non si capisce perchè l'autorità di San Miniato abbia voluto che il Comizio si facesse proprio in luogo non pubblico.

Ma lasciamo andare anche questo e andiamo avanti. Ecco le prescrizioni di quella autorità politica:

« Coloro i quali desiderano di parlare, dovranno darsi in nota al sindaco del Comune almeno il giorno prima. » Questo realmente mi sembra (dipenderà dalla mia ignoranza della legge di pubblica sicurezza). Mi sembra una cosa veramente straordinaria. Mi pare di essere tornato a quei tempi in cui tutti eravamo concordi per stigmatizzare l'azione di un Governo assolutamente illiberale.

E poi si continua:

« All'infuori di essi nessuno potrà parlare, nemmeno per scusare gli oratori qualora mancassero. *(ilarità — Commenti)*.

Impedire di parlare ad uno che annunzia che un oratore non può parlare perchè gli è venuta una febbre o una polmonite è cosa veramente enorme!

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per l'interno. Ma sentiamo il manifesto.

Socci. Quando Lei mi parla di responsabilità dell'autorità locale io mi credo più

autoritario di Lei stessa che siede a quel banco

Ronchetti, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Prendiamo atto.

Socci, ma io dico che questa responsabilità esclusivamente lasciata alle autorità locali costituisce certe anomalie, certe contraddizioni così grottesche, certe stridenti differenze tra un paese e l'altro, che certamente l'autorità dello Stato non ne guadagna. Ed appunto per dimostrarvi che cosa è quest'ampia libertà che si dà alle autorità locali, vi leggo quello che ha stampato il sindaco di Castagneto.

« Il sindaco sottoscritto, veduto l'articolo 151 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale, decreta:

« Nei cimiteri del Comune è vietato di parlare al pubblico (*Ilarità — Commenti*) a meno che gli oratori presentino preventivamente il discorso da pronunziarsi, ed il sindaco potrà permettere o vietare che il discorso esibito abbia luogo. (*Ilarità — Interruzioni*).

« I contravventori saranno puniti ai termini degli articoli 200 al 203 del testo unico detto, salvo le maggiori pene che si rendessero applicabili ai termini del Codice penale. »

Una voce. Altro che Pelloux!

Socci. « Gli agenti della pubblica sicurezza e la guardia comunale sono incaricati di fare osservare rigorosamente il presente decreto. »

Qui c'è anche il nome ma lo taccio, tanto tutti possono conoscerlo. (*Commenti*).

Ma questo sindaco non si è limitato a dare queste disposizioni ma è arrivato sino a questo; ad andare dai macellai il venerdì santo, per impedire che vendessero la carne. (*Viva ilarità*).

Ora ciò che avviene a Castagneto è avvenuto a Fucecchio e avverrà in chissà quanti altri Comuni d'Italia.

Quindi, per quanto mi dichiaro soltanto lontanamente soddisfatto della conclusione dell'onorevole sotto-segretario di Stato, pure voglio credere a quello che egli ha detto che, se queste cose sono vere, provvederà, e provvederà energicamente. E farà molto bene perchè, parliamoci chiaro, io ammiro e rispetto lo Stato che non ha paura di critiche.

Ma quando un Governo teme la critica o si sente scosso da manifesti di partito o da articoli di giornali, non ha più ragion d'essere: un Governo deve avere animata e precisa e sicura, un ideale che

gli determina una meta: sua forza è il rimanere fermo ed attaccato sempre ai principî di libertà, il procedere sempre innanzi passando indifferente in mezzo a puerili pericoli e sopra tutto quello che possano dire sia da una parte che dall'altra i diversi partiti. (*Approvazioni*).

Presidente. Desidera parlare ancora, onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno?

Ronchetti, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Io non ho che un'osservazione da fare. L'onorevole Socci ha narrato alcuni fatti curiosi davvero, attribuendoli a questo o quel sindaco di Toscana. Ma essi non formavano oggetto della sua interrogazione, e con questa non hanno nulla a che vedere. Egli ci ha interrogato intorno alla condotta dell'autorità politica di San Miniato nel primo maggio, e noi di questo dovevamo dar conto e l'abbiamo dato. Il sindaco che proibisce i discorsi al cimitero e il pio sindaco che si affanna a vigilare che non si venda la carne di venerdì, sono estranei ai fatti del primo maggio a San Miniato. Ma qui è ovvia un'altra osservazione. A parte l'indagine se quei sindaci agivano come ufficiali di pubblica sicurezza, ciò che in via di fatto potrebbe risultare escluso; certo è che l'onorevole Socci ci attribuisce quasi la responsabilità indiretta di persone che non sono autorità governative (*Commenti*). Quei sindaci non li abbiamo nominati noi, ma sono investiti della loro carica per effetto della elezione popolare. Del resto noi crediamo di essere al coperto dal sospetto di oblio dei principî di libertà e di ossequio che non sia quello verso le istituzioni e le leggi dello Stato. Per questo terremo sempre conto delle notizie e dei reclami dell'onorevole Socci per usarne nei limiti delle nostre attribuzioni, anche perchè poi sono reclami che vengono da persona che solo al pubblico bene, facendoli, può volgere l'animo e il pensiero (*Bene! — Commenti*).

Presidente. Passeremo ora alla interrogazione dell'onorevole Nuvoloni ai ministri del tesoro, dell'interno e dell'agricoltura « per conoscere quali provvedimenti pensano proporre sollecitamente a sollievo del Comune di Bussana più specialmente danneggiato dal terremoto del 1887 e quali altri provvedimenti presenteranno alla Camera per evitare in Liguria le continue subaste delle case ricostruite o riparate con denari concessi a mutuo ai danneggiati dal terremoto del 1887.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Di Broglio, ministro del tesoro. La interrogazione rivolta dall'onorevole Nuvoloni a me ed ai ministri dell'interno e dell'agricoltura racchiude due domande, cioè: che cosa il Governo pensi di proporre a sollievo del comune di Bussana il qua' e ebbe dalla Cassa depositi e prestiti alcuni mutui per riparare ai danni del terremoto del 1887, e se il Governo creda di voler presentare nuovi provvedimenti per evitare in Liguria, nelle località funestate dal terremoto, il succedersi di frequenti aste giudiziarie di case ricostruite o riparate mediante i mutui concessi con sussidio governativo.

Posso assicurare l'onorevole Nuvoloni, che non ho dimenticato l'interessamento ch'egli a vantaggio di quelle popolazioni ebbe a manifestare sin da un anno fa. Mi sono occupato di quella situazione di cose ed ho cominciato a verificare le condizioni precise di fatto. Il Comune di Bussana ha avuto, per effetto della legge del 1887, dei prestiti per 342 mila lire. La restituzione di questi prestiti da principio era stata disposta in 25 annualità col mite interesse del 3,50 per cento. Di dette annualità lo Stato ne ha assunte a proprio carico cinque e contribuisce nel pagamento delle residue in proporzione di sei decimi, per cui il carico del Comune si riduce ai quattro decimi dei due terzi circa del residuo prestito.

Con la legge del 1893 le venti annualità vennero portate a 45, cosicchè il carico annuo è inferiore alle 6 mila lire.

Non nego che anche l'onere così diluito possa esser gravoso per il Comune di Bussana, ma quanto a consentire alla domanda per la quale lo Stato dovrebbe cancellare il suo credito e abbonarlo interamente, io davvero non posso dare all'onorevole Nuvoloni quella risposta che egli desidera; non tanto per l'importanza della somma, quanto per il precedente gravissimo che si costituirebbe. Quantunque l'onorevole Nuvoloni possa dirmi che non ci sarà forse, e speriamo non ci sia mai, verun altro Comune il quale possa addurre a giustificazione di domande consimili, un fatto funesto come è quello della distruzione portata dal terremoto, tuttavia delle ragioni, non dirò analoghe, ma di valore preteso equivalente per essere dispensati dal restituire i prestiti al Governo, creda l'onorevole Nuvoloni che gli enti locali non saranno certo imbarazzati a trovarle; ed io ne ho un'esperienza oramai abbastanza frequente.

In rapporto ai mutuatari io sono già intervenuto nei modi che mi erano concessi,

ho, cioè, raccomandato agli Istituti mutuantì la maggior possibile tolleranza, e l'adozione d'ogni possibile temperamento prima di procedere alle espropriazioni; ed ho fatto questa raccomandazione in quanto la credo consona ai loro stessi interessi.

Le condizioni di quei luoghi sono certo assai angustiate; tuttavia, nella generalità, non presentano forse quella gravità così straordinaria ed estesa quale forse apparirebbe dall'interrogazione dell'onorevole Nuvoloni. Difatti i prestiti concessi dagli Istituti in quelle località sommano ad oltre 5,900, mentre nel lungo periodo ormai trascorso, da quando si è cominciata ad attuare la legge del 1887, le espropriazioni arrivano a 293.

Il numero non è esiguo, e certo il fatto è doloroso per quelli che hanno dovuto essere colpiti; ma non rappresenta forse sofferenze insanabili e tali da indurre il Governo a proporre una modificazione fondamentale della legge di concessione dei mutui.

Anche la somma per la quale ebbero luogo le espropriazioni, in rapporto ai 17 milioni circa concessi in mutuo, non è molto rilevante; essa si limita a 750 mila lire.

Il prefetto di Porto Maurizio ha fatto delle proposte, una delle quali dipende per la sua risoluzione dal Ministero del tesoro, altre dipendono dal Ministero delle finanze e da quello dell'agricoltura. Quella che dipende dal Ministero del tesoro, lo dico subito, è il condono totale del debito, ed io devo ripetere che aderire ad una tale domanda è per me cosa difficilissima. Le altre concernono la revisione dell'imposta sui fabbricati e qualche altro provvedimento congenere. Ho rimesso queste proposte ai colleghi cui spettano per competenza, e ne sto attendendo la risposta. Una sola assicurazione posso ripetere: che riesaminerò la questione con tutta quella massima benevolenza che mi sarà possibile; ma, mi sia condiscendente anche l'onorevole Nuvoloni, non mi domandi cose che difficilmente si possano giustificare e che mettano lo Stato in una condizione difficilissima di fronte a pretese consimili, che si potrebbero sollevare per centinaia e centinaia di milioni.

Ristudieremo dunque la cosa, e se qualche provvedimento, ad esempio quello della protrazione dei mutui ad un più lungo periodo, sembrasse sufficiente per rendere tollerabile la situazione attuale così penosa secondo l'onorevole Nuvoloni, il Governo non avrà difficoltà di proporlo alla Camera.

Presidente. L'onorevole Nuvoloni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto della risposta ricevuta.

Nuvoloni. Colla mia interrogazione avevo per iscopo di richiamare da un lato l'attenzione del Governo sulle gravi condizioni del comune di Bussana in particolare, e dall'altro lato miravo ad eccitar il Governo stesso a provvedere agli altri mutuatari danneggiati dal terremoto del 1887. Rispondo subito a quel che ha detto l'onorevole ministro del tesoro, per quanto ha tratto ai provvedimenti che si dovrebbero prendere a favore del comune di Bussana. L'onorevole ministro, già l'anno scorso, nel mese di giugno, allorquando si discuteva sul bilancio del tesoro mi aveva dichiarato e promesso di studiare particolarmente le condizioni di quel paese e mi fece intravedere e sperare che avrebbe provveduto in modo da evitarne la certa ed ormai quasi inevitabile rovina. Oggi invece egli dice che, sebbene si tratti d'una eccezione, non può fare a quel Comune un trattamento speciale perchè l'eccezione potrebbe diventare regola. Ma subito egli antiviene la risposta che avrei dato io e cioè, che nessuno si augura di vedere i propri paesi devastati dal terremoto, come fu devastata in genere la povera Liguria, e come fu devastato segnatamente il comune di Bussana nel 1887 per reclamare poi un trattamento di favore dal Governo. Ma io osservo un'altra cosa e richiamo su di essa la speciale attenzione dell'onorevole ministro, un'altra circostanza peculiare di fatti che egli forse non conosce e che, ad ogni modo, ha e deve avere un peso grandissimo. Non basta dire che al comune di Bussana nel 1887 si fece un mutuo di favore ed eccezionale; bisogna vedere se esso non si trovasse in condizioni eccezionalissime. Ed io, onorevole ministro, richiamo alla memoria vostra, (ed in questo posso essere facilmente controllato dall'onorevole Giolitti ministro dell'interno, il quale nel 1887 fu parte autorevole della Commissione centrale per la concessione dei mutui a quei poveri danneggiati) richiamo alla memoria vostra, che nel 1887, quando il disgraziato paese di Bussana fu diroccato completamente, le autorità, recatesi sopra luogo dovettero riscontrare che Bussana era un mucchio di macerie, e che assolutamente la si doveva ricostruire *ex novo, ab imis fundamentis*.

Inoltre videro parecchie targhette che ricordavano terremoti avvenuti colà, e che avevano se non devastato, certamente assai

danneggiato quel paese, negli anni 1824, 1836 e 1855, se non erro. Trovandosi in presenza di ripetuti disastri tellurici avvenuti in quella zona in poco più di 60 anni, concordemente la popolazione, l'amministrazione locale e le autorità, si proposero la domanda se fosse più conveniente rifare il vecchio paese ovvero ricostruirne un nuovo in diversa località meno soggetta al terremoto. Si domandò agli ingegneri del Genio civile se convenisse spendere danaro per rifabbricare quelle case, nello stesso luogo in cui erano prima, o se pure non convenisse cambiare località; e fu concorde l'ufficio del Genio civile con le autorità nel riconoscere che assolutamente non si dovessero spendere danari nella Bussana vecchia, perchè sarebbero stati sciupati. Ed allora, ottemperandosi ai desideri della popolazione, ma ottemperandosi anche a quel che era il consiglio, la prescrizione d'una autorità non sospetta, nè sospettabile, ovvero sia della Commissione centrale, istituita per le sovvenzioni ai danneggiati dal terremoto, si deliberò che si dovesse fare un nuovo piano regolatore, e che il nuovo paese dovesse risorgere a Capo le Marine, distante assai dalla vecchia Bussana ed in prossimità del mare. Se non che la questione si fece presto assai grave. Gli abitanti di Bussana speravano che, ad essi come a tutti gli altri danneggiati, sarebbe stato consentito di rifabbricare in aperta campagna, o nei paesi vicini, ovvero in prossimità della vecchia Bussana in modo da restar vicini alle loro terre da cui traggono il loro sostenimento.

Ma gli Istituti di credito intervennero e dissero: noi concediamo i mutui; ma soprattutto non vogliamo (ed è su ciò che richiamo l'attenzione del ministro), non vogliamo concedere mutui ad individui di Bussana, se non per fabbricare nel circuito o spazio del nuovo piano regolatore stato decretato dalla Commissione centrale; non vogliamo assolutamente che questi mutui possano essere impiegati per costruire in diversa località.

Si voleva che risorgesse il paese di Bussana e perciò si fece questa restrizione senza di cui gli abitanti di Bussana avrebbero potuto fabbricare in aperta campagna, avrebbero potuto trasportare i loro mutui altrove, cioè a San Remo, a Porto Maurizio, e via discorrendo, secondo la maggiore loro comodità e convenienza. A questo unico fine, lo devo lo dichiaro subito, si ispirarono l'onorevole Commissione centrale e gli Istituti di

credito sovventori dicendo: noi concederemo i mutui; ma i Bussanesi li otterranno alla condizione che non vadano ad impiegarli fuori del nuovo piano regolatore. E così si fece; così fu deciso.

Se non che la concessione parve troppo restrittiva e ne seguì che i ricchi non fabbricavano nella speranza che il divieto fosse presto revocato; i poveri non costruivano perchè temevano di restar essi soli vittime di tale restrizione e dicevano non essere giusto che essi soli fossero sopraffatti da questa ingiunzione. Allora si mandò sul luogo il segretario, se non erro, della Commissione centrale pei danneggiati dal terremoto affinchè convincesse quella popolazione che non aveva altra via d'uscita: o fabbricare nel nuovo piano regolatore o non avere il mutuo. E che cosa successe? Si dovette sciogliere il Consiglio comunale e si mandò un Commissario regio, il quale, per costringere quelli di Bussana a fabbricare dove attualmente sorge e fa bella mostra di sè la nuova Bussana, fu costretto a ricorrere a questo estremo espediente e cioè tolse l'acqua potabile che doveva servire per l'abitato vecchio e la mandò nella nuova località.

Soltanto, perchè furono presi come si suol dire col laccio alla gola in questo modo, i Bussanesi hanno ottemperato alle deliberazioni giustamente prese dal Comitato centrale ed hanno colà fabbricato ed a Bussana Comune venne concesso dalla Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 372 mila circa, come osservò l'onorevole ministro, ed ai privati furono concesse 170 sovvenzioni che furono conglobate in 122 ditte e che rappresentano l'ammontare di complessive lire 896,309. Furono allora fabbricate le case private e gli edifici pubblici. Le cose andarono bene durante i primi cinque anni in cui non dovevasi pensare ad ammortare quei mutui.

Ma passati i primi cinque anni quella popolazione non aveva i mezzi e non si trovò in grado di pagare le quote d'ammortamento, giacchè le annate tristi succedevano le une alle altre, i raccolti della campagna mancavano da molti anni, specie quello delle olive che è il principale per non dire l'unico, e si diede principio alle subaste. E non poteva succedere altrimenti. La condizione di Bussana è questa, che essa deve pagare annualmente 25 mila lire per ammortamento dei mutui, ma oltrechè all'ammortamento dei mutui privati e comunali, deve pensare alle altre spese occorrenti per i servizi pubblici. Che la posizione di Bussana sia molto grave, risulta

da questo, che sull'imposta e sovrimposta terreni, di complessive lire 8944, la sovrimposta comunale e provinciale figura per lire 6530 e che dall'imposta sopra i fabbricati mentre si ricavano lire 6547, ben lire 4493 sono di sovrimposta comunale e provinciale!

In sostanza l'aliquota dei fabbricati è di lire 118 per ogni cento lire d'imponibile e la sovrimposta ai tributi diretti è di lire 11,523 mentre il limite legale sarebbe di sole lire 948; e questo si verifica sopra un bilancio le cui entrate complessive ammontano a sole lire 14,779, ed in un piccolo paese di 800 abitanti ed eminentemente agricolo! Cioè davvero enorme e l'onorevole ministro comprende bene come quella popolazione non possa assolutamente sottostare a tale aggravio e che andando avanti così è votata a certa rovina. Orbene, quando l'onorevole ministro, che ha cuore, tenga conto delle eccezionali condizioni in cui si è trovata la disgraziata e buona popolazione di Bussana, evidentemente a me pare che non debba avere molta riluttanza (se effettivamente, come la Camera ha deliberato nel 1887, si vuole che questo Comune rinasca a nuova vita e non vada disperso) non debba aver difficoltà alcuna di fare un trattamento particolare a quel piccolo Comune condonandogli il restante debito comunale contratto per rifabbricare gli edifici pubblici.

La Camera certamente approverà simile provvedimento e farà così vera opera di solidarietà nazionale e di umanità.

Ed ora accenno brevemente alla seconda parte della mia interrogazione. (*Rumori*). Non sono soltanto le espropriazioni avvenute quelle di cui deve tener conto l'onorevole ministro, poichè molte altre sono state sino ad ora evitate mediante gravi sacrifici. Tuttavia una gran parte delle costruzioni fatte o riparate in Liguria coi danari concessi a mutuo ai danneggiati dal terremoto furono già subastate ed il danno, secondo il mio modesto modo di vedere, è grande e generale, perchè ci rimettono gli Istituti di credito rimanendo deliberatari di proprietà immobiliari che per essi diventano passive ci perdonoi privati in quanto si vedono espropriati dei loro casolari e ci perderà indefinitiva anche lo Stato, in quanto l'onorevole ministro m'insegna che all'ultimo lo Stato dovrà rifondere agli Istituti di credito la differenza fra il capitale da essi mutuato e la somma che si viene a ricavare dall'Istituto di credito in seguito alla subasta

delle case, per la restaurazione delle quali furono concessi i mutui di favore accordati colla legge 31 maggio 1887.

Ora io dico, di fronte a questa situazione di cose, non è molto più pratico, più logico, più giusto, che intervenga lo Stato ed inviti gli Istituti di credito a prendere quei provvedimenti atti ad evitare il succedersi delle espropriazioni? L'anno scorso pertanto sul bilancio del tesoro indicai già alcuni provvedimenti facili ad attuarsi ed a quello che dissi mi richiamo per brevità; ma un altro utile provvedimento potrebbero prendere gli Istituti sovventori ed è quello che fu promesso con la legge del 1887, e consacrato dall'articolo 13 del regolamento del 1901, del riordinamento dell'ufficio centrale. Comprendo che gli impiegati dovessero essere molti quando si trattava di concedere i mutui ai danneggiati dal terremoto perchè dovevano studiare, vedere e provvedere nell'interesse delle banche. (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Nuvoloni, Ella va un po' troppo per le lunghe. (*Si ride*).

Nuvoloni. Ho finito, signor presidente. A me pare che, riordinando questo ufficio centrale, si otterrebbe una discreta economia, che si potrebbe devolvere a vantaggio dei danneggiati. Procedendo d'accordo, i tre Istituti potrebbero scegliere persone oculate che, recandosi sui luoghi, potrebbero vedere se e quando convenga espropriare e non accordare ulteriori dilazioni ai mutuanti.

L'onorevole ministro ricorderà che ho indicato diversi altri espedienti: per esempio, la revisione delle tasse fabbricati, la proroga a 40 anni del termine per ammortare i mutui, ecc. Non mi risponda che gli Istituti di credito studiano, perchè mentre a Roma si studia, intanto le case liguri vengono espropriate!

Ho voluto richiamare l'attenzione del Governo su questa tristissima condizione di cose e confido che l'onorevole ministro vorrà studiare, provvedere e far provvedere al più presto possibile per evitare il lagrimevole spettacolo di piccoli proprietari e contadini espropriati delle loro case, di null'altro colpevoli tranne che di esser stati nel 1887 vittima del terremoto e poscia delle tristi annate di raccolto che si sono succedute e che li hanno impossibilitati a far fronte ai loro obblighi, che riconoscono, ed a cui in definitiva non vogliono sottrarsi! Confido nell'opera intelligente dell'onorevole ministro Di Broglio e mi auguro di poter essere e di potermi dichiarare pienamente

sodisfatto allorquando saranno soddisfatti i desiderî di Bassana e delle popolazioni liguri.

Giuramento.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Pessano, lo invito a giurare.

(*Legge la formula*).

Pessano. Giuro!

Deliberazione relativa all'ordine dei lavori parlamentari.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Compans per assegnazione dell'indennità di entrata in campagna agli ufficiali distaccati sulle coste del Mar Rosso; ma, d'accordo con l'onorevole ministro della guerra, l'onorevole Compans ha chiesto che lo svolgimento di questa proposta di legge sia rimandato alla seduta di domani.

(*Così rimane stabilito*).

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare per presentare un disegno di legge.

Giolitti, ministro dell'interno. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per la revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali politici in base ai risultati del censimento generale dell'anno 1901.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso agli Uffici.

Libertini Pasquale. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Libertini Pasquale. Poichè il disegno di legge è della massima importanza, perchè la Camera potesse discuterlo prima di prendere le vacanze ordinarie, io domanderei che venisse dichiarato urgente.

Presidente. Onorevole Libertini, occorrono dieci firme per chiedere l'urgenza.

L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare per presentare un disegno di legge.

Di Broglio, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti sopra alcuni capitoli del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario corrente.

Presidente. Do atto all'onorevole ministra

del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato e distribuito e trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

Svolgimento di una proposta di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge dei deputati Leonardo Bianchi, Gianturco e Colajanni per la concessione di una pensione alla vedova di Giovanni Bovio. (*V. tornata del 9 corrente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

Gianturco. Onorevoli colleghi, l'onorevole Leonardo Bianchi, rettore dell'Università di Napoli, l'onorevole Colajanni ed io, che abbiamo avuto l'onore di essere colleghi di Giovanni Bovio, ci siamo fatti promotori di questa proposta di legge, che mira ad assicurare alla vedova di lui la modesta pensione di circa duemila lire all'anno. Essendo il compianto nostro collega stato sorteggiato più volte, la sua vedova non avrebbe diritto di liquidare nemmeno quella indennità, che spetta alla vedova del funzionario, che abbia almeno dieci anni di servizio.

E purtroppo Giovanni Bovio, schivo dal chiedere nulla per sé, non ha lasciato alla famiglia che un nome illibato e una povertà illustre.

Ora noi, che fummo testimoni di una vita spesa per oltre quarant'anni per la scienza e per la patria, abbiamo creduto nostro dovere venire innanzi a voi a chiedere che con una solenne attestazione sia reso questo omaggio alla memoria di Giovanni Bovio. Abbiamo creduto così di interpretare il pensiero di voi tutti, ricordando come altra volta il Parlamento italiano, in casi analoghi, credette dover suo di provvedere.

Nè crediamo di introdurre nella nostra legislazione un precedente, che possa esser pericoloso; perchè casi uguaglia questo sono così rari, come rari sono pur troppo gli uomini, che assomigliano a Giovanni Bovio. (*Bravo! — Approvazioni*).

Non coglierò questa occasione per commemorare l'uomo insigne: intendo il dovere rispettare la sacra volontà di lui, che, anche morendo, diede un nobilissimo esempio di austera modestia dichiarando di non volere commemorazioni di sorta. E nemmeno ne farò io; ma seguirò l'esempio del nostro presidente, che si limitò ad esprimere il dolore della Camera e del Paese per la perdita di Giovanni Bovio in onore di lui di cendo

che la migliore commemorazione è stata quella di tutto un popolo, che ne seguì la bara.

Non aggiungo altre parole, onorevoli colleghi. Mi auguro che il Governo e il Parlamento vorranno accogliere di buon grado la nostra modesta proposta. (*Vive approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Cortese, sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione. Per le considerazioni svolte dall'onorevole proponente, il Ministero della pubblica istruzione non ha difficoltà da opporre perchè sia preso in considerazione il disegno di legge d'iniziativa parlamentare, che tende a rendere in qualche modo omaggio al nome intemerato di Giovanni Bovio.

Presidente. Interrogherò dunque la Camera se intenda di prendere in considerazione questa proposta di legge d'iniziativa parlamentare. Coloro che sono d'avviso di prenderla in considerazione, sono pregati di alzarsi.

(*La Camera delibera di prendere in considerazione la proposta di legge*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni vigenti intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica ed all'igiene degli abitati nei Comuni del Regno.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni vigenti intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica ed all'igiene degli abitati nei Comuni del Regno.

La Camera rammenta che la discussione deve riprendersi all'articolo 7, di cui dò lettura nella nuova formola concordata fra il ministro dell'interno e la Commissione;

Art. 7.

« Nei Comuni nei quali il servizio di assistenza medico-chirurgica per i poveri è disimpegnato a spese di istituzioni pubbliche di beneficenza con personale nominato e stipendiato da queste, i medici, che sono addetti al servizio stesso, hanno diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 della presente legge. Essi dovranno essere nominati nei modi e con le forme prescritte dall'articolo 4 per i medici condotti comunali: ed in caso di licenziamento spetterà loro il diritto di ricorso alla Giunta pro-

vinciale amministrativa nei casi e modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 6.

« Il diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio sarà mantenuto anche nel caso che il servizio disimpegnato dall'istituzione di pubblica beneficenza sia avvocato al Comune. »

A questo articolo l'onorevole Arnaboldi propone di sopprimere le parole:

« Questi dovranno essere nominati nei modi e con le forme prescritte dall'articolo 4 per i medici condotti comunali. »

L'onorevole Arnaboldi ha facoltà di svolgerlo.

Arnaboldi. Il presente articolo stabilisce alcuni provvedimenti per i medici condotti, e fra le altre cose si riporta agli articoli 5 e 8 per il diritto di nomina dopo due anni di servizio, e riconosce anche la facoltà del ricorso contro la deliberazione dell'Amministrazione comunale.

Ma fra questi provvedimenti ce ne è uno intorno al quale debbo richiamare tutta l'attenzione dell'onorevole ministro.

L'articolo propone che nei Comuni dove il servizio di assistenza medico-chirurgica per i poveri è disimpegnato a spese di istituzioni pubbliche di beneficenza con personale nominato e stipendiato da queste, i medici dovranno essere nominati nei modi e con le forme prescritte dall'articolo 4 per i medici condotti comunali.

Io faccio notare che le conseguenze di questa disposizione della legge saranno gravissime per le Opere pie; perchè mentre i Comuni possono almeno deliberare scegliendo in una terna proposta dalla Commissione nominata dal Consiglio provinciale di sanità, agli Istituti di beneficenza, che pure debbono pagare i medici, sarà tolta ogni e qualsiasi ingerenza nella nomina dei medici stessi.

Mi pare che la cosa sia poco equa, senza parlare di altri inconvenienti. Quindi io prego l'onorevole ministro dell'interno di accettare il mio emendamento che non può turbare in alcuna guisa l'armonia della legge.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha la facoltà.

Giolitti, ministro dell'interno. Rispondo subito per chiarire un equivoco che mi pare sia sorto a proposito di quest'articolo, il quale provvede al caso dei medici che sono nominati e stipendiati dalle amministrazioni di Opere pie; quindi nessun dubbio che

la nomina spetti all'amministrazione delle stesse Opere pie. Solamente l'ultima parte dell'articolo vuole che ci siano delle garanzie speciali stabilite a favore della universalità delle popolazioni, cioè che le nomine dei medici si facciano per concorso e che sul concorso giudichi la Commissione nominata dal Consiglio provinciale sanitario: fra quelli designati poi l'amministrazione delle Opere pie può scegliere. Non si toglie dunque il diritto di nomina alle Opere pie, anzi è espressamente detto nella prima parte dell'articolo che si tratta di personale nominato e stipendiato dalle Opere pie; solamente l'Opera pia dovrebbe fare quello che farebbe in altri casi, il Comune, cioè scegliere tra le persone designate a termini dell'articolo 4.

Io spero che l'onorevole Arnaboldi dopo queste spiegazioni non insisterà nel suo emendamento perchè le ragioni che egli ha svolto nel suo discorso sono soddisfatte dalle disposizioni dell'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. Avevo chiesto di parlare per esprimere quello che ora, meglio di me, ha detto l'onorevole ministro dell'interno: che cioè le paure del collega onorevole Arnaboldi non solo non esistono, ma sono anzi prevenute tassativamente con la disposizione chiarissima dell'obbligo all'amministrazione delle Opere pie di applicare l'articolo 4. Quindi il concorso è precetto assoluto per l'amministrazione delle Opere pie, come lo è, negli altri casi, per i Comuni.

E giacchè ho domandato di parlare, io ripeto il dubbio che accennai nella discussione generale, circa la poco chiara dizione di questo articolo. Avrei amato che, nella concordia del nuovo testo tra ministro e Commissione, l'osservazione mia fosse stata tenuta presente. Dalla lettura dell'articolo come era ed è formulato, ebbi il dubbio che tutti i medici che disimpegnano servizi di assistenza da parte delle Opere pie, fossero soggetti alle nuove disposizioni della legge. L'onorevole Celli mi interruppe e mi disse che la disposizione si limita ai casi nei quali l'Opera pia adempie agli obblighi dell'assistenza sanitaria che spettano al Comune.

Giolitti, ministro dell'interno. Condotta medica.

Stelluti-Scala. Della condotta medica. Ora, se voi mantenete la dizione presente, l'equivoco rimane.

Poichè si dice « nei Comuni nei quali il servizio di assistenza medico-chirurgica per i poveri è disimpegnato a spese di istituzioni pubbliche di beneficenza, con personale, ecc. » evidentemente tutti i medici dei nostri ospedali che disimpegnano difatti il servizio di assistenza medico-chirurgica, dovrebbero essere compresi in questa disposizione dell'articolo, mentre voi intendete solo di quelli che disimpegnano l'obbligo del servizio di assistenza medico-chirurgica.

Giolitti, *ministro dell'interno*. Basta dire: la condotta medica.

Stelluti-Scala. Va benissimo. Basta dire il servizio di condotta medico-chirurgica. Mettete queste parole, ed io son pago.

Giolitti, *ministro dell'interno*. Onorevole presidente, questo articolo sarebbe così modificato: invece delle parole: « il servizio di assistenza medico-chirurgica » dovrebbe dirsi: « il servizio di condotta medico-chirurgica. »

Stelluti-Scala. Benissimo!

Celli, *presidente della Commissione*. Sì, così è meglio.

Presidente. A questo articolo 7 gli onorevoli Casciani e Fabri avevano presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Il diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio sarà mantenuto anche nel caso che il servizio disimpegnato dall'Istituzione di pubblica beneficenza sia avvocato al Comune. »

Celli, *presidente della Commissione*. Onorevole presidente, l'emendamento degli onorevoli Casciani e Fabri è già stato accolto nel nuovo testo concordato.

Presidente. Sta bene.

L'onorevole Arnaboldi mantiene il suo emendamento?

Arnaboldi. Poichè l'onorevole ministro assicura che la nomina di questi medici rimarrà sempre agli istituti di beneficenza, non ho più ragione di insistere nel mio emendamento, e lo ritiro.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 7, così come è stato ora modificato d'accordo fra Governo e Commissione. Lo rileggo:

« Art. 7. Nei Comuni nei quali il servizio di condotta medico-chirurgica per i poveri è disimpegnato a spese di istituzioni pubbliche di beneficenza con personale nominato e stipendiato da queste, i medici, che sono addetti al servizio stesso, hanno

diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 della presente legge. Essi dovranno essere nominati nei modi e con le forme prescritte dall'articolo 4 per i medici condotti comunali: ed in caso di licenziamento spetterà loro il diritto di ricorso alla Giunta provinciale amministrativa nei casi e modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 6.

Il diritto alla stabilità dell'ufficio e dello stipendio sarà mantenuto anche nel caso che il servizio disimpegnato dall'istituzione di pubblica beneficenza sia avvocato al Comune. »

(È approvato).

Art. 8.

« Ad assicurare un regolare e completo servizio di assistenza medico-chirurgica, la Giunta provinciale amministrativa, d'ufficio o sopra ricorso, può aumentare a congrua misura, sentito il Consiglio provinciale sanitario, la retribuzione dei medici condotti tenuto conto delle condizioni finanziarie del Comune o Consorzio, dell'importanza dell'opera richiesta al medico e di tutte le altre fonti di reddito professionale del medico stesso. Eguale facoltà circa alla misura dell'indennità da corrisondersi all'ufficiale sanitario, avrà la Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio provinciale sanitario. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi.

Arnaboldi. Leggendo la pagina sette della relazione che accenna allo stipendio dei medici condotti, che in certi Comuni è veramente ridicolo, si capisce come siasi voluto provvedere con l'articolo che ora stiamo discutendo. Ma nella relazione stessa si osserva che c'è disaccordo fra i membri della Commissione, a proposito delle disposizioni di questo articolo, perchè sono di non poca gravità per i Comuni. Certamente, ripeto, quando si apprende che vi sono Comuni i quali, per la cura dei poveri, retribuiscono un medico con ottanta lire all'anno, è naturale che la legge debba togliere di mezzo uno sconcio di simile genere; ma non bisogna d'altra parte dimenticare che se i medici, in alcuni Comuni, si trovano in cattive condizioni, i Comuni stessi non si trovano in condizioni migliori; e perciò col mio emendamento vorrei tenere conto dell'una cosa e dell'altra, e limitare secondo equità la portata della disposizione legislativa che la Camera si dispone ad approvare.

Nell'articolo si dispone, è vero, che bisogna considerare le condizioni finanziarie dei Comuni e le retribuzioni che nel loro insieme potranno ricavare i medici; ma quando si tratta di applicare le leggi, noi abbiamo visto molte volte che, in pratica, è facile deviare da quanto è stato stabilito ed è risultato nella discussione. L'onorevole ministro dell'interno deve tutelare la pubblica salute, ma non può dimenticare che a lui è affidata la tutela di tutti i Comuni d'Italia. Egli quindi, che sa in quali condizioni moltissimi dei Comuni del Regno si trovino, voglia consentire che la Giunta provinciale abbia facoltà di crescere lo stipendio del medico solamente quando sia inferiore a lire 600 annue.

La prego poi anche di consentire ai Comuni il diritto di ricorso contro tali deliberazioni della Giunta provinciale. Come noi abbiamo dato il diritto di ricorso a tutti i medici condotti nelle diverse questioni di cui si occupa questa legge, così mi sembra che dobbiamo darlo ai Comuni. Il dare questo diritto ai medici che sono una parte, e non darlo ai Comuni che sono l'altra parte contraente, mi parrebbe cosa non giusta e strana. Perciò ho proposto i miei emendamenti, e ripeto al ministro la preghiera di volerli accogliere.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Giolitti, ministro dell'interno. Se mi permettono, per semplificare io risponderò subito all'onorevole Arnaboldi, perchè dei due emendamenti da lui proposti uno solo sono disposto ad accettarlo, ed ecco perchè mi pare meglio che parli subito.

E dico senz'altro che posso accettare il secondo e non il primo. Nel primo l'onorevole Arnaboldi stabilirebbe che la Giunta provinciale amministrativa non possa crescere lo stipendio del medico se non quando questo stipendio sia inferiore a lire 600. Ora questa di 600 lire è in molti casi eccessivamente bassa; considerate quelle condotte mediche di montagna ove il medico non ha speranza di guadagnare una lira dall'esercizio della professione libera; evidentemente con 600 lire non potrebbe vivere e quindi anche uno stipendio di 600 lire può essere assolutamente insufficiente, quando non si verificano le condizioni di cui ho parlato.

Io sarei disposto, invece, ad accettare il secondo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Arnaboldi, il quale può essere una

garanzia. L'articolo quale l'abbiamo concordato fra Commissione e Ministero darebbe alla sola Giunta provinciale amministrativa il diritto di decidere definitivamente sulla misura dello stipendio; l'onorevole Arnaboldi propone che da questa deliberazione della Giunta provinciale amministrativa sia data facoltà di ricorso da parte del Comune al Consiglio superiore di sanità. È una garanzia che si aggiunge, ed io non ci trovo nulla di male, perchè ammetto che ci possano essere dei casi in cui qualche Giunta provinciale amministrativa o per errore o per altra causa qualunque fissi una misura assolutamente sproporzionata di compenso per il medico, e l'ammettere che il Consiglio superiore di sanità possa giudicare in ultima istanza su queste controversie fra i Comuni e le Giunte amministrative mi pare cosa accettabile.

Io pregherei l'onorevole Arnaboldi di non insistere sul primo di questi emendamenti, perchè vi sono realmente condizioni locali che non consentono di considerare sufficiente uno stipendio di 600 lire.

Celli, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Vi sono altri iscritti.

Celli, presidente della Commissione. Vorrei dare prima un chiarimento.

Presidente. Parli pure.

Celli, presidente della Commissione. Vorrei far noto ai colleghi che da uno specchio compilato con molta esattezza per sapere quali siano le regioni d'Italia dove si pagano i minimi stipendi ai medici, risulta questo: in provincia di Avellino, 150 lire minimo stipendio; Bari, 250; Benevento, 200; Caserta, 200; Catania, 102; Chieti, 280; Foggia, 210; Messina, 330; Napoli, 150; Salerno, 100; Sassari, 100; Siracusa, 255; Trapani, 500.

Insomma sono specialmente, come dissi nella discussione generale, i Comuni dell'Italia meridionale, dell'Italia più povera che pagano meno i medici. Se noi stabiliamo il minimo dello stipendio senz'altro, noi veniamo da oggi a domani ad aggravare una buona parte di questi Comuni. Ora in questa Camera non si fa che parlare di sgravare le popolazioni del Mezzogiorno; ed avreste il coraggio di mettere questo minimo di stipendio che sarà un nuovo aggravio per quelle popolazioni e non sarà neanche di vantaggio ai medici che vivono in regioni dove si hanno gli stipendi massimi, perchè i Comuni molte volte abbasseranno lo stipendio al minimo? (*Commenti — Interruzioni*).

Una voce a sinistra. Lasciamo le cose come stanno.

Celli, presidente della Commissione. Appunto; io direi di lasciare le cose come sono e di lasciare impregiudicata la questione del minimo stipendio.

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Mi onoro di ripresentare alla Camera il disegno di legge, approvato con qualche lieve modificazione dall'altro ramo del Parlamento, circa gli infortuni nel lavoro.

Mi onoro altresì di presentare altri disegni di legge:

per l'istituzione del Credito agrario per la Sicilia;

per modificazioni al ruolo organico dell'Ufficio centrale di Meteorologia e di Geodinamica;

per partecipazione dell'Italia alla Esposizione internazionale di Saint-Louis nel 1904.

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Stelluti-Scala. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Stelluti-Scala. Io proporrei al ministro e alla Camera che il disegno per gli infortuni del lavoro sia rimandato alla stessa Commissione che lo esaminò l'altra volta: e che quello per il concorso dell'Italia all'Esposizione di Saint-Louis, per le ragioni che accennai ieri nella mia interrogazione, sia dichiarato d'urgenza.

Presidente. Onorevole ministro, consente in queste proposte?

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Acconsento.

Santini. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Santini. Mi associo alla raccomandazione fatta dall'onorevole Stelluti-Scala affinché il disegno di legge, presentato con tanta sollecitudine circa il concorso governativo per l'Esposizione di Saint-Louis, sia dichiarato d'urgenza.

Presidente. L'onorevole Stelluti-Scala propone che il disegno di legge per gli infortuni nel lavoro sia rimandato alla stessa Commissione che lo esaminò l'altra volta. L'onorevole ministro consente in questa proposta. La pongo a partito.

(La Camera approva).

L'onorevole Stelluti-Scala propone altresì, ed il ministro acconsente, che l'altro

disegno di legge per l'Esposizione di Saint-Louis sia dichiarato d'urgenza. Se non vi sono osservazioni in contrario l'urgenza s'intende ammessa.

(L'urgenza è ammessa).

Si riprende la discussione del disegno di legge per l'assistenza sanitaria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romanin-Jacur.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sommi Picenardi.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Falconi Gaetano il quale ha proposto il seguente emendamento sostitutivo, sottoscritto anche dagli onorevoli Marco Pozzo e Cuzzi:

« In ogni Provincia il Consiglio provinciale, avuto il parere del Consiglio provinciale sanitario e della Giunta provinciale amministrativa, stabilirà il minimo degli stipendi dei medici condotti e per gli ufficiali sanitari, con distinzione quanto alle condotte mediche fra condotte piene e condotte per soli poveri, classificando i Comuni o Consorzi in categorie, tenuto conto delle loro condizioni finanziarie, dell'opera richiesta ai medici condotti e agli ufficiali sanitari, e di ogni altra circostanza. »

Falconi Gaetano. A me sembra di poter rilevare dal contesto dell'articolo 8 che Ministero e Commissione, non avendo creduto di poter determinare un minimo di stipendio per i medici condotti, abbiano cercato uno espediente, il quale consiste nell'affidare alla Giunta provinciale amministrativa l'incarico di aumentare a congrua misura quello stipendio che qualche Comune avesse determinato in una misura troppo esigua.

Ma è proprio così difficile lo stabilire questo minimo di stipendio per i medici condotti? Le ragioni che sono state indicate nella relazione e dall'onorevole ministro e dal relatore durante la discussione, mi confermano nel convincimento che non sia possibile determinare un solo minimo di stipendio per tutti i medici; ma che il Consiglio provinciale, consesso interamente elettivo, che rappresenta anche le aspirazioni, le tendenze e i bisogni di tutta una regione, possa utilmente intervenire; e che, udito il parere del Consiglio provinciale di sanità della Giunta provinciale amministrativa, possa fissare per ogni Provincia il minimo degli stipendi, dividendo anche e classificando i Comuni in diverse categorie. Questo è lo spirito del mio emendamento.

Non mi piace di vedere affidata una funzione nuovissima alla Giunta provinciale amministrativa che abbiamo sempre considerato come un ente di tutela, investito dello speciale incarico di limitare le spese di quei Comuni che per avventura avessero iscritto in bilancio stanziamenti eccessivi. Sino ad oggi la Giunta provinciale amministrativa è per noi un consesso destinato a temperare la tendenza dei Comuni a spendere troppo: ora invece si viene ad affidare alla Giunta provinciale una mansione affatto diversa e le si dice: guardate che se i Comuni determinassero gli stipendi dei medici in misura troppo limitata, voi per provvedere al servizio, potete anche accrescerli.

Già si hanno abbastanza conflitti in tutte le Provincie fra Giunta provinciale amministrativa e Comuni; ben ce ne accorgiamo tutti gli anni quando vediamo da essa respinti i bilanci comunali con osservazioni più o meno ragionevoli e ciò provoca continui lamenti e incessanti proteste. Ora aggiungere alle mansioni della Giunta provinciale amministrativa anche l'incarico di accrescere, in certe circostanze, la misura degli stipendi dei medici condotti, mi sembra un creare nuove cagioni di conflitto tra la Giunta provinciale amministrativa ed i Comuni, cosa che certamente non è buona.

Invece il Consiglio provinciale, che con provvedimento d'indole generale stabilisse il limite degli stipendi, classificando anche i Comuni secondo le loro risorse e secondo tutte le altre condizioni che io e l'onorevole Pozzi abbiamo indicate nel nostro emendamento, non farebbe cosa in alcun modo odiosa per questo o quel Comune singolarmente. Tali provvedimenti d'indole generale potrebbero essere adottati da ogni Comune senza che per questo la libertà e la dignità sua s'intendesse menomata.

Io vorrei sapere dall'onorevole ministro se l'espedito contenuto nell'articolo 8, che devetener luogo della determinazione del minimo dello stipendio dei medici condotti, debba rimanere quale è espresso nell'articolo medesimo.

Non gli sembrerebbe invece accettabile l'emendamento da me proposto, che vorrebbe affidato ai Consigli provinciali, (non ai Consigli provinciali di sanità) il compito di stabilire queste categorie di Comuni e di fissare questi minimi di stipendio? Io ho già esposte le ragioni di opportunità che s'uffragano l'emendamento: sarebbe ottima

cosa il potere evitare i conflitti, che sicuramente deriverebbero dall'articolo 8 quale è, tra Comuni e Giunte provinciali amministrative. D'altronde, ad onta che questo articolo 8 mi riesca effettivamente ostico, io dirò, come l'altro ieri diceva l'onorevole Stelluti-Scala: per assicurare la somministrazione gratuita delle medicine ai poveri, per assicurare il risanamento delle case degli agricoltori mandammo giù anche l'articolo 4: e, se sarà necessario, sapremo inghiottire anche l'ottavo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. La proposta dell'onorevole Falconi Gaetano, pure avendo l'apparenza di essere più benevola verso i Comuni, per non dare facoltà ad altri di accrescere gli stipendi determinati dal Comune stesso, in realtà poi toglie ai Comuni qualsiasi facoltà riguardo a queste condotte mediche. Perchè, mentre nel disegno concordato tra Commissione e Ministero si lascia che il Consiglio comunale determini esso lo stipendio sul quale vuole aprire il concorso, salvo solamente alla Giunta provinciale amministrativa la facoltà di correggere quelle deliberazioni che siano evidentemente ingiuste e che evidentemente non provvedano alla cura dei poveri in modo conveniente, invece con l'emendamento dell'onorevole Falconi il Comune verrebbe tagliato fuori completamente e sarebbe il Consiglio provinciale che, avuto pure il parere del Consiglio provinciale sanitario e della Giunta amministrativa, stabilirebbe il minimo degli stipendi per i medici condotti e per gli ufficiali sanitari con distinzione tra le condotte piene e le condotte per i soli poveri, classificando i Comuni o Consorzi in categorie, tenuto conto delle loro condizioni finanziarie, dell'opera richiesta ai medici condotti e agli ufficiali sanitari e di ogni altra circostanza. Adunque il Consiglio comunale non sarebbe più esso che determinerebbe lo stipendio del medico, ma sarebbe il Consiglio provinciale che dovrebbe determinare questi minimi.

Ora io credo che con ciò si tolga troppo alla indipendenza del Comune, mentre ritengo sia proprio questo il giudice competente (almeno in linea generale) della somma che occorre per avere un buon medico condotto.

Aggiungo ancora che con queste disposizioni noi snaturiamo molto l'indole delle attribuzioni che la legge comunale e provinciale dà ai Consigli provinciali. Per de-

terminare il minimo degli stipendi Comune per Comune, la prima cosa che si deve fare è di vedere quali sono le condizioni dei bilanci comunali. Ora l'onorevole Falconi sa perfettamente che il Consiglio provinciale non conosce questi bilanci comunali, perchè tale studio esso non l'ha fatto mai: dovrebbe cominciare a farlo ora soltanto. L'onorevole Falconi mi dice che deve sentirsi anche il parere della Giunta provinciale amministrativa; ma quando è il Consiglio provinciale che poi delibera, la responsabilità è sua, e lo studio finanziario lo dovrebbe fare esso. Se poi l'onorevole Falconi mi ammette che il Consiglio provinciale sanitario se ne debba stare a ciò che ha detto la Giunta provinciale amministrativa, io a mia volta gli replico: ma allora non è meglio il sistema nostro in cui si lascia che la Giunta provinciale amministrativa deliberi?

Falconi Gaetano. Chiarirò dopo.

Giolitti, ministro dell'interno. Sarebbe il caso di un parere competente come è quello della Giunta provinciale amministrativa dato ad un corpo incompetente come è il Consiglio provinciale, perchè questo in realtà, rispetto alle condizioni dei singoli Comuni, è un corpo assolutamente incompetente.

Prima di deliberare, ciascuno dei consiglieri provinciali dovrebbe andare a studiare i bilanci dei singoli Comuni della Provincia; altrimenti, il Consiglio provinciale non sarebbe che un esecutore materiale del parere dato dalla Giunta provinciale amministrativa.

Ora, credo sia miglior sistema quello che il Comune proponga e deliberi; in via ordinaria, la deliberazione del Comune avrà il suo corso. Se poi un Comune commette l'errore di fissare un stipendio col quale non sia possibile avere una buona cura dei poveri, la Giunta provinciale amministrativa, che conosce le condizioni finanziarie di ciascun Comune, e che ne studia i bilanci, correggerà questo errore. Aggiungo ancora che ho accettato l'emendamento dell'onorevole Arnaboldi, che apre anche la via ad un ricorso, pel caso che la Giunta provinciale amministrativa avesse commesso uno sbaglio.

Io quindi pregherei l'onorevole Falconi di non insistere in questo concetto: perchè ritengo che il Consiglio provinciale non ha competenza per giudicare delle condizioni dei bilanci dei singoli Comuni. Io ammetto che vi siano delle Provincie in cui il numero dei Comuni sia così ristretto,

che un Consiglio provinciale possa anche darsi che abbia un concetto abbastanza esatto delle condizioni dei singoli Comuni; ma, ad esempio, per la provincia di Como, composta di 500 Comuni, il Consiglio provinciale sarebbe nella impossibilità di rendersi conto della cifra esatta che ciascun Comune potrebbe dedicare a questo servizio.

Quindi pregherei l'onorevole Falconi di non insistere in questo concetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi.

Falconi Gaetano. Chiedo di parlare.

Presidente. Parlerà a suo tempo.

Rampoldi. Ho chiesto di parlare quando l'onorevole Arnaboldi svolgeva i suoi due emendamenti. Ora l'onorevole ministro e l'onorevole relatore hanno già risposto esaurientemente all'onorevole Arnaboldi, per ciò che si riferisce al primo emendamento, contro il quale io avevo chiesto di parlare. Potrei aggiungere, a conforto della statistica portata dall'onorevole Celli, altra eloquente statistica d'altra Provincia; quella di Girgenti nella quale sono ben 31 i medici condotti che percepiscono uno stipendio annuo che varia da 150 a 500 lire!

Arnaboldi. Siamo d'accordo.

Rampoldi. Quindi, le ragioni del ministro dell'interno sono più che mai persuasive, per non ammettere l'emendamento dell'onorevole Arnaboldi.

Arnaboldi. Siamo d'accordo: stabilisca una cifra.

Rampoldi. Io non credo conveniente di stabilire una cifra, come è stato proposto dall'onorevole Arnaboldi. Considerato che non sia stato possibile stabilire un minimo di stipendio, la disposizione concretata fra ministro e Commissione, come è inclusa nell'articolo 8, rappresenta il temperamento che, per ora, maggiormente provvede. Aggiungerò di più. Nella Commissione, che preparò il primo materiale per la compilazione di questo disegno di legge, io fui tra coloro che sostennero la necessità di stabilire un minimo di stipendio per i medici condotti.

Ma le difficoltà non furono poche, e l'onorevole ministro ora le ha con la consueta sua lucida parola indicate. Quando ora, però, si giungesse a superarle, stabilendo, con formola sicura, un minimo decoroso di stipendio per i medici comunali, io ben volentieri voterei la proposta.

Per ciò che concerne il secondo emendamento dell'onorevole Arnaboldi, che è

stato accettato dall'onorevole ministro, io pure sono favorevole; ma pregerei il ministro di volerlo modificare nel senso che «a queste deliberazioni della Giunta amministrativa è sempre però data facoltà di ricorso da parte dei Comuni al Governo, il quale delibererà, udito il parere del Consiglio superiore di sanità.» A parer mio questa dizione che io propongo al secondo emendamento dell'onorevole Arnaboldi, conviene di più all'esattezza della procedura e alla consuetudine amministrativa. Spero di avere consenziente in ciò anche l'onorevole ministro dell'interno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

Cavagnari. Onorevoli colleghi, mi duole di non poter convenire nelle conclusioni modificative dell'articolo 8 alle quali avrebbero consentito gli onorevoli colleghi che precedentemente a me hanno parlato.

Io credo che l'articolo 8 abbia bisogno di una riforma assai più radicale; io credo che, tanto la Commissione quanto il Governo, debbono in questo punto ricredersi e rinunciare assolutamente a questa disposizione. A me pare davvero che la Giunta provinciale amministrativa, la quale è un corpo essenzialmente amministrativo anche in omaggio al nome che porta, e che fu istituita, come bene osservava il collega Falconi, come una vestale a custodire il fuoco sacro del pareggio nei bilanci comunali, a me pare, dico, che questa Giunta amministrativa, la quale ha competenze assolutamente amministrative, sia da questa disposizione di legge portata sopra un terreno che non è suo. Infatti, che cosa dice l'articolo 8? Questo articolo dice che quando la Giunta amministrativa, d'ufficio o sopra ricorso, si convincerà che il servizio sanitario in un Comune non procede congruamente, o meglio, più che il servizio sanitario, lo stipendio del sanitario non sarà adeguato, di sua iniziativa aumenterà questo stipendio.

Onorevoli colleghi, noi abbiamo detto che con questa legge intendevamo di provvedere ai servizi sanitari, ed io convengo che, provvedendo ai medici, si provvede anche al servizio sanitario; ma io avrei desiderato, come contrapposto a questo articolo, che quanto meno se ne facesse un altro il quale dicesse che la Giunta amministrativa, anche senza ricorso, provvederà in modo che i bilanci dei poveri Comuni non abbiano ad essere squilibrati da nuovi oneri.

Imperocchè può benissimo accadere ed accadrà, che gli stipendi dei sanitari sieno magri e che la loro opera filantropica sia mal corrisposta; ma può avvenire anche il caso contrario: che, per esempio, una condotta medica cominciata con un elenco piuttosto numeroso di famiglie cui si abbia a prestare l'opera gratuitamente, per il miglioramento economico del Comune questo numero di famiglie venga limitandosi, venga a diminuire; ora io domando se il Comune, il quale ha contrattato col medico condotto in base ad un capitolato precedente, potrà arbitrarsi di diminuire lo stipendio? Io non ho ancora formulata la domanda, che la risposta viene di per sé negativa. Allora, io dico che noi provvediamo solo in un senso unilaterale, mentre la legge deve provvedere in senso bilaterale. Eppoi noi abbiamo fatto posizioni di privilegio a questi impiegati, non solamente in questa legge ma anche in altre; abbiamo fatto condizioni vantaggiose: ce n'è una, per esempio, ed è questa che la maggior parte dei capitolati non stabilisce la durata del servizio, e ne viene che mentre il Comune (se non ha delle ragioni valide che devono essere precisate nelle motivazioni dell'operato suo) non può licenziare il medico condotto, dall'altra parte questi, quando gli si presenti una posizione migliore, può abbandonare il Comune, il quale sarà obbligato di cercare un altro medico per surrogarlo al precedente.

Ma, come dico, sono qui tutt'altro che per censurare la condizione di favore che vuol farsi in questa legge per la classe benemerita dei medici condotti e degli ufficiali sanitari. Io sono specialmente un partigiano convinto dell'igiene, perchè so quali vantaggi immensi abbia portato la proflassi sul miglioramento della pubblica salute. Ed arrivo anche più in là, dicendo che si può giudicare dello stato sanitario e civile di un paese, esaminando le misure e i provvedimenti igienici e profilattici in esso presi.

Io rendo omaggio anche a questa parte della scienza la quale ha reso grandissimi servizi al Paese. E certamente se qui mi soccorresse anche la scienza, a cui sono profano, potrei dire qualche cosa di assiomatico per convincervi di quello che dico. Ma se questo non mi è dato, ricorrerò al diritto romano, il quale ha una massima che credo possa applicarsi anche a questa materia quantunque non contempi che il giure, e rievocandola questa massima del giureconsulto romano dico: *melius est iura intacta servare, quam post vulnere causam remedium quaerere.*

Come vedete, dunque, non ho preconcetti; e neppure verso l'autorità della Giunta amministrativa, della quale ebbi ancora io, quantunque immeritevole, l'onore di far parte per parecchi anni, e quindi, anche sotto questo rapporto, parlo molto obiettivamente.

A me sembra che l'incarico dato alla Giunta amministrativa esca fuori della sua competenza. Perchè io mi avvalgo anche delle parole dell'onorevole ministro, il quale l'altro giorno ha detto che i Consigli provinciali sanitari e le Giunte amministrative non possono arrivare in tutte le parti di una Provincia, specialmente molto estesa, per vedere la situazione dei luoghi e dei servizi.

Ora come volete che la Giunta amministrativa faccia questo d'ufficio? Io non ho trovato nessun caso nella legge 1° maggio 1890 (in cui si tratta della giustizia amministrativa), non ho trovato nessun caso che accennasse a provvedimenti d'ufficio da parte della Giunta amministrativa, senza che prima sia interpellato il Consiglio comunale.

Ho visto i provvedimenti emanati dalla legge suddetta e tutti parlano di ricorsi sopra un provvedimento preso dal Consiglio comunale. Qui invece si parla di provvedimenti d'ufficio e di provvedimenti sopra ricorsi e non si dice sopra ricorsi che vengano in appello da quanto abbia deliberato in prima istanza il Consiglio comunale, ma si parla semplicemente di ricorsi. Perciò il medico condotto può andarsene direttamente, scavalcando il Consiglio comunale, alla Giunta amministrativa, la quale si capisce che provvederà anche in questo caso d'ufficio, con l'aggravante delle ragioni unilaterali che si diranno da parte dell'interessato.

Ora a me sembra che questa disposizione non corrisponda alla condizione delle cose. Noi dobbiamo pensare che se vogliamo dare al servizio sanitario, specialmente per quanto riguarda l'igiene, quell'indirizzo che si merita, non dobbiamo far gravare tutto sui Comuni, ma ci pensi lo Stato, il Governo. Vediamo *quid ferre recusent, et quid valeant* questi *humeri* comunali, che sono già tanto gravati!

Dunque, francamente, non saprei assolutamente acconciarmi a vedere inclusa questa disposizione nella legge; non so acconciarmi a votarla perchè noi parliamo di Comuni in massima, ma voi sapete che la maggior parte di essi sono miseri Comuni di

campagna e di montagna, costituiti da aggregazioni di povera gente, di piccolissimi proprietari già tanto oberati. Volete forse ancora aggravare questi poveri Comuni ed infliggere ai poveri loro abitanti nuovi oneri, i quali finiranno per depauperarli del tutto?

Francamente io penso che la Camera, in ultima analisi, vorrà fare giustizia di questo articolo che non mi spiego, in quanto che esso costituisce quasi un eccitamento alla Giunta provinciale amministrativa, alla quale si dice: guardate che i Comuni non provvedono convenientemente, provvedete voi d'ufficio.

Nei giorni scorsi abbiamo trattato di questa specie di falceia che noi facciamo senza riguardo sulla competenza dei Comuni; e mentre abbiamo tanto fatto per dare il sindaco elettivo ai Comuni, e tanto parlato dell'autonomia e delle maggiori libertà da darsi ai Comuni stessi; oggi invece noi li costringiamo in questa cuffia di ferro che va a gravare sulla parte più importante delle amministrazioni comunali e finisce in un nuovo incubo sulle tasche del contribuente.

Io francamente dico che bisognerebbe avere qualche preoccupazione o meglio ancora qualche riguardo per questi Comuni. (*Interruzioni*).

E c'è un'altra ragione per la quale non mi so spiegare questa disposizione. Io domando come e per quale motivo i medici condotti si trovano alla dipendenza dei Comuni? Essi non sono già capitati lì a caso, ma si trovano nei Comuni in forza di convenzioni, di capitolati e di contratti. Ora che cosa fate voi con questa disposizione di legge? Date facoltà alle Giunte provinciali amministrative di scindere i contratti nell'interesse di una parte sola dei contraenti; e ciò francamente mi pare che urti contro ogni dettame di giure pubblico e privato e contro ogni principio che deve informare i rapporti contrattuali, perchè noi ci imponiamo a ciò che costituisce la volontà dei contraenti. Per trovare se non una giustificazione, almeno una scusa a questo fatto bisognerebbe supporre che non ci fosse un'autorità comunale la quale avesse coscienza; credete voi che i Consigli comunali siano da mettersi in disparte così che se oggi o domani essi considerassero che un servizio meriti un compenso maggiore non lo darebbero sopra la domanda del medico condotto? Voi ben sapete che la vita dei poveri comunisti è consegnata nelle mani dei medici condotti; non dico, ciò perchè

essi possano rivalersi (*Si ride*), e che essi ispirino solamente un timore riverenziale; no, perchè essi sono invece considerati con tutto amore e con tutto rispetto; ma non andiamo troppo oltre perchè il troppo finisce per asciugare, ripeto, le tasche dei poveri contribuenti. (*Interruzioni*).

Io quindi prego il Governo e la Commissione di rinunciare a questo disposto di legge che costituisce un anacronismo ed una incongruenza, perchè il dire che le Giunte provinciali amministrative non si serviranno mai di questa disposizione è come dire che il legislatore fa delle cose che non serviranno a niente.

Ora si sa che il legislatore, per principio, ciò che fa è sempre utile e provvede a qualche cosa.

Ma quando la Giunta amministrativa volesse intervenire, interviene in una funzione che per me, lo dico ancora una volta, non è di sua competenza; non si tratta solo di andamento amministrativo, di esame del bilancio, ma del buon andamento del servizio sanitario. Ma santo Iddio, ma il servizio sanitario, la congruità o meno del buon andamento del servizio sanitario, l'esame del buon andamento del servizio sanitario è forse consegnato nel bilancio, che viene sottoposto alla Giunta amministrativa? Credo di no, perchè nel bilancio che viene all'approvazione della Giunta amministrativa, è consegnato solamente lo stipendio. Ma perchè, mi dite, abbiamo qui, degli elenchi di Comuni nei quali si danno ai medici degli stipendi molto bassi, effimeri, derisorii. Ma prima di tutto faccio osservare che qui noi abbiamo gli stipendi che si danno dai singoli Comuni, e noi sappiamo che, specialmente nei Comuni rurali, un medico condotto soddisfa a due o tre Comuni. Là d'altronde di salute ce n'è d'avanzo, l'aria è un buon coefficiente per la salute pubblica, ed i casi di malattia sono meno frequenti ed i medici possono servire parecchi Comuni contemporaneamente che così sono consorziati di fatto. È per questo che in alcuni bilanci appaiono modeste cifre, ma i medici le pigliano per ogni Comune, e cumulate riescono di qualche rilievo e poi se non è condotta piena hanno il servizio dei non poveri. Io non ho mai visto che i medici stiano poi così male come ci sono stati dipinti.

Le modeste osservazioni che sono iscritte in taluni dei bilanci comunali dipendono da questo: che vi sono meno malati, e di questo ci dovremmo rallegrare. (*Commenti — Interruzioni.*) Se un Comune iscrive poco, vuol

dire che vi sono pochi malati. Se un Comune iscrive poco, quando un medico si presenta, esamina l'elenco delle famiglie, se l'elenco delle famiglie dei poveri è minore, prende meno, ma con cognizione della cosa.

Voci. Ma no! (*Interruzioni*).

Cavagnari. Da noi avviene così. Può darsi che io non mi intenda di questa materia.

Stelluti-Scala. E mangia anche poco.

Cavagnari. Ma noi dobbiamo provvedere al servizio dei poveri. E se vi fosse una sola famiglia di poveri in un Comune, o neanche quella, (così fosse che tutte le famiglie avessero il loro pollo giornaliero) volete dolervi per questo? Vorreste dolervi se ci fossero anche poche famiglie povere? Per me questo è lo specchio, il termometro del maggiore benessere; se un Comune mette poco, poichè si comprende che il medico non è obbligato dalla necessità delle cose a accettare uno stipendio inferiore al suo servizio, si comprende che i poveri sono pochi.

Io non voglio abusare più oltre della pazienza della Camera. Dichiaro che se l'onorevole ministro e la Commissione consentono a ritirare questo articolo, potrò dire di non aver parlato invano, se non consentono non avrò che una molto modesta risorsa a soddisfazione mia, e sarà quella di votare contro, perchè io non ho nemmeno presentato un emendamento, era un articolo che andava soppresso, e non aggiungo altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Non essendo in grado di accettare tutta la domanda fatta in fine dall'onorevole Cavagnari, voglio ricorrere ad un altro mezzo: quello di procurare di persuaderlo, se vi riesco.

Una voce. Sarà difficile.

Giolitti, ministro dell'interno. La nostra legislazione, in materia di impiegati comunali, ha adottato il sistema di stabilire dei minimi di stipendio, e noi l'abbiamo fatto per i maestri e per i segretari comunali. Là era possibile il farlo perchè il segretario comunale ed il maestro non esercitano e non hanno altra entrata che quella del loro impiego, ed abbiamo stabilito il minimo necessario per vivere. Quando ci siamo trovati a fare una legge per i medici condotti noi abbiamo avuto domande da tutte le parti perchè si facesse per i medici condotti ciò che era stato fatto per i maestri e per i segretari comunali.

Ella, onorevole Cavagnari, può vedere anche dal numero stesso degli emendamenti che si sono presentati, che il desiderio di

molti dei nostri colleghi è che si stabilisca un minimo degli stipendi. Ma quando siamo stati all'atto pratico a determinare questi minimi ci siamo trovati di fronte a delle difficoltà assolutamente insuperabili perchè lo stabilire un minimo unico per tutta l'Italia urtava di fronte alla diversità immensa di condizioni tra una parte e l'altra ed anche talvolta tra Comune e Comune della stessa Provincia.

Il medico oltre ad avere lo stipendio come medico condotto ha pure i proventi dell'esercizio professionale; ora in alcuni Comuni il provento dell'esercizio professionale è cosa molto ragguardevole e allora è logico che il compenso per la cura dei poveri sia minore, ma in altri Comuni dovendosi restringere la cura ai soli poveri, il che prova che il loro numero è grandissimo, il provento dell'esercizio professionale è cosa meschina e allora è logico dare uno stipendio più alto. Posta questa condizione di cose e poichè nessuno nega che vi sono dei casi in cui lo stipendio del medico è derisorio, che il medico non è possibile che possa seriamente attendere alla cura dei poveri noi abbiamo detto: bisogna trovare qualche mezzo termine per far sì che dove il Comune deliberi uno stipendio assolutamente insufficiente, allo scopo di avere una seria cura dei poveri vi possa essere qualche autorità che vi porti rimedio. Quale poteva essere questa autorità? A noi nell'interesse dei bilanci comunali è parso che fosse miglior sistema dare questo incarico alla Giunta provinciale amministrativa la quale ha la tendenza naturale a restringere sempre le spese. Quale altra autorità noi avessimo incaricato di fissare questi minimi, probabilmente sarebbe stata più generosa verso i medici e meno ristretta verso i Comuni. Ma, dice l'onorevole Cavagnari, la Giunta provinciale amministrativa non conosce abbastanza le condizioni del servizio medico; ed è per questo appunto che noi qui abbiamo detto che deve sentire il Consiglio provinciale sanitario; così quella parte che si riferisce alla natura del servizio sanitario del Comune l'avrà dal parere del Consiglio sanitario provinciale. Noto ancora altre due circostanze. L'onorevole Cavagnari dice: ma io vorrei che la Giunta provinciale amministrativa, se le date la facoltà di alzare gli stipendi quando sono troppo bassi, avesse la facoltà di diminuirli quando fossero eccessivi.

In primo luogo la stessa legge comunale all'articolo 194 contiene questa disposizione: « sono sottoposte alla approvazione della

Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Comuni che riguardano le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni. » E siccome i contratti coi medici condotti vincolerebbero i Comuni oltre i cinque anni, questa parte delle deliberazioni comunali è già sottoposta all'esame della Giunta provinciale amministrativa.

Aggiungo ancora che quando si verrà alla discussione degli articoli che seguono io non avrei difficoltà, se la Commissione consentirà con me, di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Danieli e dall'onorevole Sanarelli, nel senso che i capitoli medici debbano essere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa per essere sicuri appunto che il Comune in questi capitoli abbia tutelato i propri interessi e non abbia fissato una retribuzione superiore a ciò che è strettamente necessario per ottenere questo servizio pubblico così essenziale come la cura dei poveri. Pregherei quindi l'onorevole Cavagnari di non essere troppo rigido al punto di non voler nulla, perchè ritenga che una volta che la legislazione nostra ha stabilito il principio di fissare un minimo per i maestri e per i segretari comunali sarebbe eccessivo non dare al medico condotto nessuna specie di garanzia.

Aggiungo che qui non si tratta solo di dare una garanzia al medico, ma si tratta di assicurare il servizio sanitario; perchè quando un Comune dà cento lire ad un medico il quale dovrebbe percorrere tutto il territorio comunale, evidentemente non si potrà da questo medico pretendere un servizio serio.

E noti l'onorevole Cavagnari che dalla statistica letta dal relatore risulta che non è mica vero che le condotte mediche meno retribuite si abbiano nei paesi dove tutti sono ricchi. Se guarda a quelle cifre, le condotte meno pagate sono nei Comuni più poveri. Ora come si può pretendere che con cento o centocinquanta lire all'anno un medico condotto faccia sul serio il suo servizio?

E come, ripeto, noi abbiamo provveduto a stabilire un minimo per i maestri e per i segretari comunali, mi pare che sia logico che la nostra legislazione sia completata con una disposizione che garantisca almeno quel tanto che è necessario alla vita, che è necessario ad assicurare il servizio sanitario. *(Bene! — Commenti).*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pinchia.

Pinchia. Dopo le parole dell'onorevole ministro dell'interno è inutile che io aggiunga che appunto tutto questo mi pareva un equivoco, in quanto che, in fondo, non si trattava che di estendere una attribuzione della Giunta provinciale amministrativa in materia di capitolati. Anche a me al primo momento la lettura dell'articolo 8, come era stato proposto, mi fece un po' impressione, ma poi mi persuasi che era necessario, anche per assicurare l'esecuzione di questa legge, dare un mezzo perchè il servizio igienico quale lo prescrive la legge potesse essere assicurato.

Qui ci troviamo dinanzi al dilemma: volete o non volete una legge la quale assicuri possibilmente il servizio di igiene del Comune? volete o non volete che i medici abbiano una retribuzione adeguata alla funzione che loro diamo? Ebbene, allora provvediamo, tanto più dopo le spiegazioni dell'onorevole ministro, tanto più che anche nella legge comunale e provinciale è già contenuta questa garanzia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Furnari.

Furnari. Anch'io consentivo nell'opinione dell'onorevole Cavagnari, ed anche a me aveva fatto impressione la dizione dell'articolo 8 così come era stato proposto, perchè ritengo che con quell'articolo non si provveda ad assicurare l'aumento di stipendio ai medici comunali, e si turbi la funzione principale delle Giunte provinciali amministrative e si venga ad incorrere anche nella violazione di quella libertà ed autonomia comunale di cui siamo sempre stati tanto teneri.

Ma le ragioni di opportunità accennate dall'onorevole ministro mi hanno anche fatto una grande impressione ed anch'io sarei quasi proclive ad accettare l'articolo nella forma proposta.

Però, per conciliare l'azione della Giunta provinciale amministrativa con la libertà dei Comuni, sottometterei tanto all'onorevole ministro dell'interno, quanto alla Commissione un emendamento il quale poi conduce sempre alle stesse finalità. Io direi: il Consiglio provinciale sanitario può invitare il Comune all'aumento in congrua misura dello stipendio; e quando il Comune si rifiuti senza ragione all'invito rivoltogli la Giunta aumenterà d'ufficio, con quel che segue, lo stipendio nel bilancio. Se si lascia l'articolo nel modo proposto, si fa a meno dell'intervento del Comune, non si ha nessun rispetto per la sua libertà di iniziativa e di deliberazione.

Cosicchè, se il ministro e la Commissione accetteranno questo mio ordine d'idee, non avrò difficoltà a votare anche l'articolo 8.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca.

Lucca. Avevo chiesto di parlare mentre parlava l'onorevole Cavagnari, perchè desideravo anch'io di poter tranquillare il mio egregio collega in questioni ospitaliere sulla portata di questo articolo, la quale credo si esageri un pochino da tutti quelli che lo vorrebbero addirittura cancellato. Non è a credere che le Giunte provinciali amministrative, quando si dovrà applicare le disposizioni dell'articolo 8, debbano venir meno al loro mandato che è quello di tutelare l'integrità dei bilanci comunali, e di vigilare perchè le spese siano temperate con le entrate.

Pinchia. Se venissero meno?

Lucca. Ci sarebbe sempre il mezzo di rimediare. (*Interruzione*).

Ma insomma allora dividiamoci nettamente tra coloro che vogliono seriamente, il miglioramento delle condizioni dei medici, e quelli che non lo vogliono. (*Nuove interruzioni*).

Mi perdonino, le questioni bisogna porle nettamente. Non si può volere l'aumento degli stipendi senza che i Comuni debbano aumentarli, salvo che non si arrivi a quello che io proponeva nella discussione generale, e vi si arriverà, cioè alla soluzione definitiva, capitale, di far diventare questo servizio una funzione di Stato. Perciò non sarà male si presentino anche inconvenienti, perchè noi fautori del concetto che questo servizio deve essere di Stato, dobbiamo dimostrare che esso non potrà proceder bene finchè sarà fatto dai Comuni.

Noi spingiamo troppo la portata di questo articolo. La Giunta provinciale amministrativa deve regolarsi, tenuto conto delle condizioni finanziarie dei Comuni. Quindi potrà avvenire che anche di fronte ad un ricorso vi si rifiuti, se le condizioni del Comune non permettono l'aumento dello stipendio. Io credo perciò che non si debba dare soverchia importanza ai timori che può destare questo articolo, salvo che, ripeto, non si voglia credere che le Giunte provinciali amministrative vengano meno al loro mandato fondamentale.

Ma credo anch'io però, come ha rilevato l'onorevole Furnari, che con la dizione di questo articolo si venga a mancare di riguardo ai Consigli comunali, perchè potrebbe avvenire che un Consiglio comunale,

invitato, si presti ad un aumento riconosciuto equo, giustificato e possibile. Solamente quando, invitato, si rifiuta, mi pare opportuno il provvedimento di ufficio. All'infuori di questo caso il provvedimento di ufficio non mi sembra nè conforme alle tradizioni della nostra vita amministrativa, nè giustificato dal fatto. Io quindi vorrei pregare l'onorevole ministro di accettare un emendamento (anzi perchè questo emendamento non abbia la sorte degli altri, prego l'onorevole ministro di formularlo lui stesso insieme con la Commissione) il quale stabilisca che la Giunta provinciale amministrativa intervenga soltanto quando vi sia un rifiuto non giustificabile da parte del Consiglio comunale. Poste le cose in questi termini, e tenuto conto dell'obbiettivo a cui tutti dobbiamo mirare, mi sembra che questo articolo possa essere approvato senza tanti contrasti e che lo stesso onorevole Cavagnari possa aderire alla mia preghiera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. Io rilevai già nella discussione generale la mia preoccupazione a proposito di questo articolo la cui oscurità non è stata chiarita punto nel nuovo testo concordato del disegno di legge. Io non credo possibile che nel pensiero del Governo e della Commissione si voglia rovesciare tutto il nostro diritto pubblico amministrativo. Non credo possibile che questo articolo si debba riferire ed applicare ai contratti vigenti fra Comuni e medici. Concepire che un ente di tutela abbia il potere di aggravare patti esistenti, garantiti dal codice comune, senza il consenso delle parti interessate, mi par che vada al di là di ogni giusta riflessione. Tanto mi parve facesse impressione la mia osservazione a questo riguardo, che sentii da ogni banco, e dallo stesso banco della Commissione, asserire che l'articolo si riferisce solo ai capitoli per le condotte che si renderanno vacanti. La legge non deve avere effetto retroattivo e tanto meno lo deve avere contro l'assenso del Comune che ha stipulato il patto. Se la stabilità dello stipendio del medico è diritto del medico verso il Comune deve esserlo del pari per il Comune verso il medico.

Le considerazioni dell'onorevole Pinchia e dell'onorevole ministro sono giuste per quanto concerne lo spirito della disposizione. Certo, una volta che si rinuncia a stabilire un minimo di stipendio, una disposizione che per il futuro tuteli l'interesse del me-

dico è necessaria, ma non per questo dobbiamo mutare le basi del nostro diritto amministrativo. Obblighiamo i Comuni a rivedere i capitoli, stabiliamo, per massima, che non possano essere aperti nuovi concorsi se non su capitoli approvati dalla Giunta provinciale amministrativa; e poichè le disposizioni dell'articolo 13 sono sufficienti a ciò, sopprimiamo senz'altro l'articolo 8.

La soppressione dell'articolo 8 può accettarsi per siffatte garanzie dell'articolo 13 da specificare ulteriormente col tener conto di tutte le altre contenute nell'articolo 8 medesimo.

Non posso nemmeno accedere all'opinione dell'onorevole Arnaboldi, nonostante che l'emendamento da lui proposto sia stato accettato dall'onorevole ministro. L'appello al Consiglio superiore di sanità nelle controversie nascenti per l'applicazione dell'articolo 8 non ha, per me, senso logico. Non posso ammettere che si ricorra in appello al Consiglio superiore di sanità sopra pure questioni d'indole economica e finanziaria dei Comuni.

Giolitti, ministro dell'interno. Si tratta di assicurare il servizio sanitario e non di una semplice questione di bilancio.

Stelluti-Scala. Ma il Consiglio superiore di sanità verrebbe a costituirsi giudice del bilancio del Comune (*Commenti*). Io capirei piuttosto l'ordinario appello al Governo del Re il quale deciderebbe dopo sentito il Consiglio di Stato.

Concludendo, io credo che se il Governo e la Commissione si mettono d'accordo nel migliorare ed estendere la dizione dell'articolo 13, là dove si parla dei poteri della Giunta provinciale amministrativa per l'approvazione dei capitoli, poteri da estendersi anche in merito degli stipendi, noi potremo anche sopprimere l'articolo evitando una questione che può creare ostacoli alla approvazione della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Scalea.

Di Scalea. A me sembra che l'articolo 8 sia superfluo o incompleto e perciò mi avvicino alla proposta fatta dall'onorevole Stelluti-Scala di sopprimerlo, salvo a modificare l'articolo 13.

Anzitutto desidererei sapere se il ricorso in appello sarà fatto da un elettore, da un contribuente oppure...

Voci dal banco della Commissione. Dal medico.

Di Scalea. Dal medico?... ma allora non

capisco più niente, perchè il medico ha un contratto col Comune, assume l'obbligo di prestare un dato servizio a certe condizioni. E il medico ricorrerà contro il contratto stipulato col Comune? Ma allora esso distruggerà ciò che ha firmato e pattuito. (*Interruzioni — Commenti*).

Durante il contratto il medico non può ricorrere; alla scadenza potrà andarsene o chiedere migliori patti, ma durante il contratto no. E poi: se un medico di maggior valore offre l'opera sua alle stesse condizioni del medico in ufficio, cosa farà allora la Giunta amministrativa? Parliamoci chiaro: se il medico avrà aderenze presso di essa (io naturalmente parlo dei membri elettivi perchè nonostante quello che si dice delle influenze governative ho sempre visto i membri non elettivi molto più sereni ed imparziali di quelli elettivi nelle Giunte provinciali), se il medico in ufficio avrà aderenze potrà vincerla contro colui che offre l'opera sua per la stessa retribuzione; altrimenti rimarrà vittima di sopraffazioni.

Si dice: se non ricorre il medico, ricorre un cittadino; ma sapete allora cosa avviene, perchè è inutile fare della rettorica sulla retribuzione dei medici, visto che la legge dovrà essere applicata a tutta Italia?

Avverrà che si acuiranno le questioni locali anche per lo stipendio del medico: un paese si dividerà in partiti per dare al medico trecento o cinquecento lire. Rilevate poi questa strana cosa: che dove i bilanci dei Comuni sono più grossi come in città numerose per popolazione, gli stipendi dei medici sono più piccoli, e questo è logico. Perchè nelle grandi città il medico si fa una clientela e guadagna abbastanza e così il Comune può anche dargli soltanto una paga limitata. (*Interruzioni — Commenti*).

Per esempio, nel comune di Palermo a un medico si possono dare cinque o seicento lire perchè si è poi certi che ne guadagna altre quattro o cinque mila, ma in un Comune di montagna evidentemente il medico bisogna pagarlo molto di più perchè egli non ha nella sua condotta le risorse che può avere un medico di città. Questo è dunque un argomento di per sé contraddittorio nei suoi termini: in un Comune maggiore e più popoloso un medico può essere pagato anche di meno di un altro che si trovi in un piccolo centro, questa è la verità.

Ora poichè è molto difficile legiferare in questa materia, difficilissimo poi stabilire criteri generali, noi potremmo benissimo rimandare la questione all'articolo 13, soppri-

mendo l'articolo 8. Perchè io non so poi come Governo e Commissione potrebbero modificare queste disposizioni e come potrebbero poi attuarsi anche quando noi le avessimo codificate.

Se Governo e Commissione riesciranno a darmi chiarimenti tali che tranquillino la mia coscienza, allora voterò l'articolo; altrimenti mi unirò all'onorevole Stelluti-Scala per chiederne la soppressione, salvo che Governo e Commissione non vogliano stabilire essi un minimo di stipendio per i medici condotti, il che risolverebbe forse la questione nel modo più equo e giusto. (*Commenti — Conversazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Manna.

Manna. Io vorrei domandare un chiarimento all'onorevole ministro e alla Commissione e poi proporre lievi modificazioni all'articolo 8.

Questo articolo contempla il caso di aumento di stipendio o di assegno al medico in corso di contratto, o no?

Stelluti-Scala. E la questione mia.

Manna. Se è in corso di contratto, io comprendo come esso debba rimanere, perchè potrebbe riferirsi, ad esempio, ad un medico che ha acquistato la stabilità. Che se dovesse limitarsi ai nuovi capitolati, allora l'articolo 13 che forma parte delle disposizioni transitorie, e che invece dovrebbe far parte della legge come articolo aggiuntivo, provvederebbe, e l'articolo 8 sarebbe inutile. E allora, se l'articolo 8, per avere un significato, deve unicamente riferirsi ad aumenti in corso di contratto, ad evitare gli inconvenienti a cui, non senza ragione, ha accennato l'onorevole Di Scalea, io proporrei, e non vi sarebbe nulla in contrario, di eliminare le parole « d'ufficio, o sopra ricorso ». Basta dire: « la Giunta provinciale amministrativa può aumentare a congrua misura, sentito il Consiglio provinciale sanitario... »; se non che bisogna aggiungere le parole « ed il Consiglio comunale nelle sue osservazioni » perchè è giusto che almeno il Consiglio comunale, anche se si è rifiutato dopo il parere del Consiglio provinciale sanitario, dica il motivo del suo rifiuto.

Io dunque propongo un'aggiunta ed una eliminazione, la quale ultima tanto più mi sembra opportuna dopo l'interruzione dell'onorevole Celli, (*magna pars* di questa legge) il quale crede che il ricorso in parola debba essere quello del medico condotto, e non è conveniente che la legge prevegga esplicitamente il caso di un contraente che insorga contro il patto legalmente stipulato.

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. Rispondo subito alla domanda dell'onorevole Manna.

Questo articolo si riferisce ai contratti nuovi, non a quelli vecchi, perchè se noi mutassimo lo stipendio dei medici in corso, si verrebbe a costituire un nuovo contratto, ed allora si dovrebbe riaprire il concorso il che sarebbe grave per i medici già in possesso del diritto alla stabilità. Per conseguenza questo è nelle disposizioni normali che hanno il loro effetto d' ora in poi e quindi non ho nessuna difficoltà...

Manna. Allora c'è l'articolo 13.

Una volta che la Giunta provinciale amministrativa deve approvare il capitolato, basta l'articolo 13.

Giolitti, ministro dell'interno. Adagio; è necessario stabilire che la Giunta provinciale amministrativa può aumentare gli stipendi, altrimenti la facoltà rivedere i capitolati, nel linguaggio solito della Giunta provinciale amministrativa, è sempre interpretata nel senso che li possa diminuire. (*Interruzioni*).

Se un Comune presentasse alla Giunta provinciale amministrativa un contratto di condotta medica con uno stipendio insufficiente, ma accettato dal medico, la Giunta provinciale amministrativa, se non c'è una disposizione espressa di legge, non si riterrebbe mai autorizzata ad aumentarlo.

Quindi è necessario dire che può aumentare gli stipendi con queste garanzie che abbiamo stabilito qui. La revisione si riferisce agli altri fatti, alle garanzie od altro, ma sulla misura dello stipendio è bene essere chiari e dirlo in questo articolo.

Io però non ho difficoltà ad accettare la soppressione delle parole: « d'ufficio, o sopra ricorso, » proposta dall'onorevole Manna, perchè mi pare che, anzi, senza quelle parole, l'articolo riesca più chiaro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Celli, presidente della Commissione. Qui siamo in una delle controversie nelle quali la doppia corrente è evidente; e la Commissione si è trovata proprio in mezzo a due fuochi: da una parte, quelli che, molte volte, più a parole, che a fatti, vogliono il bene dei medici, e dall'altra quelli che assolutamente non vogliono si tocchi quest'arca santa dell'autonomia delle autorità comunali. Come uscire da questi due fuochi dal momento che tutti i medici d'Italia, in coro,

anche quelli che lo fanno contro il proprio interesse, domandavano questo minimo di stipendio? È venuto quest'articolo 8 come un correttivo: esso è quello che si può fare di meno peggio. Però vorrei che questo articolo fosse veramente utile pel medico e pel servizio sanitario. Vorrei far riflettere al ministro dell'interno, che in certi casi anche durante il servizio, durante il contratto, possono aversi tali cambiamenti, per cui si renda necessario di aumentare lo stipendio.

Giolitti, ministro dell'interno. Allora si fa un concorso.

Celli, presidente della Commissione. L'onorevole Di Scalea ha citato un caso, che è molto comune, in quei luoghi dove ci sono troppi medici, come in Sicilia. Ci sono dei medici che giocano al ribasso, che prestano le loro cure sempre per meno, e che sono arrivati perfino a domandare stipendi inverosimili, in questa lotta per la loro vita.

Una voce a sinistra. È segno che stanno bene.

Celli, presidente della Commissione. È segno che non hanno di meglio per vivere. E come fanno il servizio, lasciamolo andare. Ma ci sono altri casi in cui è necessario aumentare lo stipendio. Dove la concorrenza non c'è, e il medico se ne vuole andare, il Comune può essere renitente a fare la proposta di aumento; ed allora viene il caso che, per un medico che ha già il suo contratto a vita, la Giunta provinciale amministrativa possa proporre un aumento di stipendio. Pregherei dunque il ministro di non limitare troppo la portata di questo articolo; tanto più che vi è l'articolo 13 con l'aggiunta dell'onorevole Danieli, che abbiamo dichiarato di accettare, che renderebbe inutile l'articolo 8, se dovesse riflettere soltanto nuovi patti contrattuali. Lasciamo questo spiraglio, pel caso che si debba migliorare la posizione di un medico, in un luogo dove non sia possibile trovar di meglio, dove il Comune s'intesti a non volerlo pagare di più, e dove non ci sia quella concorrenza spietata a cui accennava l'onorevole Di Scalea; perchè, se noi ci limitiamo ai nuovi capitolati d'appalto, basta l'aggiunta dell'onorevole Danieli.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Giolitti, ministro dell'interno. È bene esser chiarissimi in questa materia. (*Benissimo!*). L'aggiunta proposta dall'onorevole Danieli direbbe così: « Tutti i capitolati devono es-

sere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità. » Ora nella facoltà di approvare un capitolato è implicita un'altra facoltà: quella di disapprovarlo; ma non quella di aumentare uno stipendio che fosse stato pattuito fra un Comune ed un medico. Quindi, se noi ci limitassimo ad ammettere nell'articolo 13 l'aggiunta dell'onorevole Danieli, noi non arriveremmo che a questa conclusione: che la Giunta provinciale amministrativa possa dire: questo stipendio che voi avete pattuito col medico, è insufficiente ad assicurare una buona cura dei poveri. Questo non basterebbe e quindi è necessario un articolo che dica espressamente che, quando concorrano le condizioni che sono indicate nell'articolo 8, con le garanzie che sono stabilite in questo stesso articolo, la Giunta può aumentare lo stipendio del medico. (*Benissimo!*).

Voci. Pel futuro.

Giolitti, ministro dell'interno. Pel futuro. Si rassicurino gli oppositori; io non intendo esagerare fino ad ammettere che la Giunta provinciale amministrativa possa ora aumentare lo stipendio dei medici che sono in funzione, senza che si faccia un nuovo concorso. (*Bravo!*). Perchè, se un Comune paga 200 lire ad un medico, e la Giunta provinciale amministrativa dice: per assicurare un buon servizio ci vogliono 1000 lire di stipendio; io sono di accordo che questo Comune che spende 1000 lire, procuri di spenderle meglio che può, e quindi apra un concorso per vedere se qualcuno si presenti.

Manna. Ma se è a vita!

Giolitti, ministro dell'interno. Non è possibile rimediare subito a tutto, al futuro ed al passato nello stesso tempo. Non abbiamo il diritto di ammettere che la Giunta provinciale amministrativa faccia dei regali puri e semplici. (*Benissimo!*). Non è possibile togliere di mezzo il Comune.

Che per l'avvenire, quando si debba provvedere ad una condotta medica, la Giunta provinciale amministrativa possa imporre uno stipendio maggiore, mi pare logico, ma il volere ora coi contratti esistenti che ai medici che si sono contentati di 200 lire, vale a dire che non fanno nessun servizio reale, si dia 1000 lire, senza nessun aumento, nessun miglioramento nelle condizioni della condotta medica, mi pare che sarebbe un regalo non giustificato. È per questo che quest'articolo, che sta nelle condizioni generali, si riferisce alle condotte che si dovranno in avvenire conferire. (*Commenti*). Ri-

peto quello che dissi prima, che l'aggiunta dell'onorevole Danieli da per sé stessa non basterebbe a raggiungere questo scopo, perchè la facoltà di approvare i capitolati non implicherebbe la facoltà di concordare la misura dello stipendio, concordato fra Comune e medico.

Presidente. L'onorevole Furnari ha presentato a questo articolo il seguente emendamento sostitutivo:

« L'indennità dell'ufficiale sanitario non potrà esser minore di lire cento all'anno. Tanto il medico-chirurgo condotto, quanto l'ufficiale sanitario avranno diritto all'aumento di un decimo sullo stipendio iniziale ad ogni sessennio e per tre soli sessenni. »

Furnari. Non v'insisto.

Presidente. L'onorevole Falconi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« In ogni Provincia il Consiglio provinciale, avuto il parere del Consiglio provinciale sanitario e della Giunta provinciale amministrativa, stabilirà il minimo degli stipendi dei medici condotti e per gli ufficiali sanitari, con distinzione quanto alle condotte mediche fra condotte piene e condotte per soli poveri, classificando i Comuni o Consorzi in categorie, tenuto conto delle loro condizioni finanziarie, dell'opera richiesta ai medici condotti e agli ufficiali sanitari, e di ogni altra circostanza. »

Onorevole Falconi, lo mantiene?

Falconi Gaetano. Sono profondamente convinto che si dovrebbero stabilire i minimi dello stipendio; e questo è il concetto che informava il mio emendamento; ma dal momento che l'onorevole ministro non lo accetta, io, che fui così ingenuo di presentarlo, ho la prudenza di ritirarlo.

Presidente. L'onorevole Arnaboldi ha proposto i seguenti due emendamenti:

« Dopo le parole: la retribuzione dei medici condotti, aggiungere: quando questa sia inferiore a lire 600. »

« In fine aggiungere il seguente comma: A queste deliberazioni della Giunta amministrativa è sempre però data facoltà di ricorso da parte dei Comuni al Consiglio superiore di sanità. »

L'onorevole Arnaboldi ha facoltà di svolgerli.

Arnaboldi. Io ho presentato due emendamenti a questo articolo: il Governo non accetta il primo, ma ha dichiarato di accettare il secondo. Ora io vorrei fare osservare al Governo ed all'onorevole Rampoldi che mi hanno frainteso, e che il mio primo emendamento aveva per scopo di venire ad una transazione. Mi pareva opportuno, a togliere i dissidi che possono nascere nell'applicazione della legge, di stabilire un minimo. Aggiungo che anch'io aveva osservato la tabella B. annessa

alla legge relativa ai limiti degli stipendi, e avevo rilevato la necessità assoluta di un aumento; ma fra le cifre citate nella tabella e quella proposta da me la differenza mi pareva abbastanza significativa; quindi mi pareva che sarebbe stato bene accettare questo emendamento che aveva il limite in 600 lire. Ma poichè con l'accettazione del secondo emendamento indirettamente si raggiunge il mio scopo, che è quello di poter dare facoltà ai Comuni di reclamare quando nell'applicazione della legge si verificassero abusi, sono disposto a ritirare il primo emendamento mantenendo il secondo che è stato accettato dal Governo.

Presidente. Gli onorevoli Cuzzi e Pozzo Marco hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Il medico condotto e l'ufficiale sanitario, i quali abbiano acquistato diritto alla stabilità in un Comune o Consorzio, avranno diritto all'aumento di un decimo dello stipendio iniziale ogni quinquennio.

E' presente l'onorevole Cuzzi?

(Non è presente).

L'onorevole Pozzo Marco è presente?

(Non è presente).

Allora questo emendamento s'intende ritirato.

Rampoldi. Chiedo di parlare,

Presidente. Ha un emendamento a questo articolo?

Rampoldi. Io ho fatto una proposta modificativa all'emendamento dell'onorevole Arnaboldi.

Presidente. Io non posso tener conto di questa sua proposta se non è sottoscritta almeno da dieci deputati.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Giolitti, ministro dell'interno. Io pregherei l'onorevole Rampoldi di non insistere nel suo emendamento, perchè il Governo in questo caso non farebbe che eseguire il parere del Consiglio superiore di sanità. E poichè siamo in materia di giurisdizione, è meglio stabilire che addirittura il Consiglio superiore di sanità sia quello che deve pronunziare in appello in questa materia.

Presidente. Onorevole Rampoldi, ha inteso ciò che ha detto l'onorevole ministro?

Rampoldi. Io vorrei insistere, specialmente, dopo la difesa che ne ha fatta l'onorevole Stelluti-Scala e mi parrebbe il mio emendamento conforme a tutta la nostra consuetu-

dine amministrativa; ma poichè l'onorevole ministro non accetta, lo abbandono.

Borsarelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Borsarelli. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, e che abbiamo ascoltato con piacere, mi pare che l'articolo 8, così com'è, non si possa mettere in votazione.

E poichè ho facoltà di parlare, mi permetto di rivolgere un'altra domanda all'onorevole ministro. Qui, secondo me, si presenta un dilemma: o queste disposizioni si devono applicare ai contratti vigenti, o si devono applicare ai contratti nuovi. L'onorevole ministro, rispondendo ad altri oratori, ha già preventivamente risposto alla domanda, che io volevo sottoporgli, escludendo, con mia grande soddisfazione, l'effetto retroattivo per i contratti in corso e dicendo che questa disposizione dell'articolo 8 in nessun caso si sarebbe potuta applicare ai contratti vigenti. E questo è giusto. Inquantochè io avrei potuto chiedere a lui in questa ipotesi: Perchè questa facoltà non si riconosce, per equità di trattamento, anche ai Comuni? Perchè, mentre si ammette che un medico o un ufficiale sanitario possa ricorrere contro il Comune, non si ammette che alla sua volta il Comune possa ricorrere contro il medico?

Qui mi viene in acconcio di rispondere agli onorevoli Celli e Lucca, i quali hanno detto che bisogna scindere quelli che vogliono il miglioramento dei medici, da quelli che non lo vogliono. Qui non si tratta di migliorare o di peggiorare la condizione dei medici; questa legge provvede a migliorare il servizio sanitario dei Comuni.

Ma vediamo a che si riduce la questione, dal momento che si esclude che questo articolo possa riguardare i contratti vigenti. Si applicherà dunque solo ai contratti nuovi. Ed allora qual'è l'effetto di questo articolo? L'intervento di un terzo nel contratto.

Viene così diminuita l'autonomia del Comune, la sua libertà di agire verso un altro contraente. Vuol Ella, onorevole ministro, dare a quest'articolo siffatta portata? Ma allora bisognerà dire che in un contratto col medico il Comune non è più libero di trattare.

Giolitti, ministro dell'interno. Ho già spiegato due volte quest'argomento!

Borsarelli. Quando quest'articolo non sia formulato diversamente, a me pare che sia impossibile così accettarlo come rifiutarlo. Rifiutarlo non mi piace in nessun modo; accettarlo così, non mi pare cosa logica e

chiara, perciò pregavo l'onorevole ministro di voler dare questo chiarimento che a me manca.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Ho detto due volte questo, che noi, come ha riconosciuto lo stesso onorevole Borsarelli, ci prefiggiamo di occuparci, non tanto delle persone dei medici, quanto del servizio sanitario. Ora i contratti esistenti sono regolari e non c'è niente da preoccuparci, ma per l'avvenire, quando ci sarà bisogno di provvedere per la nomina di un medico, noi vogliamo che ci sia una retribuzione tale che assicuri il servizio sanitario.

Ora se un Comune pretende di trovare un medico con cento o con duecento lire, come abbiamo visto che è avvenuto in molti luoghi, la Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio provinciale sanitario, potrà trovare che con duecento lire non si può provvedere al servizio dei poveri ed aumenterà lo stipendio. Ecco tutto; del resto credo che la Commissione abbia modificato in qualche parte l'articolo in modo che il dubbio non possa avvenire.

Borsarelli. Terrà anche conto dei Consorzi.

Giolitti, ministro dell'interno. È naturale, di tutti i medici condotti, anche quelli dei Consorzi.

Presidente. Dunque l'articolo 8 così come è stato nuovamente formulato è il seguente:

« Ad assicurare un regolare e completo servizio di assistenza medico-chirurgica, la Giunta provinciale amministrativa può aumentare a congrua misura, sentito il Consiglio provinciale sanitario e il Consiglio comunale, la retribuzione dei medici condotti, tenuto conto delle condizioni finanziarie del Comune o Consorzio, dell'importanza dell'opera richiesta al medico e di tutte le altre fonti di reddito professionale del medico stesso. Eguale facoltà circa alla misura della indennità da corrispondersi all'ufficiale sanitario, avrà la Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio provinciale sanitario e il Consiglio comunale.

« A queste deliberazioni della Giunta amministrativa è sempre però data facoltà di ricorso da parte dei Comuni al Consiglio superiore di sanità. »

Quest'ultima parte è costituita dall'aggiunta dell'onorevole Arnaboldi.

Pongo a partito l'articolo 8 così modificato.

(È approvato).

Ora viene un articolo aggiuntivo 8-bis che è il seguente:

« Il medico condotto che, ottenuta la stabilità in un Comune o in un Consorzio, vi continua regolare servizio, ha diritto all'aumento di un decimo dello stipendio iniziale ogni sessennio. »

Questo articolo è proposto dagli onorevoli Sanarelli, Ghigi, Santini, Turati, Lojodice, De Seta, Soggi, Basetti, Callaini, Danieli, Rampoldi, Altobelli, Valli Eugenio, Credaro.

Santini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Santini. Il testo di questo emendamento è così chiaro che io ritengo che non abbia bisogno di molte parole per illustrarlo. Io credo che l'onorevole ministro dell'interno potrebbe mostrarsi meno refrattario in proposito tanto più che il disposto dell'articolo mi pare non debba gravare di molto l'amministrazione dei Comuni.

E giacché sono sull'argomento mi sia lecito di fare un'osservazione. L'onorevole Giolitti ha detto molto lucidamente che voleva fare per i medici condotti quello che si è fatto per i segretari comunali e per i maestri. Ora ai maestri e ai segretari comunali si sono concedati i ribassi ferroviari, vegga dunque l'onorevole Giolitti di provvedere e far l'onore ai medici condotti che hanno una laurea di metterli al livello dei maestri e dei segretari che non l'hanno per ciò che riguarda i ribassi ferroviari. L'onorevole Giolitti poi non vuol mandare i medici in licenza..... (*Interruzioni*) essi non simuleranno mai di essere ammalati e d'altra parte andranno così raramente in ferrovia che questi ribassi costituiranno una ben piccola cosa.

E giacché sono sull'argomento dei medici dirò anche una parola a favore della classe dei farmacisti (*Oh oh!*), che l'onorevole Mazziotti nella sua disgraziata risposta alla mia interpellanza fulminò dei suoi fulmini veramente poco tonanti. (*Si ride. — Interruzioni*).

Si faccia almeno in modo che i farmacisti non abbiano la concorrenza dei venditori comuni. La vendita delle specialità ha rovinato l'esercizio della farmacia. Vegga perciò l'onorevole Giolitti di fare in modo che la vendita abusiva dei medicinali abbia a cessare e noi gliene saremo grati. In questo momento ci ricordiamo di essere medici e non uomini politici.

Del resto mantengo l'emendamento, pure essendo certo che al pari degli altri naufragherà, ossequiente al principio che

quando un emendamento è presentato, coloro che lo hanno firmato debbono votarlo e non squagliarsi, pago se avrà soltanto il modesto voto mio che sarà in ogni modo il voto di un vinto.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro dell'interno. La questione sollevata dall'onorevole Santini è in sostanza la riproduzione della questione del minimo degli stipendi che abbiamo già discussa.

Ora dico francamente che non sono favorevole a questo aumento sessennale, perchè, fino a che uno seguita a fare lo stesso lavoro, non trovo ragione perchè gli si debba aumentare lo stipendio.

Santini. Ma gli ufficiali e tutti gli altri impiegati!

Giolitti, ministro dell'interno. Io non ho alcuna responsabilità nell'averlo dato, perchè, francamente, credo che sia la cosa meno ragionevole del mondo!

Santini. Allora aboliamolo a tutti!

Una voce a sinistra. Magari!

Giolitti, ministro dell'interno. Io osservo che se il medico condotto è di valore, aumenterà la sua clientela e potrà migliorare così la sua condizione se si tratta di Comuni ricchi, ma se si tratta di Comuni poveri, dove troveranno questi i mezzi per l'aumento sessennale? Bisognerebbe stabilire che si aumentasse anche l'imposta ogni sessennio, perchè necessariamente da qualche parte il Comune bisogna che tragga i mezzi necessari.

L'onorevole Santini mi ha poi raccomandato di procurare che i medi ciondotti possano fruire dei ribassi ferroviari.

Noi in Italia ormai siamo a questo: che sono in piccola minoranza i viaggiatori che pagano tariffa intera! (*Approvazioni*). La maggior parte paga la tariffa ridotta. Io credo che in questa materia ci sarebbe una cosa sola da fare: sopprimere tutte le eccezioni e ridurre la tariffa per tutti i cittadini. (*Approvazioni*). Credo sarebbe la più logica di tutte le soluzioni.

Voci. È vero, è vero!

Santini. Ma poichè non è soppressa, la dia anche ai medici!

Stelluti-Scala. Ma una quantità di medici viaggiano gratis.

Santini. Quelli sono i ricchi!

Giolitti, ministro dell'interno. E per completare la mia risposta all'onorevole Santini, dirò che quanto ai farmacisti quello che

posso fare è di procurare che siano eseguite le leggi che puniscono chi esercita illegittimamente la farmacia; ma il correggere il testo della legge, ho dimostrato in una delle sedute passate, come hanno domandato i farmacisti, sarebbe renderla ancora meno efficace di quello che è. Perchè, nientemeno, domanderebbero questo: che invece di porre in contravvenzione coloro che vendono medicinali in dose o forma di medicamento, che è la formula nota, si dicesse: che vendono medicinali a scopo di cura. Cosicché il venditore privato, il droghiere incorrerebbero in contravvenzione solo quando colui che compra ha l'intenzione di servirsi del medicinale a scopo di cura. Non ci sarebbe più un contravventore condannato, perchè si condannerebbe solamente il contravventore il quale sa che colui che compra ha una data intenzione! Sarebbe rendere la legge più inapplicabile di quello che è.

Io ripeto, quindi, che ciò che posso fare per i farmacisti, è di vigilare attentamente perchè siano puniti coloro che contravvengono alle disposizioni della legge sanitaria.

Presidente. Onorevole Santini, insiste nel suo articolo aggiuntivo?

Santini. Insisto.

Presidente. Gli altri proponenti non insistono?

Santini. Io insisto per conto mio, perchè non trovo serio che, dopo presentato un emendamento, perchè non piace al ministro si ritiri.

Presidente. Dunque lo mantiene per suo conto?

Santini. Sì, per me solo.

Presidente. Gli altri firmatari non insistendo, è sufficiente la firma dell'onorevole Santini solamente, per mantener viva la proposta.

La Commissione ed il Governo non accettano questo articolo aggiuntivo. Lo pongo a partito.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Art. 9.

« Il medico condotto licenziato durante il periodo di esperimento e poi riassunto in servizio nello stesso Comune o consorzio di Comuni, con o senza interruzione, congiunge al nuovo il precedente servizio, agli effetti del compimento del periodo di prova. »

A questo articolo 9 è stata presentata dagli onorevoli Albertoni, Bossi, Agnini, Sanarelli e Credaro la seguente aggiunta: « I medici condotti della Provincia eleggono, ogni tre anni due loro rappresentanti al

Consiglio provinciale di sanità in aggiunta ai componenti attuali. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Credaro per isvolgere questo emendamento.

Credaro. Secondo la legge vigente il Consiglio provinciale sanitario è composto di due medici, di due veterinari, di un chimico-farmacista, di un ingegnere, di due cultori di scienze amministrative, i quali tutti sono nominati con decreto del ministro dell'interno su proposta del prefetto della Provincia. Il Consiglio provinciale sanitario, in virtù dell'articolo 4 dell'attuale legge, che noi abbiamo votato, acquista una funzione fondamentale d'alta importanza, perchè deve nominare la Commissione giudicatrice, che proporrà al Consiglio comunale i più meritevoli, tra i quali il Consiglio deve fare la scelta. Evidentemente il Consiglio provinciale sanitario è il padrone della situazione. Pare quindi a me ed ai miei colleghi che, dato questo aumento di funzioni, non debba il Consiglio essere abbandonato interamente alla iniziativa del Governo; pare a noi che i medici, che in questa materia sono più interessati di ogni altra classe di persone, debbano avere la loro rappresentanza.

La cosa è tanto più ragionevole e più rispondente ai concetti democratici della riforma, in quanto che una disposizione analoga esiste già pel Consiglio provinciale scolastico, dove la Provincia e il Capoluogo della Provincia eleggono due rappresentanti. Anche in tutte le altre leggi, che abbiamo fatto in questi ultimi anni, a far parte delle Commissioni furono sempre chiamati anche i rappresentanti degli interessati. Qui abbiamo da una parte il lavoro del medico, dall'altra, in certo modo, il capitalista, rappresentato dal Comune e dal Governo. È bene che nel Consiglio provinciale sanitario si trovino di fronte gli uni agli altri. Ritengo perciò che il Governo vorrà accettare questa proposta. Si potrebbe fare una obiezione di forma, e la prevedo: non « *est hic locus* »; ma io ritengo che questa obiezione non possa avere molta forza. In questa legge, in cui c'è materia molto diversa e tendenza inglese, una modificazione di questa natura mi pare che sia resa necessaria, se noi non vogliamo andare incontro a gravi inconvenienti. Perciò io prego l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione di aderire alla proposta, che io faccio insieme con altri colleghi.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare, onorevole ministro.

Giolitti, ministro dell'interno. L'onorevole Credaro ha prevenuto una delle obiezioni che io mi proponevo di fargli. Noi abbiamo limitato il compito di questa legge a certi determinati punti. Se noi volessimo rifare la composizione dei Consigli provinciali sanitari, credo bisognerebbe procedere con criteri molto più larghi che non l'aggiunta sola di alcuni membri.

L'onorevole Credaro ha ricordato che nei Consigli provinciali scolastici interviene la Provincia, ed io posso anche ammettere che in una legge la quale riordini i Consigli provinciali sanitari entri la Provincia, ma come non entrano i maestri ad eleggere i membri del Consiglio scolastico, così non vedo ragione perchè debbano entrare i medici ad eleggere i membri del Consiglio provinciale sanitario.

Per me i medici sono coloro che devono essere più direttamente vigilati dal Consiglio provinciale sanitario, e non vedo la ragione perchè debbano essi stessi nominare coloro che sono incaricati di vigilarli: non mi parrebbe un ordinamento logico. Del resto qui si è venuti da una parte a sostenere la tesi giustissima che la questione di sanità pubblica è soprattutto una questione di Stato, ed io lo ritengo ed ho dichiarato che credo che l'avviamento successivo della nostra legislazione sarà sempre più in questo senso.

Io realmente credo che non sia opportuno ora esaminare questa questione; ma se noi volessimo andare a modificare la composizione dei Consigli provinciali sanitari, bisognerebbe fare la modificazione su tutt'altra base. Accetterei l'elemento elettivo, ma elemento che rappresenti gli interessi delle popolazioni, gli interessi della sanità pubblica, non l'elemento di coloro sui quali soprattutto deve esercitarsi la vigilanza del Consiglio. Io anzi credo che di tutti la meno indicata per scegliere il Consiglio provinciale sanitario sia la classe dei medici condotti, che deve essere vigilata da questo Consiglio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Celli, presidente della Commissione. Io personalmente sono favorevole al concetto informatore dell'emendamento Credaro, anzi vado più in su: credo che anche il Consiglio superiore di sanità dovrebbe avere degli elementi elettivi. Non solo dunque il Consiglio provinciale di sanità ma anche il Consiglio superiore, analogamente a quello che vediamo per esempio, per il Consiglio superiore dell'istruzione. E credo che in una

nuova riforma della legge sanitaria si debba arrivare a questo, di rendere in parte, per la metà per esempio, elettivi i corpi consultivi. Però in questa occasione, in questa legge, io non credo che si possa fare questa riforma, la quale così come Ella, amico Credaro, e i suoi colleghi l'hanno presentata sarebbe incompleta, perchè si preoccuperebbe soltanto di rendere elettivo in parte, in troppo poca parte, il Consiglio provinciale di sanità, mentre rimarrebbe tal quale il Consiglio superiore, che è quello a cui vanno poi tutte le controversie: vede che non ci sarebbe armonia nella legge. Del resto ha dichiarato anche il ministro dell'interno che bisogna assolutamente aumentare queste nuove forze elettive dei corpi consultivi, e di questo lo lodo e prendo atto.

Presidente. L'onorevole Credaro ha facoltà di parlare.

Credaro. Una avvertenza sola. In alcuni casi i maestri partecipano al Consiglio provinciale scolastico, allorchando si tratta di giudicare disciplinarmente i maestri stessi. Questa è un'osservazione.

L'altra osservazione è questa. Ritengo molto pericoloso l'avocare indirettamente allo Stato, come avviene in questa legge, la nomina dei medici condotti. Questa legge potrà avere una portata politica di cui noi oggi non abbiamo un concetto ben chiaro e preciso. Voterò quindi contro l'articolo di legge.

Presidente. Dunque non insiste, onorevole Credaro?

Credaro. Insisto.

Bertesi. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Bertesi. Come temperamento si potrebbe modificare in questo senso l'emendamento svolto dall'onorevole Credaro: egli ha proposto di aggiungere al Consiglio provinciale sanitario due medici condotti; ora si potrebbe dire « due medici condotti per quanto riguarda l'elezione della Commissione. »

Così non si altererebbe la composizione del Consiglio, ma si aggiungerebbero i due medici solo quando si tratta di eleggere quella tale Commissione. *(Interruzione del deputato Stelluti-Scala).*

Il pericolo è questo, e l'ha accennato chiaramente l'onorevole Credaro: i medici debbono essere vigilati, ma debbono anche tutelare il loro interesse di classe, il quale importa che essi abbiano almeno un concetto dei criteri, che si sono seguiti in quella Commissione che li deve giudicare.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Giolitti, ministro dell'interno. Vede, onorevole Bertesi, il suo scopo sarebbe questo, di fare sì che coloro i quali debbono essere giudicati concorrano a nominare la Commissione. Ora, siccome l'emendamento dell'onorevole Credaro ammette a votare solamente i medici che sieno già medici condotti, coloro che dovrebbero essere giudicati cioè coloro che aspirano a diventare medici condotti non avrebbero alcuna rappresentanza.

Del resto credo che convenga non compromettere così incidentalmente tutta questa materia dell'ordinamento del Consiglio provinciale sanitario.

Presidente. Poichè l'onorevole Credaro insiste nel suo emendamento, che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione, lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Pongo ora a partito l'articolo 9 come è proposto dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

« Art. 9 bis. All'articolo 12 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, è sostituito il seguente:

« Dove le condizioni locali lo consentono, l'ufficiale sanitario, sia comunale, sia consorziale, sarà scelto fra i medici che non siano medici condotti.

« In tutti i casi l'ufficiale sanitario comunale o consorziale è nominato con decreto del prefetto previo concorso per esame e titoli secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

« La prima nomina è fatta in via di prova e per la durata di due anni: trascorsi i quali il prefetto, udito il Consiglio sanitario provinciale, provvederà con decreto motivato alla nomina definitiva o al licenziamento.

« Nei Comuni che abbiano uno speciale ufficio di igiene il capo dello stesso ufficio sarà, previa approvazione del prefetto, l'ufficiale sanitario comunale. »

Gli onorevoli Sanarelli, Giuliani, Borciani, Gallini, Cottafavi, Turati, De Seta, Morandi, Basetti, Callaini, Rampoldi, Altobelli e Credaro propongono il seguente articolo:

« Nei casi di malattia del medico condotto, debitamente accertata, le spese di supplenza saranno a carico del Comune o del Consorzio per un periodo di almeno tre mesi, riserbati gli eventuali diritti del medico

condotto, per malattie dovute a cause di servizio.

Sarà pure a carico del Comune e del Consorzio la spesa per provvedere alla supplenza, durante un periodo di riposo annuale, a cui il titolare ha diritto. »

È presente l'onorevole Sanarelli?

(Non è presente).

Rampoldi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Rampoldi. L'onorevole relatore mi fa osservare che anche questo nostro articolo corrisponde all'articolo 13 del testo concordato. Prego quindi di rimmetterlo alla discussione di quell'articolo, riservandomi la facoltà di parlare.

Presidente. Viene allora l'articolo sostitutivo dell'onorevole Badaloni che è il seguente:

« L'ufficiale sanitario comunale o consorziale è nominato con decreto del prefetto, su proposta del Consiglio sanitario.

Dove le condizioni locali lo consentano, l'ufficiale sanitario, sia comunale, sia consorziale, sarà scelto fra medici che non siano medici condotti.

In tal caso la nomina sarà fatta in seguito a concorso per titoli e per esame secondo le norme da stabilirsi dal regolamento. »

L'onorevole Badaloni ha facoltà di parlare.

Badaloni. Ho presentato il mio emendamento, perchè questo articolo, il quale raccoglie e disciplina le disposizioni riguardanti gli ufficiali sanitari, che erano sparse nelle varie parti del progetto della Commissione, agli occhi miei, ha una portata tale che, o cangia del tutto le disposizioni fondamentali del disegno di legge, o si trova con esse in un contrasto così stridente, da non potere avere applicazione, senza le contorsioni di un regolamento, che sapientemente violi la legge, al fine di renderla applicabile.

E non vi è ignoto, onorevoli colleghi, che anche in materia affine a quella che stiamo discutendo, qualche cosa di simile si è visto nella nostra legislazione.

Fondamentalmente questo articolo stabilisce condizioni totalmente diverse, per la nomina e per la stabilità, fra il medico condotto e l'ufficiale sanitario.

Infatti il medico condotto viene nominato dal Consiglio comunale sulla graduatoria compilata dalla Commissione tecnica, scelta dal Consiglio sanitario provinciale; l'ufficiale sanitario viene nominato con decreto del prefetto. Il concorso per il medico

condotto si fa ordinariamente per titoli; il concorso per l'ufficiale sanitario deve farsi costantemente per titoli e per esame. Al conseguimento della stabilità che, alla parte elettiva degli ufficiali sanitari non era assicurato dalla legge vigente, per il medico condotto, è considerato, come tempo utile, il tempo decorso dall'epoca della nomina all'atto della promulgazione della legge; per l'ufficiale sanitario, anche se rivestito di quella stabilità relativa che al medico unico residente in un Comune accorda la legge attuale, il tempo trascorso non ha alcun effetto utile, perchè per esso il biennio non decorre che dal giorno della nomina, avvenuta con le norme e nel modo stabilito da questo articolo.

Ora quali le conseguenze di queste nuove disposizioni?

Anzitutto una disparità, che agli occhi miei è ingiusta, di trattamento, sia per il conseguimento della nomina, sia per il conseguimento della stabilità, fra medici condotti ed ufficiali sanitari.

In secondo luogo, l'impossibilità in cui sono posti nove decimi degli attuali ufficiali sanitari di conservare il proprio ufficio, giacchè l'obbligo del concorso per titoli e per esame imposto agli ottomila ufficiali sanitari d'Italia, oltre ad essere una misura eccessiva, che forse non avrà altro effetto che quello di sollevare gli animi dei medici, richiede un tale sforzo di preparazione e di lavoro, un tale dispendio di energia, di danaro e di tempo, che il medico condotto, il quale, da mane a sera percorre le viuzze della sua condotta e non sempre ha propizia al sonno la notte, non è in alcun modo in grado di compiere. (Interruzione del deputato Celli).

Mi lasci proseguire e vedrà che le sue obiezioni sono alquanto premature.

Aggiunga, onorevole Celli, che questa misura non è affatto necessaria ai fini della difesa dell'igiene, poichè la coltura di un medico il quale ha compiuto il corso universitario di igiene, che ha il suo titolo di ufficiale sanitario o ne ha disimpegnato per più anni lodevolmente l'ufficio, offre guarentigie più che bastanti per ciò che la legge può demandare al medico condotto rivestito delle attribuzioni di ufficiale sanitario; ma non lo può mettere in grado, dopo anni ed anni di condotta, dove non ha laboratorio, dove non ha microscopio, e dove, se li avesse, gli mancherebbero i mezzi ed il tempo di valersene, di sostenere l'esame, di cui questo articolo gli fa obbligo.

Onde, questa misura, che non fa distinzione fra medico condotto rivestito delle funzioni di ufficiale sanitario ed ufficiale sanitario esclusivamente addetto alla polizia igienica, che non fa distinzione fra Comuni piccoli e Comuni grandi, fra il villaggio alpestre e la capitale d'Italia, ma tutti uniformemente sottopone alle medesime norme e alle stesse discipline, si risolve, a mio giudizio, in una misura ingiusta verso la classe dei medici condotti, che da quindici anni esercitano le funzioni di ufficiale sanitario, nelle quali se apparvero in parte inferiori all'aspettazione della legge, ciò non fu, voi lo sapete, per difetto di attitudine o di coltura, che l'esperienza abbia in essi dimostrato, ma per la condizione di dipendenza in cui furono posti verso i Comuni.

Ora, mentre voi, onorevole ministro, avete dichiarato di non poterli sciogliere da codesta condizione di sudditanza, che è la cagione reale, riconosciuta, della scarsa efficacia dell'opera loro, esigete poi dagli stessi una prova, che non possono fornire, di una coltura e di un'attitudine, della quale hanno data, con lunghi anni di esercizio, la dimostrazione.

Ma non basta; vi sono altre e maggiori ragioni che si oppongono all'approvazione di questo articolo, così come è concepito.

Con esso viene soppresso l'articolo 12 della vigente legge sanitaria per il quale è stabilito che, là dove il medico condotto sia il solo medico residente nel Comune, ivi egli *de jure*, e non per virtù di concorso, debba essere ufficiale sanitario comunale.

Con questo articolo scompare dunque la categoria degli ufficiali sanitari, investiti di questa qualità, perchè soli medici residenti nel Comune.

Non rilevo la gravezza della misura nei riguardi dei diritti, che io credo acquisiti, anche sotto l'aspetto giuridico, almeno per ciò che riguarda lo stipendio, degli ufficiali sanitari, che, sotto la modesta apparenza di disciplinarne i modi di nomina, questo articolo introduce; non mi soffermo sulle contestazioni e sui conflitti che innanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali questa disposizione susciterà; non mi preoccupo nemmeno delle gravezze che ne potranno venire alle finanze comunali, poichè questa a mio giudizio non sarebbe ragione sufficiente per ricusare l'approvazione di questo articolo.

Io mi limito a rivolgere all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore una domanda: là dove l'unico medico condotto o

il medico condotto, che ha acquistato la stabilità, non possano o non intendano, per le ragioni già dette, adire l'esame, o non riescano vincitori del concorso, che cosa farete voi?

Licenzierete il medico condotto? No: perchè egli è divenuto stabile. Lascierete il Comune senza ufficiale sanitario? Meno ancora: perchè la legge vi si opporrebbe. Ed allora voi non avete che un mezzo: *obbligare* i Comuni a costituire il Consorzio per il servizio dell'ufficiale sanitario.

È poichè questo, necessariamente, indiscutibilmente (nessuno può negarlo senza negare la evidenza) sarà il caso generale, voi sarete costretti a rendere obbligatorio di fatto il Consorzio, che avete dichiarato facoltativo, contro la nostra proposta che v'invitava a renderlo obbligatorio.

Onde io chiedo: è questo che volete?

Ma allora, ditelo chiaramente, consacratelo nella legge, scrivetelo nell'articolo primo, e avrete il nostro voto e magari il nostro plauso. Ma se questo non potete o non volete, avete, non meno di noi, l'obbligo di evitare coteste formule ambigue che generano le dubbiezze delle interpretazioni, suscitano i conflitti giuridici, diminuiscono la efficacia della legge, quando non la facciano servire a fini, per cui la legge non era stata scritta. È necessario adunque modificare sostanzialmente questo articolo. A me pare che il modesto emendamento, che ho avuto l'onore di presentare, risponda, ad un tempo, alle condizioni reali del Comune, al rispetto dovuto ai diritti acquisiti, alla distinzione, necessaria a fare, tra Comuni piccoli e grandi città ed alle necessità della difesa igienica, poichè consente sino da ora di chiedere all'ufficiale sanitario dei Consorzi e dei grandi Comuni, che non deve esercitare altro ufficio che quello della polizia igienica, quelle maggiori guarentigie che ci affidino della sua attitudine ad integrare l'opera sua con studi, con ricerche, con indagini di laboratorio, che non sarebbero consentite al medico condotto, quando anche ei ne avesse la maggiore attitudine tecnica e scientifica.

Così sarebbe scritta una legge destinata ad essere applicata e non una legge che tra le varie sue parti celi le sorgenti della contraddizione destinata a renderla in grande parte inefficace: e si offrirebbe il modo ai Comuni, colla costituzione facoltativa dei Consorzi, di venire mano mano perfezionando i loro organismi di difesa igienica.

Perciò prego l'onorevole ministro e la

Camera di voler accordare il loro suffragio all'emendamento che ho avuto l'onore di presentare. (Benissimo! a sinistra — Commenti).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Celli, presidente della Commissione. Quando io considero l'articolo 9-bis proposto dall'onorevole Badaloni e quello concordato tra Governo e Commissione, effettivamente una grande differenza non ce la trovo; mi pare anzi che Governo e Commissione abbiano sostanzialmente accolto il concetto dell'onorevole Badaloni. Egli dice: voi non avete voluto accettare che i Consorzi per gli ufficiali sanitari dovessero essere obbligatori: ma l'onorevole collega ricorderà perchè non abbiamo accettato. Se noi avessimo detto che i Consorzi « debbono farsi » invece che « possono farsi » noi avremmo costretto a consorzarsi anche i grandi Comuni.

Questo assolutamente non si deve fare: vogliamo il Consorzio per i piccoli Comuni; ma nei grandi Comuni vogliamo che l'ufficiale sanitario sia esclusivamente per quel Comune in cui già ci avrà troppo da fare, e non può quindi e non deve andare in giro in altri Comuni.

Questa è la ragione per cui non abbiamo accettato la sostituzione del « debbano » al « possano » mentre siamo tutti d'accordo, Governo e Commissione, e credo anche la Camera, che bisogna sempre più distinguere le funzioni del medico condotto da quelle dell'ufficiale sanitario. L'onorevole Badaloni, che è medico condotto, sa che molte volte, come ufficiale sanitario, non può far nulla un povero medico condotto. E perciò egli deve aiutare noi ad andare per questa via, che svincoli l'ufficiale sanitario dalla soggezione all'amministrazione comunale.

L'ufficiale sanitario dovrebbe essere un ufficiale governativo; dovrebbe essere il provveditore della sanità, come dissi l'altro giorno. E finchè non sarà possibile questo, onorevole Badaloni, lasci fare i Consorzi, perchè a questo modo, quando l'ufficiale sanitario avrà autorità in tutti i Comuni del Consorzio, non sarà vincolato ad un solo Comune, e potrà esercitare le sue funzioni preventive molto meglio di quello che non possa fare ora nell'ambito della sua condotta.

Cosicchè prego l'onorevole Badaloni di non volere insistere a far questioni di parole.

Egli però ha fatto un'osservazione giu-

sta che io ho rilevato subito. Egli dice: se voi obbligate tutti quanti gli ufficiali sanitari a fare nuovi concorsi, metterete sul lastrico una quantità di quelli che sono ora in servizio.

Ebbene c'è un emendamento dell'onorevole Finocchiaro-Aprile: si associ a suo tempo all'onorevole Finocchiaro-Aprile, ed allora quella preoccupazione che è forte in Lei come in noi, verrà a scomparire.

E lasci il testo nostro che si discosta così poco dal suo.

Presidente. Onorevole Badaloni, insiste nel suo emendamento?

Badaloni. Insisto.

Celli, presidente della Commissione. Scusi, devo anche aggiungere che nell'emendamento dell'onorevole Badaloni non c'è niente per la stabilità dell'ufficiale sanitario, che noi invece abbiamo assicurata.

Badi che questo è un punto così essenziale, che se non se ne parlasse si verrebbe a pregiudicare la posizione dell'ufficiale sanitario.

Badaloni. Rimane la seconda parte dell'articolo proposto dalla Commissione.

Celli, presidente della Commissione. Ma Lei vuol sostituire tutto l'articolo.

Badaloni. No, la prima parte.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Giolitti, ministro dell'interno. Vorrei fare un'osservazione sull'emendamento proposto dall'onorevole Badaloni e pregherei il relatore di prestarmi attenzione.

Io trovo in questo emendamento una parte che è importante ed è giusta. Nella legge attuale è detto: Sarà ufficiale sanitario comunale il medico comunale condotto dove non risiedono altri medici. L'onorevole Badaloni dice: se voi mettete imperativamente il concorso per esame e per titoli in questo caso avendo un solo medico condotto, voi obbligate per forza quel Comune a fare la spesa dell'ufficiale sanitario diverso dal medico condotto, perchè il medico condotto unico del Comune molte volte non è un uomo di età tale che si presti a presentarsi ad un esame.

Io credo che a questo guaio si possa rimediare con una correzione molto semplice e che mi pare molto logica, mettendo cioè invece di un *e*, un *o*. Con questo si risolve la questione, perchè qui si dice: « In tutti i casi l'ufficiale sanitario comunale o consorziale è nominato con decreto del prefetto previo concorso per esame e titoli secondo le norme da stabilirsi dal regolamento. »

Ora io credo che si possa stabilire che il regolamento ammetta il solo esame per titoli. E in questo caso il titolo è l'aver esercitato ed essere il solo ad esercitare in quel Comune l'ufficio di medico e di ufficiale sanitario.

D'altronde io credo che si possa benissimo ammettere anche per un posto di ufficiale sanitario in un luogo importante il solo esame per titoli. Se si tratta di un uomo di un valore scientifico indiscusso, è inutile assoggettarlo ad un esame.

Io dunque credo che con questa semplicissima variazione, cioè di ammettere che il concorso possa essere per esame o per titoli, si possa superare la difficoltà che è stata sollevata dall'onorevole Badaloni.

Presidente. Onorevole Badaloni, insiste nel suo emendamento?

Badaloni. Faccio questa dichiarazione: se la proposta fatta dal ministro ha l'approvazione della Commissione, in questo caso non ho difficoltà di recedere dal mio emendamento; ma, qualora ci fosse conflitto, vi insisterei.

Celli, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Celli, presidente della Commissione. Mi pare molto meglio modificare l'articolo in questo senso: accettando, cioè, delle proposte dell'onorevole Badaloni, le parole: *In tal caso*, invece che: *In tutti i casi*. E allora questo vorrà dire l'articolo: che, quando si tratti di nominare ufficiali sanitari che siano medici condotti, allora non occorre l'esame e non si acquista la stabilità; quando invece si tratti di nominare ufficiale sanitario comunale per un grande Comune o per un Consorzio, è necessario il detto esame, perchè, dopo superata la prova, avrà, a suo tempo, diritto alla stabilità.

Ora, onorevole ministro, rispondo a Lei. Io credo che l'esame, quando si voglia avere un personale scelto, esperto anche in tutte le novità della scienza, non sia mai un male. Quando si tratti di scegliere funzionari che poi diventeranno stabili per tutta la loro vita, se noi non facciamo una prova d'esame in una materia così difficile che progredisce ogni giorno, come è quella dell'igiene, credo che facciamo un male. I titoli sono qualche cosa come la gomma elastica; (*Harità*), e, certe volte, si dà valore a certi titoli che non l'hanno.

Presidente. Il Governo accetta?

Giolitti, ministro dell'interno. Accetta.

Però faccio notare che non si sa più chi

nomini l'ufficiale sanitario. In tal caso, lo nomina il prefetto; negli altri casi, chi lo nomina?

Celli, presidente della Commissione. Il prefetto.

Giolitti, ministro dell'interno. Rileggiamo l'articolo, per essere chiari: « Dove le condizioni locali lo consentano, l'ufficiale sanitario, sia comunale, sia consorziale, sarà scelto fra medici che non siano medici condotti. In tal caso (direbbe la Commissione) l'ufficiale sanitario comunale o consorziale è nominato con decreto del prefetto, previo concorso per esame e titoli. »

Se noi ci fermiamo a questa disposizione, non si sa più chi sia che nomini l'ufficiale sanitario, quando lo si scelga fra i medici condotti. (*Commenti*).

Io credo che si potrebbe adottare questo sistema: di prendere i tre primi capoversi della proposta Badaloni, e di aggiungere i due ultimi capoversi della proposta del Governo e della Commissione. Allora l'articolo verrebbe redatto così:

« L'ufficiale sanitario comunale o consorziale è nominato con decreto del prefetto, su proposta del Consiglio sanitario.

« Dove le condizioni locali lo consentano, l'ufficiale sanitario, sia comunale, sia consorziale, sarà scelto fra medici che non siano medici condotti.

« In tal caso la nomina sarà fatta in seguito a concorso per titoli o per esame, secondo le norme da stabilirsi dal regolamento. »

Poi verrebbero i due capoversi della proposta concordata fra Governo e Commissione:

« La prima nomina è fatta in via di prova e per la durata di due anni... ». E così sino alla fine.

Celli, presidente della Commissione. Sempre, s'intende, in seguito a concorso. Ma, allora, vorrei osservar questo: se noi diamo stabilità all'ufficiale sanitario, che è anche medico condotto, allora non facciamo più Consorzi: perchè il giorno che egli è stabile, non solo come medico condotto, ma anche come ufficiale sanitario, non facciamo più Consorzi fra i piccoli Comuni.

Giolitti, ministro dell'interno. Ma io osservo che l'articolo, così come è scritto, nella sua integrità, si riferisce a tutti i casi di nomina, perchè qui si dice: « La prima nomina è fatta in via di prova, e per la durata di due anni », senza distinzione.

Dunque, secondo il testo concordato

erano tutti stabili dopo due anni di prova. (*Commenti*).

È evidente, perchè questo capoverso viene dopo uno che parla di tutti i casi: quindi si riferisce anch'esso a tutti i casi che si presentano. D'altra parte non vedo ragione perchè non vogliate garantire anche la stabilità all'ufficiale sanitario...

Celli, presidente della Commissione. Siamo di accordo su questo.

Giolitti, ministro dell'interno. ... sia esso ufficiale sanitario, od anche medico condotto che adempia le funzioni di ufficiale sanitario: io desidererei che ci fosse stabilità per tutti.

Celli, presidente della Commissione. Onorevole presidente, mi pare che ancora non possiamo essere d'accordo; se oggi non si finirà la discussione, credo che sarebbe bene che ci mettessimo d'accordo, finita la seduta; perchè con quest'articolo, dichiarando stabili tutti gli ufficiali sanitari che sono anche medici condotti, noi non facciamo un passo avanti sulla via dei Consorzi dei piccoli Comuni: immobilizziamo una situazione che noi vogliamo che progredisca: noi manteniamo l'unione di due funzioni che abbiamo dichiarato incompatibili, quella del medico condotto e quella dell'ufficiale sanitario. Sta bene che ora ci sono molti medici condotti che sono anche ufficiali sanitari e che tali rimarranno in parecchi Comuni, ma noi non vogliamo che ciò avvenga in più larga estensione nè per sempre; noi vogliamo dividere le funzioni dell'assistenza medica gratuita ai poveri dalla vigilanza sanitaria.

Perciò, se la Camera consente, credo che sarebbe bene tornare ancora sopra questo articolo, prima di adottare una dizione la quale comprometta uno stato di cose.

Presidente. L'onorevole presidente della Commissione propone dunque la sospensiva su questo articolo. Onorevole ministro, acconsente?

Giolitti, ministro dell'interno. Non ho nessuna difficoltà di consentire.

Presidente. Rimane dunque sospeso l'articolo 9 bis; e così la proposta dell'onorevole Badaloni e quella dell'onorevole Furnari rimangono esse pure sospese.

Veniamo ora all'articolo 10.

« All'articolo 41 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, serie 3^a, sono aggiunti i seguenti commi:

« Quando si tratti di casa rurale adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi appartenenti al proprietario della casa stessa, questi è ob-

bligato a mantenere lo stabile in condizione di abitabilità dal punto di vista igienico e dove tali condizioni manchino, a provvedervi mediante le opportune riparazioni od aggiunte. Nel caso di inadempimento il sindaco o l'ufficiale sanitario ne riferiscono al Consiglio provinciale di sanità il quale, sentito il proprietario, può ordinare che il sindaco provveda di ufficio alle riparazioni ed aggiunte nei modi e termini di cui all'articolo 151 della legge comunale e provinciale, ed entro un limite di spesa non eccedente l'importo di due annate dell'imposta fondaria erariale gravante sui fondi anzidetti.

« I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizii non aventi abitazione stabile nel Comune o nei Comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri notturni rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e natura delle località. Nel caso di inadempimento, si potrà, previo diffidamento, provvedere di ufficio, come nel comma precedente.

« Quando il sindaco ometta o si rifiuti di adempiere alle attribuzioni conferitegli dal presente articolo, potrà il prefetto provvedere di ufficio.

« Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale sanitario è ammesso il ricorso al Consiglio superiore di sanità. »

Su quest'articolo è iscritto l'onorevole Gattoni.

(*Non è presente*).

Non essendo presente perde l'iscrizione.

L'onorevole Frascara Giuseppe ha presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 41 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, serie 3^a, sono aggiunti i seguenti commi:

« Quando si tratti di casa rurale adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi appartenenti al proprietario della casa stessa, questi è obbligato a mantenere lo stabile in condizione di abitabilità dal punto di vista igienico, e dove tali condizioni manchino, a provvedervi mediante le opportune riparazioni od aggiunte.

« I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizii non aventi abitazione stabile nel Comune o nei Comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri notturni rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e natura delle località.

« I contravventori alle disposizioni dei due capoversi precedenti sono puniti con pena pecuniaria fino a lire mille. »

L'onorevole Frascara Giuseppe ha facoltà di parlare.

Frascara Giuseppe. Ho presentato un emendamento a quest'articolo, perchè pur approvando i concetti umanitari ai quali s'ispira mi pare che esso proponga delle sanzioni le quali, secondo me, possono dar luogo a gravissimi inconvenienti.

All'igiene dell'abitato provvedono gli articoli dal 36 al 41 della legge del 1888 in unione ai regolamenti locali di igiene indicati nell'articolo 60.

Il ministro dell'interno, secondo l'articolo 61, può assegnare anco al Comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale d'igiene, e trascorso quel termine può farlo compilare d'ufficio. Le contravvenzioni ai regolamenti di igiene sono punite con pene pecuniarie da lire 50 a 500, salvo le maggiori sancite dal Codice penale.

Per l'articolo 151 della legge comunale e provinciale, che è citato nell'articolo 10 che stiamo esaminando, il sindaco può provvedere direttamente alle spese occorrenti per lavori urgenti e indispensabili richiesti dalla retta applicazione delle leggi e dei regolamenti di polizia interna e d'igiene. La nota di queste spese (dice l'articolo) è resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione con le forme e con i privilegi fiscali determinati dalla legge. Contro questo provvedimento è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a termini dell'articolo 1, n. 4, della legge del 1° maggio 1890, n. 6837.

Nota subito come questa disposizione dell'articolo 151, che ammette il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, sia molto più logica di quella proposta dalla Commissione, la quale dice che dalle deliberazioni del Consiglio provinciale sanitario è ammesso il ricorso al Consiglio superiore di sanità. Abbiamo dall'articolo 151 citato la facoltà di ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa: non so perchè si debba ammettere un nuovo ricorso al Consiglio superiore di sanità, mentre la Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa è un vero Tribunale amministrativo, il quale finora ha dato buona prova, e che certo nella materia delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti ha molto maggior competenza di quella che possa avere il Consiglio superiore di sanità.

Per l'articolo 41 della legge sanitaria, il sindaco, sul rapporto dell'ufficiale sanitario comunale o del medico provinciale, può dichiarare inabitabile e far chiudere una casa.

A me pareva che con tutte queste disposizioni che fra loro si completano, il ministro dell'interno e l'autorità provinciale avessero quanto bastava, non solo per far chiudere gli edifici inabitabili, ma anche per costringere i proprietari a migliorare le abitazioni dei loro contadini, e per costringerli a tenere i ricoveri notturni in quelle condizioni che sono richieste dalla igiene e dalla sanità pubblica.

Ma l'onorevole ministro dice: il chiudere una casa quando si tratta di edificio urbano è una punizione gravissima per il proprietario, perchè il proprietario, non potendo più affittare la casa perde il fitto e l'interesse del suo capitale. Quindi dalla necessità delle cose, se vuole ancora usufruire del suo edificio è costretto a fare quelle riparazioni che sono richieste dall'ufficiale sanitario.

Invece nelle case rurali se noi facciamo chiudere la casa, potremo mettere sul lastrico i contadini; ma non costringeremo i proprietari a fare le occorrenti riparazioni. Il proprietario dirà: piuttosto che fare delle spese di costruzione nel fondo, io rinuncierò a farlo produrre, metterò fuori i contadini, chiuderò la casa e non coltiverò il fondo. A me questo ragionamento sembra infondato, poichè se il proprietario chiuderà la casa e sarà costretto a non coltivare il fondo, non ne avrà più il reddito.

Essendo inammissibile che il proprietario rinunci per puntiglio al prodotto del suo capitale, per ricavarlo e cioè per coltivare il fondo dovrà tenere la casa colonica secondo quelle prescrizioni che saranno imposte dall'ufficiale sanitario.

Ciò non ostante siccome veramente la legge non parla delle case dei contadini, non ne parla esplicitamente, e siccome esistono purtroppo case di contadini antiigieniche e in alcune Provincie si verifica il fatto gravissimo che gli operai avventizi, non avendo abitazione stabile nel Comune o nei Comuni dove i fondi sono posti, non hanno neanche un ricovero dove riposarsi la notte: e siccome il dover dormire all'aria aperta specialmente in plaghe micidiali li espone a malattie gravissime con danno incalcolabile morale e materiale, così io trovo giustissimo che si facciano disposizioni speciali. Quello però che non trovo giusto è che si dia facoltà al sindaco, sentito il medico

provinciale e l'ufficiale sanitario, di fare eseguire d'ufficio i lavori occorrenti. A me pare che basterebbe sancire una multa anche più grave del massimo delle 500 lire, cui si giunge con la legge attuale, in modo che la sola minaccia della multa costringa il proprietario a migliorare le case coloniche e a fare quei ricoveri notturni di cui si lamenta il difetto.

Notiamo che poi i limiti di spesa, entro i quali il sindaco potrebbe far eseguire i lavori di ufficio, non eccedono l'imposta fondiaria erariale di due annate, e mentre questa dizione sembra molto chiara e facile nella pratica darebbe luogo a difficoltà gravissime. Bisognerebbe fare il calcolo se la casa da riparare o costruire serva all'intera tenuta o soltanto ad una parte di essa, e ciò richiederebbe l'opera di periti e offrirebbe largo campo a contestazioni. Inoltre la proposta disposizione darebbe una potentissima arma in mano ai sindaci, agli ufficiali sanitari, ai partiti locali per esercitare vendette partigiane e per tormentare gli avversari.

A me pare che il sistema delle multe sia da preferirsi.

L'onorevole ministro potrà dire che queste multe ci sono e non si applicano.

Ora io domando, perchè, per esempio, il Comune di Roma che ha un regolamento d'igiene severissimo e rigorosamente osservato in città, non possa farlo rispettare anche nell'Agro Romano? Crede forse l'onorevole ministro che se la disposizione da lui proposta sarà approvata, il Comune di Roma farà eseguire d'ufficio quei lavori, che sono richiesti dall'igiene e dall'umanità, mentre ora non fa rispettare i regolamenti?

A me pare che sia giusto stabilire sanzioni penali, ma che non sia pratico e attuabile l'autorizzare i Comuni a compiere d'ufficio i lavori.

Aggiungo che per i piccoli Comuni la cosa sarebbe assolutamente impossibile. Il piccolo Comune dovrebbe farsi anticipare le somme per fare i lavori e molte volte sarebbe costretto a ricorrere a prestiti, col pericolo di non vedersi rimborsate le somme dai proprietari, se non dopo parecchi anni.

Non si può naturalmente togliere al proprietario il diritto di ricorrere all'autorità superiore, alla Giunta provinciale amministrativa o anche al Ministero, che dovrà sentire il Consiglio di Stato, facendosi così trascorrere due o tre anni di tempo, prima che il Comune possa essere rimborsato delle spese, con gravissimo danno del Comune stesso.

Per queste considerazioni propongo di togliere, tanto nel primo quanto nel secondo capoverso, la parte che si riferisce alla facoltà data al sindaco di far eseguire d'ufficio i lavori, sostituendo il capoverso da me proposto, il quale suona in questo modo: « I contravventori alle disposizioni dei due capoversi precedenti sono puniti con pena pecuniaria fino a lire 1000. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. L'onorevole Frascara, e di questo lo ringrazio, ha fatto degli elogi al concetto ispiratore di questo articolo di legge. Però la conclusione è che egli preferisce che non se ne faccia nulla.

Frascara Giuseppe. No, non è vero!

Giolitti, ministro dell'interno. Glie lo dimostrerò molto facilmente.

La legge attuale all'articolo 41 dice: « Il sindaco, su rapporto dell'ufficiale sanitario comunale, o del medico provinciale, può dichiarare inabitabile e far chiudere una casa, o una parte della medesima, riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico e sanitario; salvo il ricorso al prefetto che deciderà, sentito il Consiglio provinciale di sanità. »

Ora questa disposizione ha servito per le case delle città, ma non ha servito assolutamente a nulla per le case rurali per una ragione semplicissima. Se nelle città il sindaco fa chiudere una casa, gli inquilini ne trovano un'altra; la casa rimane abbandonata ed il padrone perde il suo capitale; ma se si tratta di quelle che si chiamano case rurali, ma che non sono costituite che da una o due camere in cui abitano uomini, donne e bambini insieme con gli animali (e questa è la condizione di più che un quarto d'Italia) se il sindaco interviene e le fa chiudere, il risultato pratico si risolve in ciò, che il contadino si trova all'aria aperta e non ha più nemmeno ricovero contro la pioggia: il proprietario non perde il suo terreno, continua ad avere il reddito di prima ed il contadino sta peggio di prima (*Approvazioni*).

La ragione per la quale io ho proposto, e la Commissione ha accettata, questa disposizione, sta appunto nell'intento di rendere praticamente efficace il principio che è già nella legge vigente; quindi noi abbiamo stabilito che colui il quale ha delle abitazioni rurali adibite all'abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione del suo fondo, sia obbligato a mantenere in condizioni igieniche; e fin qui il principio lo ammette anche l'onorevole Frascara; la differenza nasce a questo punto.

Noi crediamo che si debba obbligare il proprietario a ridurre la casa in condizioni igieniche e se non la riduce, che si possa d'ufficio provvedere; l'onorevole Frascara invece dice: applicate una multa al proprietario e non fa quello che dovrebbe fare.

Io, in primo luogo, non capisco il perchè l'onorevole Frascara crede miglior sistema versare i denari del proprietario al fisco sotto forma di multa anzichè destinarli a migliorare le case perchè, come destinazione di danaro, mi pare più utile quella di adoperarlo a migliorare le case, anzichè versarlo nelle casse dello Stato. (*Commenti*).

Ma non basta; noi qui ci troviamo di fronte ad un caso molto grave, perchè quando un proprietario che tiene le famiglie dei suoi contadini in condizioni di inabitabilità sotto il punto di vista igienico, tiene cioè degli esseri umani in condizioni perniciose per la loro salute e pericolose per la loro vita, pare all'onorevole Frascara che commetta un'azione a cui sia adeguata una piccola multa? Se l'onorevole Frascara mi avesse proposto di dare sei mesi di reclusione al proprietario che commette questa mala azione, allora potevamo facilmente intenderci, ma che gli si dia una piccola multa e gli si lasci il diritto di continuare a far morire coloro che si trovano nella sua casa, io questo assolutamente non posso accettare.

L'onorevole Frascara cita il caso dell'articolo 151 della legge comunale e provinciale dicendo che in esso c'è già abbastanza per provvedere. Ora l'articolo 151 dice: appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti, di sicurezza pubblica sulle materie di cui al N. 9 dell'articolo 194, nonchè d'igiene pubblica. » Qui si parla di provvedimenti contingibili ed urgenti, non di provvedimenti permanenti. Quando c'è una infezione, il sindaco può ordinare la disinfezione e che si brucino degli oggetti che possono diffondere una malattia; ma l'articolo 151 non gli dà assolutamente il diritto di far migliorare dal punto igienico le abitazioni.

Se nell'articolo da me proposto si fa richiamo all'articolo 151, lo si fa unicamente riguardo ai modi ed ai termini con cui il sindaco provvede, quindi unicamente per la procedura, mentre nella legge si impone un obbligo che assolutamente l'articolo 151 della legge comunale e provinciale non contiene. Io quindi comprendo che questo articolo possa incontrare una certa resistenza da parte dei proprietari perchè disgraziatamente le condizioni delle abitazioni in

molti luoghi sono assolutamente deplorabili ed inumane; noi abbiamo delle popolazioni intiere in cui ogni famiglia non ha che un solo vano dove abitare...

Voci. La stalla.

Giolitti, ministro dell'interno. ... vano che deve servire per tutti, uomini, donne, bambini, animali (*Approvazioni*), ed io credo che sia un dovere dei proprietari di provvedere. (*Approvazioni*).

Ora il dire ad un proprietario: voi commettete un'azione inumana, voi siete colpevole, se si va a guardare in fondo, di omicidio colposo che il Codice penale colpisce; e dire a questa gente: noi vi colpiremo con una multa, ma rispettiamo talmente il diritto di proprietà, che non vi obblighiamo nemmeno a migliorare le case, questo mi pare sia porre la questione e risolverla in modo contrario ai principî d'umanità.

Ripeto, avrei capito la proposta di dire: quest'atto di tenere i contadini in condizioni da esporli alla morte è delitto, e puniamolo con sei mesi di reclusione, allora sarebbe stato efficace, ma il venire a parlare di una piccola multa perchè i grandi proprietari pagandola conservino il diritto di far morire i loro contadini, questo non lo posso accettare! (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuseppe Frascara.

Frascara Giuseppe. Non immaginavo che con la mia modesta osservazione avrei dato occasione all'onorevole ministro di fare uno squarcio di eloquenza democratica.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiama eloquenza democratica lei il far morire i contadini?!

Frascara Giuseppe. Appartengo ad una regione nella quale basterebbe che il medico ufficiale sanitario facesse la minima osservazione riguardo ad una casa di contadini perchè il proprietario, senza bisogno di applicazione di multe, si affrettasse ad introdurre i miglioramenti richiesti. Parlo della regione alla quale appartiene l'onorevole ministro, e nella quale le nuove disposizioni non troverebbero occasione di essere applicate. Ma noi dobbiamo essere pratici.

Ora il pretendere che un sindaco di un piccolo Comune della Basilicata o dell'Italia meridionale, od anche dei dintorni di Roma, possa far eseguire d'ufficio i lavori occorrenti per case coloniche o ricoveri notturni contraendo anche prestiti per farsi poi rimborsare dal proprietario la somma con i privilegi fiscali, a me pare cosa veramente inattuabile.

L'onorevole ministro ha detto: l'onorevole Frascara non considera come un delitto, il far morire la gente per inosservanza delle regole imposte dalla sanità e dalla igiene. Credo che queste parole siano sfuggite all'onorevole Giolitti, perchè nessuno in questa Camera può avere l'intenzione di incoraggiare i proprietari a far morire la gente!

Ma le condizioni della proprietà e dell'agricoltura variano da una regione all'altra, e ben dice l'articolo 60 che i regolamenti locali d'igiene devono adattarsi alla topografia del Comune e alle altre condizioni dei luoghi. Persisto quindi a ritenere più giusto e più efficace il comminare ai contravventori una multa fino a lire 1,000, e vorrei sapere chi sarà quel proprietario che si farà applicare per due volte una multa anche di sole 100 lire per simili contravvenzioni.

Celli, presidente della Commissione. Eh!

Frascara Giuseppe. Credo saranno ben pochi e credo che neanche lo stesso onorevole ministro avrebbe la possibilità di fare eseguire l'articolo di legge che egli propone.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Celli, presidente della Commissione. Onorevole Frascara, la pregherei, anche a nome della maggioranza della Commissione, di non insistere nel suo emendamento. Quando il ministro ha detto che la mancanza di case espone a morire in luoghi di malaria, non ha fatto della rettorica, ma ha detto la nuda verità. Noi sappiamo oggi che la casa protetta, in luoghi di malaria, salva dalle febbri e chi tiene i suoi operai senza case e ricoveri li espone ad ammalare e morire di febbri. Del resto sappiamo cosa ha concluso finora l'articolo 41 della legge sanitaria relativamente all'abitabilità delle case in città, dove la vigilanza degli ufficiali sanitari è pur sempre più attiva che in campagna. Garantisco, onorevole Frascara, per l'esperienza che ho nel Consiglio sanitario provinciale di Roma, che l'applicazione di questo articolo non si fa mai. Sorgono tali difficoltà che si finisce col mantenere l'abitabilità a delle case dove si muore! E potrei citare tanti di questi casi. Ma in campagna, dove impera il latifondo malarico, è anche peggio. Tanta povera gente, qui, nella campagna romana, non ha nessun ricovero, dorme all'aperto, senza nessuna protezione, e ciò è cosa talmente inumana...

Santini. Anche alla Cervelletta!

Celli, presidente della Commissione. Sa che a Lei, onorevole Santini, non rispondo!

Santini. Sempre con l'Agro romano! lo lasci stare, pare che l'Agro romano sia un paese di barbari! Il Senato le ha dato una bella lezione! (*Si ride*).

Celli, presidente della Commissione. Io ho detto che, in fatto di abitazioni rurali cattive, l'Italia si poteva considerare una, perchè ho visto anche nell'alta Italia, in Provincie molto ricche, abitazioni di contadini, che erano molto peggiori delle stalle dove si ricoverano gli animali. (*Interruzioni del deputato Frascara*). Giuseppe Ne ho viste tante anche nell'alta Italia! Non venga a dire che in Provincia di Alessandria non vi è nulla da fare, e che basta che l'ufficiale sanitario ordini perchè un proprietario faccia immediatamente tutto! Un paese talmente ideale non lo conosco. (*Interruzioni del deputato Frascara Giuseppe*). Del resto veda, onorevole Frascara, potrei citare esempi di grandi proprietari, anche suoi amici politici, che hanno fatto cose, che vanno molto al di là di quanto ora si propone. Non so se Ella, in occasione dell'ultimo Congresso degli agricoltori, sia stato in Puglia; ma se vi fosse, stato nelle proprietà dell'onorevole Pavoncelli e dell'onorevole De Amicis avrebbe veduto ricoveri per operai avventizi, che sono uno splendore. Noi diciamo sempre male di questa povera Italia meridionale, mentre alcuni proprietari delle Puglie hanno fatto cose meravigliose. Vede dunque che anche i suoi amici politici non faranno resistenza per questo articolo di legge; e però la prego di non insistere nel suo emendamento.

Presidente. Viene ora il seguente emendamento sostitutivo dell'onorevole Albertelli:

« Il sindaco dovrà ad ogni triennio compilare un elenco degli edifizî riconosciuti pericolosi dal punto di vista igienico e sanitario.

« Questo elenco sarà affisso all'albo pretorio per quindici giorni, trascorsi i quali, sarà sottoposto all'approvazione del prefetto, il quale, sentito il Consiglio provinciale sanitario, giudicherà anche dei reclami degli interessati.

« Diventato definitivo l'elenco, il sindaco dovrà ordinare la chiusura parziale o totale degli edifizî dichiarati inabitabili. »

È presente l'onorevole Albertelli?

(*Non è presente*).

Si intende che non insista.

Pongo a partito la proposta dell'onore-

vole Frascara Giuseppe, non accettata nè dal Governo nè dalla Commissione.

(Non è approvata).

Pongo a partito l'articolo 10.

(È approvato).

« Disposizioni transitorie Art. 11. Per i medici condotti comunali e per quelli delle Opere pie che fanno servizio di assistenza medico-chirurgica per i poveri, se alla data della presente legge non hanno ancora acquistato il diritto alla stabilità dell'ufficio, i due anni di prova si computano dall'epoca dell'assunzione in se vizio.

« Il licenziamento in questo caso deve deliberarsi nei modi indicati nella prima parte dell'articolo 5. »

A questo articolo 11 dal Ministero e dalla Commissione è proposta la seguente modificazione: invece di dire « per i medici condotti comunali e per quelli delle Opere pie che fanno servizio di assistenza medico-chirurgica » si propone di dire « per i medici condotti comunali e per quelli delle Opere pie che fanno servizio di condotta medico-chirurgica ecc. »

A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti.

Il primo è dell'onorevole Gattoni, il quale nel primo comma, dopo le parole: « comunali », propone di aggiungere: « e per gli ufficiali sanitari. »

È presente l'onorevole Gattoni?

(Non è presente).

S'intende che non insista.

Viene ora l'emendamento degli onorevoli Agnini, Albertoni, Comandini e Chiarugi, che nel primo comma, dopo le parole: « per i medici condotti comunali » propongono di aggiungere: « e per quelli di cui è parola all'articolo 9 ecc. »

Non essendo presente alcuno dei firmatari, s'intende che non insistano.

Viene l'emendamento dell'onorevole Fabri che nel primo comma, dopo le parole: « per i medici condotti comunali » propone di aggiungere: « e per quelli di cui all'articolo 9. »

È presente l'onorevole Fabri?

(Non è presente).

Vuol dire che non insista.

Gli onorevoli Angiolini, Albertelli, e Santini propongono la seguente aggiunta:

« I medici che alla data della presente legge hanno servito per più di un sessennio nella stessa amministrazione godranno immediatamente dell'aumento di un decimo sullo stipendio. »

Gli onorevoli Angiolini ed Albertelli non sono presenti. L'onorevole Santini insiste in questa aggiunta?

Santini. Non vi insisto, poichè in questa proposta si contiene un concetto equivalente a quello già racchiuso in un'altra proposta, che è stata respinta, pur deplorando che il Governo e la maggioranza della Commissione non abbiano creduto di accettarla.

Cavagnari. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Cavagnari. Non ho che da fare una brevissima osservazione. A me pare che questo trattamento, che si fa ai medici comunali, debba venire esteso agli ufficiali sanitari...

Voci. C'è l'emendamento Finocchiaro-Aprile all'articolo 11 bis.

Cavagnari. Allora mi riservo di parlare quando l'onorevole Finocchiaro-Aprile avrà svolto la sua proposta.

Presidente. Non essendoci dunque emendamenti all'articolo 11, lo pongo a partito come è proposto dalla Commissione.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 11-bis proposto dagli onorevoli Finocchiaro-Aprile, Libertini G. ed altri.

Giolitti, ministro dell'interno. Poichè abbiamo sospeso la discussione ed approvazione dell'articolo 9-bis, a cui questo si riferisce, sarà bene trattare anche di questo articolo insieme col 9-bis, quando sarà noto nella sua nuova dizione.

Presidente. Sospenderemo dunque anche la discussione di questo articolo aggiuntivo.

Passiamo all'articolo 12.

« Art. 12. È data facoltà al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, di modificare il regolamento 27 ottobre 1891, n. 695, e di coordinare in testo unico le disposizioni della legge 23 dicembre 1888, n. 5849, colle disposizioni della presente legge, del regolamento anzidetto e delle seguenti altre leggi:

« 1. Legge 12 giugno 1866, n. 2967, sulla coltivazione del riso,

« 2. Legge 19 luglio 1894, n. 356, sulla fabbricazione e vendita del burro artificiale.

« 3. Legge 14 luglio 1898, n. 317, sul pagamento degli stipendi ai medici condotti.

« 4. Legge 21 dicembre 1889, n. 472, sulla fabbricazione e vendita dei vaccini,

virus, ecc.; e quella modificativa 13 giugno 1901, n. 212.

« 5. Legge 21 dicembre 1899, n. 473, portante un'aggiunta all'articolo 57 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849.

« 6. Legge 21 dicembre 1899, n. 474, circa la istruzione degli armadi farmaceutici.

« 7. Legge 2 novembre 1901, n. 460, contenente disposizioni per diminuire le cause della malaria.

« 8. Legge 26 giugno 1902, n. 372, portante modificazioni alla legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e relativi decreti-legge.

« 9. Legge 7 luglio 1902, n. 286, sul personale tecnico governativo di sanità marittima.

« 10. Legge 21 luglio 1902, n. 427, contenente disposizioni per combattere la pellagra. »

Non essendo stati proposti emendamenti a questo articolo, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo a partito.

(È approvato).

Art. 13.

« Col regolamento saranno fissate le norme per la costituzione, il funzionamento, le modificazioni e lo scioglimento dei Consorzi indicati nella presente legge.

« Saranno del pari determinate le norme principali cui dovranno uniformarsi i capitoli delle condotte mediche comunali e consorziali per le nomine che verranno effettuate dopo l'attuazione della presente legge.

« Fra tali norme, dove le condizioni locali lo consentano, dovranno essere comprese anche quelle relative ai congedi nonchè alle supplenze nei casi di malattia. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi, il quale propone la sospensiva di questo articolo.

Arnaboldi. Non credano il ministro e la Commissione che la sospensiva, che io propongo, sia mossa da spirito di opposizione alla legge o a questo articolo, perchè ho più volte dichiarato che sono favorevolissimo alla legge; d'altra parte non avrei aspettato sino a questo momento per dichiararmi contrario; e, se ho presentato emendamenti, l'ho fatto solo per cercare di migliorarla. Ma qui si tratta per me di una questione di massima. Non è la prima volta, anzi in questi ultimi tempi è accaduto spessissimo in questa Camera, che si rimettano al regolamento molte disposizioni di legge. Quando sorgono difficoltà nella redazione di un articolo di legge, il mi-

nistro dice (e lo ha risposto anche a me quando ho fatto qualche osservazione): « terremo calcolo di tutto questo nel regolamento. » E così via via il regolamento è diventato una specie di archivio, al quale si rimettono tutte le grosse questioni, che finiscono con essere risolte dal Governo.

Non dubito punto che un ministro non abbia facoltà di risolvere grosse questioni anche per regolamento; ma come massima non trovo questo sistema nè giusto nè opportuno. Infatti lo Statuto dice che le leggi si fanno dalle due Camere. Invece, rimettendo tutto ai regolamenti, è certo che il controllo delle leggi sfugge al potere della Camera, e le disposizioni legislative, che sono di competenza della Camera, finiscono con diventare di competenza del Governo.

Seguitando in questo modo arriveremo a poco a poco a questo risultato che, cioè, si faranno due o tre articoli in una legge, e tutto il resto sarà rimesso al regolamento.

Mi pare quindi che sia proprio opportuno che il Governo tenga calcolo di queste mie osservazioni, e che tutto quello che ha carattere e forma di legge sia nella legge disposto e risolto.

Qui poi si tratta di questioni molto gravi. Si tratta, fra l'altro, anche di decidere dei reclami, delle associazioni dei medici, le quali vorrebbero disposizioni eccezionali per questi capitoli, come per le disposizioni riguardanti le supplenze, gli aumenti di stipendio od altro. Quindi a me pare che tutte queste disposizioni debbano essere discusse ed approvate dalla Camera e sanzionate in un articolo di legge, tanto più che, e si è visto nella discussione della legge, vi sono disparità di opinioni.

Da ultimo aggiungo che, essendo stati presentati emendamenti a questo articolo, è necessario sospenderne la discussione affinché la Commissione ed il Governo possano coordinare tutte le proposte.

Concludendo, concreto la mia proposta nel chiedere che la Camera sospenda fino a domani la discussione di questo articolo, per modo da potere esaminare, coordinate, tutte le proposte fatte relativamente all'articolo stesso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Non mi sarà difficile dimostrare che la sospensione di questo articolo proposta dall'onorevole Arnaboldi equivarrebbe alla sospensione definitiva dell'intera legge per un lungo tempo...

Arnaboldi. Non è certo nelle mie intenzioni.

Giolitti, ministro dell'interno. Ne sono convinto, ma l'effetto è questo. L'articolo 13 stabilisce che un regolamento determinerà le norme per la costituzione, il funzionamento, le modificazioni e lo scioglimento dei consorzi. Si tratterebbe dunque di formulare fra oggi e domani una serie di disposizioni che provvedessero a tutto ciò. Esse dovrebbero regolare la costituzione dei consorzi per i posti di ufficiale sanitario, il modo con cui questi consorzi debbono funzionare, il modo di stabilire gli altri consorzi per l'istituzione dei laboratori di sanità di cui all'articolo 1 della legge, le modificazioni e lo scioglimento di questi consorzi. Inoltre il regolamento dovrebbe prevedere i casi in cui un Comune può avere il diritto di sciogliersi dal consorzio tanto per il medico condotto, quanto per l'ufficiale sanitario, quanto per i laboratori di sanità; lo stesso regolamento, dovrebbe determinare le norme principali a cui debbono informarsi i capitolati delle condotte mediche comunali e consorziali per le nomine da farsi dopo la promulgazione della presente legge, dovrebbe ancora stabilire norme per conoscere dove le condizioni locali consentano di concedere ai medici congedi e supplenze in casa di malattia.

Per esaurire tutte queste questioni ci vuole un regolamento di almeno 40 articoli ed occorrono per lo meno due mesi di studio, poichè bisogna procurarsi i dati di fatto e le statistiche che sono necessarie per disciplinare praticamente la materia. (*Bene! — Approvazioni*).

Questo dico non perchè supponga che l'onorevole Arnaboldi desideri una lunga sospensione della legge, ma per dimostrarli che se lo prego di non insistere nella sua proposta è perchè questa avrebbe per effetto pratico di andar contro ai propositi che costantemente ha manifestato l'onorevole Arnaboldi, il quale ha riconosciuto la necessità di affrettare l'approvazione di questa legge.

Io comprendo la questione di principio che l'onorevole Arnaboldi ha messo innanzi, ma se noi guardiamo alla nostra legislazione, quasi tutte le questioni sono state disciplinate nel modo di esecuzione con dei regolamenti anche quando si trattava di materia essenzialmente legislativa. Qui, in sostanza, si tratta di disciplinare il modo con cui si eseguisce la legge; nel regolamento non possiamo imporre ai Comuni spese nuove nè violare alcun diritto.

Prenda, per esempio, la contabilità dello

Stato; ebbene il regolamento sulla contabilità dello Stato è dieci volte ciò che è la legge, appunto perchè questa non contiene altro che principî fondamentali.

Io comprendo che si possa caldeggiare un sistema di legislazione per cui la Camera dovesse discutere anche i minuti dettagli, ma per ora tale sistema non è stato mai seguito in Italia, e il volerlo applicare in questa occasione sarebbe un manifestare un proposito ostile alla legge che l'onorevole Arnaboldi non ha, così come non lo hanno nè la Camera, nè la Commissione. (*Bene! — Approvazioni*).

Presidente. È presente l'onorevole Cottafavi?

(*Non è presente*).

Non essendo presente perde l'iscrizione. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi.

Rampoldi. Io pure, per le ragioni addotte dall'onorevole ministro, sono favorevole al mantenimento di questo articolo, che diventa, anzi, tanto più importante e necessario, in quanto, lungo la discussione del presente disegno di legge, noi vi abbiamo fatto richiamo a una quantità di disposizioni, che potevano certamente, e forse dovevano essere tradotte in legge. Ora, specialmente in ordine al comma primo di questo articolo, che concerne la costituzione e il funzionamento dei Consorzi sanitari, prendo occasione per fare all'onorevole ministro alcune raccomandazioni. Mi pare che noi siamo qui di fronte a provvedimenti, che sono fra i più ardui, fra quanti debbono consegnarsi e disciplinarsi nel testo regolamentare. Già nella discussione generale dissi che mi riservavo di presentare appunto qui le mie raccomandazioni, circa quei concorsi, intorno ai quali vorrei che l'onorevole Giolitti, con l'autorità che gli viene dalla sua alta posizione, dai doveri dell'ufficio suo, e dalle sue benemeritenze nei riguardi della pubblica sanità, introducesse norme tali, per cui non sia per l'avvenire tanto facile che codesti stessi Consorzi si scioglano, senza gravi motivi di interessi locali e senza esigenze sanitarie gravi del pari; nel caso poi di scioglimento, vorrei altresì che con ogni miglior cura fosse salvaguardata la condizione del medico condotto, e perchè egli si troverebbe innanzi negli anni e di nuovo obbligato a cercarsi un posto, e perchè oggi sappiamo come vanno le cose: il più delle volte il medico condotto, sciolto il Consorzio, anche per non averlo stabile, si trova costretto ad accettare condizioni di servizio peggiori.

Il regolamento dovrebbe quindi provvedere a che il medico, il quale abbia già conseguito la stabilità del posto in un Consorzio, nel caso in cui questo si sdoppia rimanga di diritto nella stessa sede, scegliendo fra l'una e l'altra delle due nuove condotte, e, quando il Consorzio sia per ricomporsi, là dove non si dia luogo a radicali modificazioni, o quando ancora i due terzi almeno della popolazione del primo Consorzio rimangano a far parte del rinnovato Consorzio, sia in diritto il medico di rimanere stabile in esso, conservando intero lo stipendio che aveva prima, o, nella peggiore delle ipotesi, proporzionandolo in base alla nuova popolazione, ma non mai scendendo sotto i due terzi di quello di cui prima fruiva, e in ogni caso udito il parere del Consiglio provinciale sanitario, che dovrà sempre intervenire per definire i dissidi secondo equità e giustizia.

A questo punto della legge cadrebbe poi la discussione dell'articolo 9 *bis*, che con l'onorevole relatore si è stabilito di rimandare, per la discussione, precisamente qui. Non intendo di svolgerlo, perchè l'onorevole Sanarelli, che ne è il primo firmatario, ora che trovasi qui presente, potrebbe farlo con maggiore efficacia. Ma io, che pure con lui a quell'articolo 9 *bis* ho aderito, dichiaro subito, per conto mio, che sarei disposto a rinunziarvi, ove ministro e Commissione consentissero che dal terzo comma di questo articolo 13, che andremo discutendo, venisse escluso l'inciso che dice: « dove le condizioni locali lo consentano. »

Comprendo tutta la portata, e tutte le conseguenze di questa mia proposta, che non è semplice, come pare, in quanto che non lascerebbe più in arbitrio dei Comuni lo stabilire le norme relative ai congedi e alle supplenze in casi di malattie; ma tende a determinare nel regolamento norme precise e non più facoltative. Comprendo anche le obiezioni, che ha già trovate l'onorevole ministro: ma se consideriamo che, dopotutto, abbiamo fatta una legge, la quale, come era ben giusto, aveva bensì per supremo intento la tutela della pubblica igiene, ma tendeva a migliorare anche le condizioni dei sanitari, confido che l'onorevole ministro dell'interno, il quale spesso ha resistito su certi emendamenti e appunti, che noi presentammo, vorrà alla nuova mia proposta fare buon viso.

Medico io pure, non desidero che si faccia una legge di classe: non la vorrei, e mi parrebbe di mancare al mio dovere di

deputato, se innanzi all'alto principio dell'igiene pubblica ponessi l'interesse particolare dei medici. Però riflettiamo che di tanti desiderati, che noi siamo venuti svolgendo, ben pochi sono stati accolti.

Riconosco che qua e là si sono introdotte disposizioni buone anche pei medici; ma qualche cosa di più si poteva fare, perchè se è vero che la pubblica igiene costituisce una piramide, di cui il vertice si volge al principio ideale e supremo, non è men vero che la base è costituita da tutto un esercito di sanitari, che trovano in condizioni decorose di vita quella maggior responsabilità e quello zelo maggiore, che è necessario nell'adempimento dei propri doveri. Questo vorrei che fosse consentito; epperò, ripeto, rinunzierei a tutte le altre proposte, quando Commissione e Ministero almeno si mettessero d'accordo su questo punto della convenienza di un riposo annuale di una ventina di giorni concesso ai medici condotti.

È concesso a tutti di riposarsi una volta alla settimana; ai medici condotti, per forza di cose, ciò non può essere concesso; perchè le malattie non hanno scadenze fisse, come bene mi dice l'amico Garavetti.

Questo breve riposo non esporrebbe nemmeno ad una grande spesa i Comuni, perchè i medici troverebbero modo di supplirsi tra loro senza obbligare i Comuni a elevare i compensi di supplenza per la necessità di provvedere al servizio.

Venti giorni di riposo, durante i quali il medico, oltre al riposarsi, potrà anche tornare nelle cliniche, già da lui frequentate, a raccogliervi quel nuovo materiale di studio, che, rappresentando il progresso scientifico, può tanto profittare all'esercizio della sua missione altamente umanitaria ed altamente civile e sociale.

Lasciando andare tutto il resto, almeno questo sia dunque consentito.

Ripeto poi al ministro la preghiera, che gli rivolsi nella discussione generale, quando, prevedendo che molta materia sarebbe stata rimessa al regolamento, dimostravo la necessità di affrettare la compilazione del regolamento. Non domanderò certo i due mesi, dei quali parlava testè l'onorevole ministro. Questi saran pochi. E saran pochi anche i quaranta articoli, di cui pure parlava l'onorevole Giolitti! Traggo, ad ogni modo, argomento dalle parole del ministro a bene sperare, che egli affretterà, consapevole com'è dell'importanza delle cose, la compilazione di questo regolamento.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Giolitti, ministro dell'interno. L'onorevole Rampoldi nel suo discorso ha fatto un'amichevole rimprovero perchè poche delle modificazioni da lui proposte durante la discussione sono state accettate. Ma ciò dipende dal fatto che tanto il ministro quanto la Commissione erano animati dal desiderio di concedere tutto ciò che era possibile, ma non potevano consentire in proposte che oltrepassavano i limiti delle concessioni che il Ministero e la Commissione potevano fare.

Del resto l'onorevole Rampoldi ha potuto constatare che la Camera non era disposta nella sua maggioranza ad andare al di là di ciò che Commissione e Ministero proponevano.

Una voce. Anzi al di qua piuttosto.

Giolitti, ministro dell'interno. E probabilmente, se noi avessimo proposto di rimanere un poco al di qua, la Camera ci avrebbe seguito molto volentieri. (*Verissimo!*) E siccome quando si tratta di leggi da votarsi dal Parlamento, bisogna calcolare sui voti della maggioranza, se noi avessimo seguite le proposte fatte da parecchi dei suoi amici, onorevole Rampoldi, avremmo ottenuto il risultato diametralmente contrario a quello che tutti ci prefiggiamo.

A proposito di questo articolo, l'onorevole Rampoldi ci domanda che, nel regolamento, si usi una grande larghezza. Lo scopo stesso pel quale il Ministero ha proposto questa legge ed ha accettato tutto ciò che era possibile di accettare può assicurare l'onorevole Rampoldi che si farà tutto ciò che sarà consentito dalla legge e dalle condizioni speciali del nostro paese. Perchè bisogna tener conto che vi sono differenze così enormi fra una parte e l'altra d'Italia, che regole generali ed assolute sono molto difficili ad attuarsi. L'emendamento proposto dall'onorevole Rampoldi insieme all'onorevole Sanarelli avrebbe voluto si stabilisse nella legge stessa un periodo di congedo di tre mesi, in caso di malattia, ma dopo le dichiarazioni da me fatte a questo riguardo egli non vi ha insistito formalmente, ed io di questo lo ringrazio. L'onorevole Rampoldi, invece, ha insistito su questo concetto: che, nell'ultima parte dell'articolo, la quale è così concepita: « Fra tali norme (di regolamento), dove le condizioni locali lo consentano, dovranno essere comprese anche quelle relative ai congedi, nonchè alle supplenze nei casi di malattia », vorrebbe to-

gliere queste parole: *dove le condizioni locali lo consentano.*

Ora, dove le condizioni locali non consentono di fare una cosa, perchè si vorrebbe obbligare di farla? Ci sono, per esempio, dei Comuni poveri di montagna, lontanissimi da altri centri abitati, con la sovrainposta al doppio dell'imposta erariale, i quali si troverebbero nella impossibilità assoluta di servirsi di un altro medico di pianura perchè la relativa spesa assorbirebbe gran parte del bilancio. Ora, quando il testo della legge è formulato in modo da permettere il congedo del medico quando le condizioni locali lo consentano, credo la legge stessa conceda il massimo che si possa domandare. Evidentemente, chi sarà incaricato di formulare il regolamento per l'esecuzione di questo articolo, escluderà la concessione solo quando si trova di fronte all'impossibilità di accordarla. Del resto, concludo assicurando l'onorevole Rampoldi che questo regolamento, la cui importanza grandissima io riconosco, non sarà certamente fatto unicamente nell'interno degli uffici; ma pregherò le persone più competenti scientificamente ed amministrativamente, le persone più pratiche di questa materia, di prepararlo. E questo regolamento sarà anche sottoposto all'esame del Consiglio superiore di sanità, nel quale ci sono altissime autorità mediche; e quindi avremo tutte le garanzie possibili che il regolamento sarà fedele esecutore della legge, e sarà fatto secondo lo spirito col quale il Parlamento avrà votato la legge stessa. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

Cavagnari. Già nella discussione generale mi ero permesso di osservare che questa legge stava per figliare un regolamento di così larga portata, da potersi dire che il regolamento non fosse fatto per applicare la legge, ma che la legge fosse fatta per rappresentare una parte ben modesta di fronte al regolamento venturo. Ma mi è parso, lungo la discussione, di udire l'onorevole ministro consentire in questo: che una parte della materia, che è contemplata dalla legge, va al regolamento per delegazione legislativa. Ora mi pare che l'articolo 13 e tutti gli altri articoli, che contemplano le materie da devolversi al regolamento, non racchiudano disposizioni, le quali possano ottenere l'approvazione dei principî che governano qualunque legge. Per me nelle leggi non si dovrebbe mai parlare di regolamento; o quanto meno basterebbe ripetere la facoltà,

che il Governo del Re ha di formulare il regolamento per l'applicazione della legge e nient'altro; il dire che saranno demandate al regolamento questa o quell'altra materia, lo ripeto, è un esautorare il Parlamento e demandare troppo al potere esecutivo (*Commenti*). È vero che noi l'approviamo; ma non mi pare corretto, francamente, in cose di ordine tanto delicato, com'è la materia che abbiamo in discussione, della cui delicatezza, importanza e difficoltà, è testimone la faticosa prova, che abbiamo fatto e che andiamo facendo per arrivare in porto.

Dunque si tratta di materia, che vuole essere molto discussa, anche perchè dal conflitto dei pareri e delle opinioni solamente può venire quella luce e quel vantaggio, che vogliamo recare alla legge. Potrei d'altra parte rinunciare a quest'ordine di concetti, se mi fosse lecito considerare il regolamento che verrà fatto, come un semplice esperimento, sul quale si potesse, occorrendo, richiamare l'attenzione del potere esecutivo per le opportune modificazioni. Ma pur troppo nella parte che concerne delegazione di potere occorrerà in ogni caso (*Interruzioni*) l'intervento del potere legislativo a modificare queste disposizioni. Per cui anche sotto questo rapporto non potrei consentire che il regolamento avesse queste larghe proporzioni, sottraendosi all'esame del Parlamento. Ad ogni modo rivolgerei una preghiera all'onorevole ministro, preghiera alla quale si può dire che abbia già risposto anticipatamente con la dichiarazione che egli ha fatto; e cioè che voglia provvedere alla formazione di questo regolamento colla cooperazione di persone molto competenti in materia, di ambedue i rami del Parlamento, tanto se si siano dimostrati in un senso, come se si siano dimostrati in senso completamente opposto, anche perchè dalla discussione verrà fuori il meglio. Questo è ciò che mi permetto di raccomandare all'onorevole ministro.

Mi rincresce di essere arrivato troppo tardi, e l'aver d'altra parte sentito pocanzi ciò che ha detto l'onorevole ministro, non mi permette d'intrattenere la Camera ulteriormente per cui mi limiterò ad un'altra preghiera all'onorevole ministro.

Io ho letto una memoria che mi è giunta stamane, intorno all'articolo 27 della legge sanitaria del 1888, dove quest'articolo è commentato nella sua applicazione in modo assai severo e più severamente è anche commentato il regolamento nella parte che si riferisce a questa disposizione. Fra le altre cose sono citate le numerose sentenze con-

traddittorie a cui quest'articolo ha dato luogo, appunto per il modo come sono state interpretate le espressioni *forma* le *dose* di *medicamento* che in detto articolo si leggono. In altri termini è una lotta che si dibatte tra i farmacisti ed i droghieri, per portarla sul terreno più vero e preciso. Io non mi schiererò nè da una parte nè dall'altra. (*Interruzioni*).

Siamo in materia sanitaria: è materia affine. È una raccomandazione che faccio.

Io vorrei pregare l'onorevole ministro perchè vedesse di trovar modo o di proporre una modificazione a questo articolo, riducendolo a più chiara e precisa dizione, o di disporre che il regolamento fosse più esplicito; poichè o sieno le parole della legge o quelle del regolamento, il fatto è che una vera confusione è nata, diremo così, nei Tribunali per ciò che riguarda l'interpretazione di esse, cominciando dal più alto grado della gerarchia giudiziaria per andare fino all'infimo. Vi sono perfino casi in cui il pretore o il Tribunale che sia, lo stesso giorno, il mattino si è pronunziato in un senso, e dopo colazione si è pronunziato in modo affatto contrario, si intende in casi identici, così almeno si legge in questo memoriale. (*Interruzione — Commenti*).

Per ciò raccomando all'onorevole ministro, il quale è tanto benemerito di tutto ciò che riguarda i provvedimenti relativi all'igiene e alla profilassi, di tutti i provvedimenti d'ordine sanitario, che voglia anche vedere di emettere provvedimenti, i quali tolgano, per quanto è possibile, questi conflitti, chiariscano una volta la cosa, e mettano la magistratura in condizione di poter formulare un giudicato, che affermi, definisca, delimiti una volta per sempre la competenza dei droghieri di fronte a quella dei farmacisti nella materia che forma oggetto del contrasto.

Falconi Gaetano. Domando di parlare.

Presidente. Vi sono altri iscritti. Prima l'onorevole Lucca, poi l'onorevole Danieli e poi Lei, onorevole Falconi.

Giolitti, ministro dell'interno. Se permette, onorevole presidente, rispondo due parole all'onorevole Cavagnari.

Presidente. Parli, onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. L'onorevole Cavagnari ha sollevato la questione legale della competenza per fare i regolamenti. Egli disse che preferirebbe che nella legge non vi fosse altra disposizione se non l'autorizzazione in genere al Governo di fare un regolamento. Ora questa disposizione, mi permetta di dir-

gli, sarebbe perfettamente inutile, perchè l'articolo sesto dello statuto dà già al Re la facoltà di fare i decreti e regolamenti necessari per la esecuzione delle leggi.

Ora siccome molte volte è dubbio se una data disposizione sia materia strettamente regolamentare o sia materia legislativa, perchè una distinzione netta, precisa fra la competenza del potere esecutivo e ciò che riguarda la legge è difficile farla, non da ora ma da quando ha cominciato ad esistere un Parlamento spesso si usa dare al Governo poteri speciali, per togliere qualunque dubbio sulla facoltà che il Governo avesse di disciplinare una data materia. Ora quando si tratta di regolamento fatto in esecuzione di una delegazione speciale non c'è più la mutabilità del regolamento, cui accennava l'onorevole Cavagnari. Poichè, è stato riconosciuto dal potere esecutivo, è stato deciso molte volte dal Consiglio di Stato, è stato poi dalla Corte dei Conti tenuto fermissimo questo concetto, che quando il potere esecutivo ha esaurito la delegazione ricevuta dal potere legislativo non può modificare ulteriormente quel regolamento che è fatto dal potere esecutivo in esecuzione di una potestà speciale che gli è conferita dal potere legislativo: diventa una legge, e non può essere modificato poi se non o con legge o in seguito ad un altro conferimento di potere che gli venga dal potere legislativo. Quindi della variabilità non v'è da temere.

L'onorevole Cavagnari ha fatto una raccomandazione a cui io già prima avevo dichiarato di essere pienamente disposto di aderire, cioè che a formulare il regolamento importantissimo che dovrà seguire questa legge sieno chiamate le persone le più competenti e senza distinzione di opinione.

Io sono di questa opinione realmente, che il regolamento debba essere formulato da persone competenti e senza sceglierle con un preconetto della via che dovranno seguire perchè lo scopo del Governo non può essere che uno solo, di fare un regolamento che eseguisca bene, esattamente la legge, perchè infine se il regolamento è fatto male colui che lo ha preparato non risponde, ma ne risponde il Governo.

Egli mi ha parlato infine della questione dei farmacisti. È una lotta lunga quella tra farmacisti e droghieri ed in molti casi chi ha guadagnato in questa lotta è stato il terzo, il consumatore, che ha trovato poi a buon mercato alcune merci, — merci, notisi, non costituenti medicamento e che non esi-

gono preparazione nè dosatura dal venditore.

Bertesi. Sono dei surrogati.

Giolitti, ministro dell'interno. Io capisco che la disposizione dell'articolo 27 della legge è assai importante per garantire l'igiene pubblica, ma non credo che il rimedio richiesto in quella petizione, di cui ha parlato l'onorevole Cavagnari, possa esser utile. L'ho già spiegato altre due volte nel corso di questa discussione: la legge proibisce a chi non è farmacista la vendita ed il commercio di medicinali a dose ed in forma di medicamento. I farmacisti che hanno trovato che con queste parole non si riesce sempre a colpire i contravventori, vorrebbero sostituire queste altre: « la vendita ed il commercio di medicinali a scopo di medicamento. » Ora io dico che ciò sarebbe molto meno efficace della disposizione che c'è, perchè bisognerebbe, per fare la contravvenzione a chi vende queste medicine, stabilire che chi l'ha vendute sapeva che colui che le comprava aveva l'intenzione di servirsene a scopi di medicina; cosa troppo difficile a provarsi. Io posso però assicurare che, nel prendere in esame questa parte, in occasione della formazione del regolamento, per non dar luogo a controversie e a dubbi davanti all'autorità giudiziaria, si procurerà di risolvere la questione in modo che possa rispondere all'intento, più che si può, di far sì che la legge venga eseguita, senza dar luogo a controversie dinanzi ai tribunali.

Presidente. Ora verrebbe la volta dell'onorevole Lucca.

(Non è presente).

Perde l'iscrizione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Danieli per isvolgere i seguenti emendamenti:

« Nel secondo comma sopprimere le parole: per le nomine che verranno effettuate dopo l'attuazione della presente legge, sostituendole con le seguenti: nonchè le norme per una revisione generale di tutti gli attuali capitolati di condotta per coordinarli con le disposizioni della presente legge. »

« Nell'ultimo comma sopprimere le parole: dove le condizioni locali lo consentano. »

« Aggiungere il seguente comma:

« Tutti i capitolati devono essere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale. »

Danieli. Dirò pochissime parole, perchè gli emendamenti da me proposti sono chiari abbastanza. Questa legge riguarda i medici

condotti; non soltanto quelli da venire ma anche quelli che si trovano presentemente in servizio. Anzi lo scopo principale della legge e l'intendimento dell'onorevole ministro, che l'ha presentata, come si rileva chiaramente dalla relazione ministeriale, sono stati precisamente questi. Ora nel disegno di legge vi è una sola disposizione di indole transitoria, che è quella dell'articolo 11, che concerne i medici che si trovano nel periodo di prova. Per ciò che riguarda gli altri medici, che costituiscono un numero maggiore: cioè quelli che hanno la stabilità, nulla è detto.

Anzi l'articolo 13 ha due commi, i quali, per il modo come sono concepiti, fanno comprendere che non riguardano gli attuali medici in servizio, ma soltanto quelli che debbono ancora essere nominati. Diguiscachè il regolamento avrebbe valore soltanto per i medici futuri.

Per queste ragioni ho presentato un emendamento, che consiste nel sopprimere al secondo comma dell'articolo 13 le parole: « per le nomine che verranno effettuate dopo l'attuazione della presente legge » sostituendole con le seguenti: « nonchè le norme per una revisione generale di tutti gli attuali capitolati di condotta per coordinarli con le disposizioni della presente legge. »

Inoltre propongo ancora un'aggiunta, che l'onorevole ministro ha dichiarato di accettare, così concepita: « Tutti i capitolati devono essere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale. » Avremo così una maggiore garanzia che la legge sarà rispettata, ed avremo anche una maggiore uniformità nei capitolati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Falconi Gaetano.

Falconi Gaetano. Ho chiesto di parlare per rivolgere una preghiera all'onorevole ministro.

Nel comma terzo di questo articolo 13, leggo queste parole: « dove le condizioni locali lo consentano ». Ora quella parola *dove* mi pare che renda troppo crudamente l'idea della disparità. Io desidererei che, possibilmente, egli si compiacesse di accettare una formola, la quale in un modo meno determinato indicasse che vi potranno essere medici condotti, che godranno di quei benefici, per capitolato, e che ve ne potranno essere di quelli, che non ne godranno.

Quindi la preghiera, che farei, sarebbe di togliere le parole « dove le condizioni

locali lo consentano » e sostituirlle con queste altre « tenuto conto delle condizioni locali e delle necessità del servizio. »

Sostanzialmente il comma terzo rimane quasi uguale, ma la formola sarebbe un poco più mite e la disparità di trattamento sarebbe espressa in una forma meno stridente e meno aspra.

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti, ministro dell'interno. Siccome si tratta di molti emendamenti uno diverso dall'altro, mi pare meglio rispondere volta per volta, perchè altrimenti la Camera non rammenterebbe più ciò che viene proposto. L'ultimo comma dell'articolo 13 dice così: « Fra tali norme dove le condizioni locali lo consentano, dovranno esser comprese anche quelle relative ai congedi nonchè alle supplenze nei casi di malattia. »

All'onorevole Falconi pare un po' dura questa limitazione e vorrebbe che si sostituisse la dizione « tenuto conto delle condizioni locali e delle necessità di servizio. »

Io credo che i medici non sarebbero punto riconoscenti all'onorevole Falconi di questo cambiamento perchè l'articolo, quale è formulato dalla Commissione, stabilisce imperativamente che da per tutto dove si può si debba concedere il congedo; invece quando si dice che nel concedere o no il congedo si tenga conto delle condizioni locali e delle necessità del servizio, significa che ove il concedere il congedo produca qualche incomodità alle popolazioni, il congedo non si accorda più. Quindi io credo che sia più precisa la formola adottata la quale è imperativa; il regolamento deve concedere il congedo dove non vi è impedimento assoluto; il dire di tener conto delle condizioni locali sarebbe una formola più mite per noi, ma non sarebbe più mite per i medici perchè renderebbe molto più facile il dire di no alle richieste di congedo.

Quindi io prego l'onorevole Falconi di non insistere nel suo emendamento su questo punto.

Falconi Gaetano. Non insisto; ma trovo che vi è una disparità di trattamento molto stridente.

Giolitti, ministro dell'interno. Ma il concetto è questo che il congedo si deve concedere dappertutto dove è possibile: quando si urta contro l'impossibilità, allora non si concede.

Falconi Gaetano. Ad ogni modo sono lieto di aver provocato questa dichiarazione che torna a beneficio dei congedi.

Giolitti, ministro dell'interno. L'onorevole Danieli ha proposto due emendamenti, uno che sarebbe aggiuntivo all'articolo 13 e cioè: « Tutti i capitolati dovranno essere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale, » questo ho già dichiarato prima che lo accetto come credo che lo accetti anche la Commissione; quanto all'altro emendamento, esso consisterebbe in questo: sopprimere le parole « per le nomine che verranno effettuate dopo l'attuazione della presente legge » e sostituire quest'altre parole « nonchè le norme per una revisione generale di tutti gli attuali capitolati di condotta per coordinarli con le disposizioni della presente legge. »

Ora io credo che, così come è formulato, questo emendamento sarebbe molto grave nelle sue conseguenze.

L'articolo, come è stato formulato da noi, dice così: « Saranno del pari determinate le norme principali cui dovranno uniformarsi i capitolati delle condotte mediche comunali e consorziali per le nomine che verranno effettuate dopo l'attuazione della presente legge. »

Dunque il regolamento dovrebbe determinare le norme per i capitolati nuovi, mentre l'onorevole Danieli vorrebbe invece che il regolamento ordinasse la revisione di tutti i capitolati. (*Interruzioni del deputato Danieli*).

Sì, perchè toglie le parole: « per le nomine che verranno effettuate dopo l'attuazione della presente legge », e vi sostituisce le parole: « le norme per la revisione generale di tutti gli attuali capitolati di condotta per coordinarli con le disposizioni della presente legge. »

Ora questo mi pare molto grave perchè il coordinare questi capitolati come s'intende? Bisognerà certamente aumentare gli stipendi (*Interruzioni*) e anche dare il diritto di diminuirli. (*Interruzioni*).

Danieli. Non vi è limite di stipendio.

Giolitti, ministro dell'interno. Per giudicare delle conseguenze di questo suo emendamento, Ella, onorevole Danieli, deve tener conto di un'altra cosa: che questo coordinamento fatto con la presente legge si intende anche fatto coi regolamenti che si pubblicheranno per eseguire la legge stessa. Quindi tutte le disposizioni relative ai congedi, al diritto di aumentare gli stipendi ecc. varierebbero. Ora io ammetto che si possano aumentare gli stipendi. (*Interruzione del deputato Danieli*). Ma se qui mi ammette il di-

ritto di coordinarlo con la presente legge, ne viene anche il dubbio grave, per lo meno, che si riconosca il diritto nelle Giunte provinciali amministrative...

Danieli. Lo stipendio no, è già dichiarato.

Giolitti, ministro dell'interno. Ma dichiarare è una cosa, lo scrivere nella legge è un'altra. Ora avrei capito che lasciata la disposizione quale è, per i capitolati nuovi, si fosse data anche l'autorizzazione di coordinare con questa legge i capitolati vecchi. Ma fare tutta una cosa sola in modo che debbano darsi dei capitolati nuovi per tutti, sarebbe un errore gravissimo. Infine l'emendamento dell'onorevole Danieli, come è compilato, metterebbe tutto a fascio i capitolati nuovi che si fanno, ed i vecchi, e questo sarebbe molto grave. Credo che la miglior cosa sarebbe di lasciare per i capitolati vecchi le cose come sono, perchè meno interessi si turbano, creda pure onorevole Danieli, e più si conclude qualche cosa. (*Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoloni.

Nuvoloni. Ho chiesto di parlare soltanto per apportare all'ultimo comma dell'articolo 13 una modificazione od un'aggiunta. Si dice che tra le norme da determinarsi nel regolamento dovranno essere incluse quelle relative ai congedi e alle supplenze nei casi di malattia. Evidentemente si riferisce al caso di malattia del medico, e questo mi pare troppo restrittivo.

Giolitti, ministro dell'interno. Si riferisce alle supplenze.

Nuvoloni. Alle sole supplenze, perfettamente. Ora mi pare che si possano presentare anche altri casi, nei quali il medico condotto si trovi nella necessità di farsi supplire. E quindi vorrei che alla dizione: « in caso di malattia » si sostituisse l'altra: « in casi di riconosciuta necessità. »

Presidente. Prima che l'onorevole ministro dia risposta all'onorevole Nuvoloni sarebbe bene lasciar svolgere all'onorevole Luigi Lucchini la sua proposta sostitutiva. L'onorevole Lucchini propone all'articolo 13 di sostituire il seguente:

« Nel regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno fissate le norme occorrenti:

« a) per la costituzione, l'andamento e lo scioglimento dei Consorzi preveduti nella presente legge;

« b) per la formazione dei capitolati delle condotte mediche comunali e consorziali;

« c) per la concessione dei congedi e delle supplenze in caso di malattia. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini per isvolgere questo suo articolo sostitutivo.

Lucchini Luigi. Poche parole, perchè i miei emendamenti, a prescindere dalla forma, meramente occasionale, nella loro sostanza si riferiscono a proposte già fatte e discusse da altri colleghi. Essi consistono nel togliere nei due capoversi dell'articolo 13 i due incisi: « per le nomine che verranno effettuate dopo l'attuazione della presente legge » e « dove le condizioni locali lo consentano. »

Ho inteso le ragioni in contrario addotte dall'onorevole ministro, ma non mi hanno completamente persuaso.

Il restringere le disposizioni del capoverso primo alle sole nomine nuove, come ha già accennato il collega Danieli, mi sembra sia restringere sensibilmente la portata della legge, e farla solo profittare a favore dei nuovi medici condotti, ciò che equivale a sancire una sperequazione stridente fra coloro, che si trovano già in servizio, e coloro, che saranno assunti successivamente.

Io credo che tanto l'onorevole ministro quanto la Commissione non dovrebbero avere difficoltà di cancellare questa clausola; perchè è già rimesso al regolamento lo stabilire le norme, che dovranno regolare la materia, e quindi nel regolamento si potranno stabilire le cautele necessarie per contenere l'invocata perequazione in termini di convenienza e di equità.

Quanto all'altro inciso « dove le condizioni locali lo consentano », mi permetta l'onorevole ministro che gli faccia notare una cosa. Nel modo come è concepito il comma pare che queste « condizioni locali » reggano tutta quanta la disposizione, e pare quindi che anche in caso di malattia bisogna che le condizioni locali consentano di sostituire il medico.

Ora, se il medico sia malato, è necessario sostituirlo, quali possano essere le condizioni locali. D'altra parte, questa frase « condizioni locali » è così vaga che o non dice nulla o apre l'adito a ogni arbitraria interpretazione. E a me pare che si potrebbe toglierla senz'altro, riservando al regolamento di stabilire le norme per eliminare qualunque possibile inconveniente. Ma che nella legge vi sia un concetto così equivocamente espresso da escludere in certe condotte qualunque concessione di congedo, o che il medico, per esempio, prenda moglie e che sia chiamato al letto di congiunti lontani morenti, mi sembra veramente eccessivo. Noti

l'onorevole ministro, che la esclusione sarebbe sancita anche quando il medico provvedesse egli personalmente a farsi sostituire da un collega, che lo potesse fare convenientemente.

Torno a dirlo: lasciate al regolamento di stabilire le norme con cui disciplinare questa materia, senza sancire qui clausole, che si traducono in pasteie ed in esclusioni irragionevoli e odiose.

Giolitti, ministro dell'interno. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Giolitti, ministro dell'interno. L'onorevole Nuvoloni propone di aggiungere in fondo all'articolo questa locuzione: « nei casi di riconosciuta necessità ». Io non credo che si possa accettare una formula così elastica, perchè chi la riconosce la necessità? Potrebbe nascere una contestazione tra il medico e il sindaco. Evidentemente non bisogna spingere le cose all'esagerazione. Tranne il caso di un medico che si faccia odiare nel paese in cui si trova, non vi sarà nessun sindaco e nessun Consiglio comunale che quando il medico abbia necessità, per ragioni di famiglia, di allontanarsi per qualche giorno, lo vieti. Ma il difficile è consacrare un diritto assoluto nella legge. Il regolamento darà delle norme che evidentemente saranno umane, ma lo stabilire nella legge un diritto è pericoloso, perchè vi possono essere dei casi in cui di questo diritto si abusi. Vengo alla osservazione fatta dall'onorevole Lucchini. In sostanza, il fine del suo emendamento sarebbe questo, che egli vorrebbe che il regolamento stabilisse le norme per la formazione dei capitolati delle condotte mediche comunali e consorziali senza distinzione tra i capitolati esistenti e i capitolati nuovi, vale a dire che il regolamento dovrebbe prescrivere delle norme le quali trasformerebbero tutte le condotte attualmente esistenti. (*Interruzione del deputato Lucchini*).

Ma se noi scriviamo nella legge che il regolamento per la sua esecuzione dovrà fissare le norme occorrenti per la formazione dei capitolati delle condotte mediche comunali e consorziali, io domando: si tratta di quelle nuove? ed allora è ciò che abbiamo scritto noi; se si adopera quest'altra formula, significa che si vuole indicare una cosa diversa.

A me pare di aver sentito che una proposta dell'onorevole Lucchini fosse anche di trasformare le condotte nuove. Ora io qui farei una distinzione: posso ammettere

che si debba nelle condotte già esistenti fare quelle tali modificazioni che sono necessarie per coordinarle con la legge nuova, (*Bene!*) ma dare ampia facoltà di cambiare le condizioni dei contratti esistenti sarebbe pericoloso.

L'onorevole Danieli aveva fatto una proposta di emendamento a quest'ultima parte, egli aggiungerebbe al capoverso primo dell'articolo 13 questa formula: « Saranno inoltre stabilite le norme per coordinare gli attuali capitolati di condotte con le disposizioni della presente legge. »

In questo modo si toglie il dubbio che si possa autorizzare delle modificazioni arbitrarie, e non si ammetterebbero se non quei coordinamenti, quelle modificazioni che sono prescritte dalla legge presente. E in questo modo credo sarebbe soddisfatto nella sostanza il desiderio dell'onorevole Lucchini.

Viene ora l'altra questione, intorno alla quale ho già parlato più volte, di togliere l'inciso « ove le condizioni locali lo consentano. » Egli dice che non c'è bisogno di questo, a me invece pare una necessità assoluta. Ritenga l'onorevole Lucchini che, se egli mette assolutamente per legge il diritto nel medico di avere un periodo di congedo, alcuni Comuni non saranno più in condizione di fare il servizio sanitario. Quando noi, ripeto, abbiamo dei Comuni il cui bilancio in totale per tutte le spese va a 3 mila lire, se devono provvedersi di un secondo medico per il periodo del congedo, si troveranno in condizioni difficilissime (*Interruzione dell'onorevole Lucchini*).

Se il medico provvede a sue spese, non credo ci sarà Comune che si opponga.

Voci. Ci sono stati dei casi.

Giolitti, *ministro dell'interno*. Il regolamento potrà dire che in quei casi si provvede a sue spese, ma se scriviamo nella legge il diritto nel medico di avere un congedo, ne viene implicitamente che nessuno ha il diritto di obbligarlo a pagarne un altro.

Lucchini Luigi. Voi stabilirete le norme per regolare questo diritto.

Giolitti, *ministro dell'interno*. Non è questione di norme, è questione di danaro; chi paga? Questo deve dire la legge. Ora se la legge dice imperativamente: il medico ha diritto ad andarsene per un mese, il medico se ne va e non spende niente.

Dunque io credo che bisogna mantenerlo questo inciso; sarà spiacevole, ma bisogna mantenerlo. Vi sono dei casi in cui il Co-

mune non è in condizione di fare un'altra spesa.

Lucchini Luigi. E in caso di malattia del medico?

Giolitti, *ministro dell'interno*. Non è mai capitato a Lei di trovarsi in un paese di montagna e non avere un medico? (*Commenti*). Non bisogna spingere le ipotesi fino a questo punto. Ed allora se cade malato il secondo medico, bisogna chiamarne un terzo, e se si ammala il terzo... (*Si ride — Commenti*).

La legge dice imperativamente: il Comune dovrà concedere il congedo quando le condizioni locali lo consentano. Evidentemente vuol dire che, quando non c'è l'impossibilità di farlo, si farà. E se c'è l'impossibilità nessuno può obbligarlo.

Lucchini Luigi. La loro supplenza in caso di malattia non si può subordinare alle condizioni locali.

Giolitti, *ministro dell'interno*. Ci sono dei Comuni che non possono pagare due medici condotti.

Io quindi accetterei, d'accordo con la Commissione, questa aggiunta, proposta dall'onorevole Danieli al primo capoverso: « Saranno inoltre stabilite le norme per coordinare gli attuali capitolati di condotte con le disposizioni della presente legge. »

Presidente. Veniamo dunque ai voti.

Onorevole Lucchini, mantiene il suo emendamento?

Lucchini Luigi. Lo ritiro.

Presidente. Quello aggiuntivo dell'onorevole Danieli è accettato.

Sugli altri due l'onorevole Danieli insiste?

Danieli. Li ritiro.

Presidente. L'onorevole Landucci propone che, dopo le parole « ai congedi » si aggiunga « agli aumenti periodici degli stipendi. »

Ma questo emendamento s'intende ritirato, non essendo presente il proponente.

Così pure l'altro degli onorevoli Pozzo Marco e Cuzzi che propongono la seguente aggiunta:

« Nei capitolati per le condotte mediche o pel servizio dell'ufficiale sanitario dovrà altresì essere determinata, in misura non inferiore a tre anni di stipendio, l'indennità dovuta, in caso di scioglimento del Consorzio, al medico condotto o all'ufficiale sanitario, sempre quando ad essi non venga attribuita, con parità di stipendio, la condotta medica o il servizio dell'ufficiale sanitario in alcuno de' Comuni, o in altro Consorzio in cui entri a far parte alcuno dei

Comuni già componenti il Consorzio disciolto. »

Ora rileggo l'articolo 13:

« Col regolamento saranno fissate le norme per la costituzione, il funzionamento, le modificazioni e lo scioglimento dei Consorzi indicati nella presente legge. »

« Saranno del pari determinate le norme principali cui dovranno uniformarsi i capitoli delle condotte mediche comunali e consorziali per le nomine che verranno effettuate dopo l'attuazione della presente legge. »

Questi due primi commi restano invariati.

Viene poi un terzo comma proposto dalla Commissione e accettato dal ministro:

« Saranno inoltre stabilite le norme per coordinare gli attuali capitoli di condotta colle disposizioni della presente legge. »

Viene poi il terzo comma, così come è stampato, che diventa quarto.

« Fra tali norme, dove le condizioni locali lo consentano, dovranno essere comprese anche quelle relative ai congedi nonchè alle supplenze nei casi di malattia. »

Viene in fine un ultimo comma costituito dall'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Danielli, accettato dalla Commissione e dal Governo;

« Tutti i capitoli devono essere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale. »

Pongo a partito questo articolo, così modificato.

(È approvato).

Ora viene l'articolo 9 bis dell'onorevole Furnari, che è il seguente:

« Il medico-chirurgo o l'ufficiale sanitario assunto in servizio da uno dei Comuni di un Consorzio disciolto, congiunge al nuovo servizio quello precedentemente prestato presso il Consorzio medesimo, agli effetti del compimento del periodo di prova e dell'acquisto della stabilità. »

L'onorevole Furnari ha facoltà di parlare.

Furnari. Ritengo che la Commissione ed il ministro non avranno difficoltà di accettare il mio articolo aggiuntivo, il quale non fa che contemplare uno dei casi, che possono verificarsi dopo lo scioglimento del Consorzio. Già la Camera ha approvato l'articolo 9 proposto dalla Commissione; quindi mi

pare che possa approvare anche quest'altro, che contempla un altro caso, che si può verificare dopo lo scioglimento del Consorzio. Può darsi che, dopo sciolto il Consorzio, uno dei Comuni, che ne faceva parte, chiami in servizio lo stesso medico, che serviva il Consorzio. Volete voi che questo medico acquisti la stabilità dell'ufficio e dello stipendio, che gli sarà *ex novo* assegnato? Ecco il caso che sottopongo alla Camera. Poichè lo scopo di questo disegno di legge è quello di garantire le condizioni dei medici condotti quando fanno il loro dovere, mi pare che tanto il ministro quanto la Commissione vorranno accogliere questo articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Quando si discusse la prima parte dell'articolo 13 dove è detto: « col regolamento saranno fissate le norme per la costituzione, il funzionamento, le modificazioni e lo scioglimento dei Consorzi indicati nella presente legge », io presi impegno coll'onorevole Rampoldi di disciplinare in questo regolamento anche gli effetti che lo scioglimento del Consorzio potesse portare sulla posizione del medico condotto. Ora l'anticipare una disposizione singola, mentre moltissime possono essere le ipotesi, credo sia pericoloso, perchè qui l'onorevole Furnari proporrebbe di dire il medico chirurgo o l'ufficiale sanitario assunto in servizio da uno dei Comuni di un Consorzio disciolto, congiunge al nuovo servizio quello precedentemente prestato presso il Consorzio medesimo agli effetti del compimento del periodo di prova e dell'acquisto della stabilità. Questo dà luogo ad una infinità di questioni. Per esempio, si scioglie un Consorzio e se ne forma un altro.

In quest'altro Consorzio c'è uno dei Comuni che appartenevano al primo. Continua o non continua la stabilità? Ecco un dubbio che viene già. Quindi dico non per far critica, ma unicamente per dimostrare che si tratta di materia così sottile in cui si presentano tante forme di questioni diverse, che non è prudente di accettare così improvvisamente una modificazione.

E poichè siamo intesi tutti che il regolamento da farsi sui Consorzi regolerà tutta questa materia, mi pare più prudente di attendere, tanto più che l'onorevole Rampoldi si contentava di disporre che quando il medico continui a servire la maggioranza della popolazione del Consorzio conservi la sua stabilità, mentre, secondo la proposta dell'onorevole Furnari, basterebbe che conti-

nuasse a servire un solo Comune che può costituire, per esempio, appena un decimo della popolazione del nuovo Consorzio. Io prego quindi l'onorevole Furnari di lasciare che questa materia sia disciplinata nel regolamento dove si terrà conto anche della sua proposta e si regolerà l'ipotesi che egli ha affacciato ponendo mente a tutte le circostanze di fatto che potranno presentarsi.

Presidente. Onorevole Furnari...

Furnari. Non ho difficoltà di acconsentire a che della mia proposta si tenga conto nel regolamento. Ritiro quindi il mio articolo aggiuntivo.

Presidente. Viene ora il seguente articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Gattoni:

« Il Comune ed il Consorzio avente un solo medico condotto la supplenza nei casi di malattia, debitamente accertata, sarà a carico del Comune o del Consorzio per un periodo di tre mesi, e così pure la supplenza per un riposo annuale di venti giorni con obbligo al medico della presentazione del supplente. »

È presente l'onorevole Gattoni.

(Non è presente).

Allora il suo articolo aggiuntivo s'intende ritirato.

Passiamo all'articolo 14.

Art. 14.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1888 n. 5349, salvi rimanendo i diritti acquisiti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi.

Rampoldi. Io accetto le disposizioni di questo articolo, col quale si abroga il secondo comma dell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1888, e per cui non sarà permesso di cumulare l'ufficio di professore universitario con quello di medico provinciale. Un concetto giusto mosse la Commissione e il ministro. Il professore stia alla cattedra e ai suoi laboratori, il medico provinciale al suo ufficio, specie ora che quest'ufficio tende a diventare sempre più importante. Giri di ispezione occorrono, visite, provvedimenti presi sul luogo; e quindi il professore sarebbe costretto a trascurare l'insegnamento. Questo è chiaro. Pure, in omaggio ai molti consigli che sono stati dati, e in omaggio alla necessità di un'efficace ed attiva propaganda per la diffusione delle norme igieniche fra le popolazioni, e nelle

scuole universitarie e normali, vorrei che nel regolamento si consentisse al medico provinciale, se libero docente, di dettare qualche corso libero di pubblica igiene nelle Università, o, meglio ancora, gli si permettesse di fare conferenze di tal natura nelle scuole secondarie, specialmente nelle normali.

L'onorevole Celli mi fa qualche segno di dubbio circa la convenienza di concedere al medico provinciale di fare, dove lo possa, qualche corso universitario; ed io suppongo che egli voglia riferirsi al fatto che con questo articolo 14 si volle appunto impedire il cumulo di due impieghi. Ma impiego non sarebbe, parmi, la facoltà lasciata al medico provinciale di fare un corso libero...

Celli, presidente della Commissione.

Ma allora non fa più il medico provinciale!

Rampoldi. Ma non saranno le quindici o venti lezioni d'igiene quelle che guasteranno!

D'altra parte si consideri il vantaggio che ne verrebbe alla maggior diffusione dei principî igienici; cumulo di impiego e di stipendio neppure, ripeto, ci può essere, dove il corso universitario sia libero, o dove da enti locali, Province o Comuni, si dia incarico al medico provinciale di tenere conferenze nelle scuole secondarie intorno alla pubblica sanità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. L'articolo 10 che si abroga con la presente disposizione era una eccezione alla legge generale che in modo assoluto vieta il cumulo degli impieghi. La nostra legislazione però in questa materia presenta parecchie eccezioni e fra queste c'era appunto che il medico provinciale poteva cumulare un altro impiego dipendente dall'esercizio della medicina o dall'insegnamento, in conformità dell'articolo 3 della legge sul cumulo degli impieghi, del 14 marzo, qui dice 1851 ma evidentemente si tratta di un errore nella data e deve intendersi 1861. Ora, abolire la facoltà di cumulare un impiego, non parmi possa impedire che un individuo dia delle lezioni libere per conto proprio, purchè questo non porti uno stipendio ed una seconda veste regolare di impiegato governativo: questa veste non potrebbe ottenerla più...

Rampoldi. Questo s'intende!

Giolitti, ministro dell'interno. ... come non

potrebbe avere neppure la reggenza di una cattedra, costui; ma egli può dare delle lezioni libere come qualunque cittadino privato, mentre non potrebbe affatto cumulare un impiego vero e proprio. Questo è il significato testuale della disposizione che noi abbiamo voluto introdurre.

Rampoldi. Ed in questo senso appunto io dicevo...

Presidente. Desidera parlare, onorevole Celli?

Celli, presidente della Commissione. Io, onorevole Rampoldi, preferirei che il medico provinciale, invece di dare un corso libero di lezioni all'Università facesse la propaganda nei Comuni; ciò sarebbe molto più profittevole. Perché all'Università ci sono appositamente quelli, che per professione debbono insegnare; e un corso di poche lezioni non servirebbe a niente; mentre sarebbe molto utile una buona propaganda in favore dell'igiene nei Comuni.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni pongo a partito l'articolo 14.

(È approvato).

A questo punto viene il seguente articolo aggiuntivo dell'onorevole Stelluti-Scala:

« Il prefetto su proposta del Consiglio sanitario provinciale, potrà ordinare l'istituzione di condotte mediche di campagna per l'assistenza sanitaria di operai e lavoratori in località notoriamente malsane.

« Spetta ai Comuni, nel cui territorio si verificano le condizioni anzidette, provvedere alla istituzione di tali condotte mediche, o soli o riuniti in Consorzio, anticipando la relativa spesa, che sarà poi ripartita fra gli enti interessati ed i proprietari delle terre comprese nelle località stesse, colle modalità fissate dall'articolo 2 della legge 2 novembre 1901, n. 460, contro la malaria. »

Onorevole Stelluti-Scala, ha facoltà di svolgere la sua proposta.

Stelluti-Scala. Vi rinunzio, onorevole Presidente, perchè ho già svolto questo concetto nella discussione generale.

Presidente. Desidera parlare l'onorevole ministro dell'interno?

Giolitti, ministro dell'interno. Io non ho difficoltà di tener conto di questo concetto quando si dovrà studiare il regolamento per disciplinare questa materia; ma improvvisare così una disposizione di legge, che io non ho dati per poter calcolare che spesa porterebbe non potrei, mi mancano assolutamente tutti i dati per giungere ad una conclusione, perchè mi manca la possibilità

di vedere quali e quanti siano i casi in cui il prefetto potrà ordinare queste condotte e probabilmente ci vorrà una serie di disposizioni per garantire contro ogni possibile abuso.

Quindi pregherei l'onorevole Stelluti-Scala di ritenere che tutto ciò che si può provvedere con regolamento a questo scopo il Governo avrà tutta la buona volontà di farlo. Ma non credo conveniente ora di aggiungere una disposizione, quando non abbiamo sufficienti dati per giudicare gli effetti finanziari che porterebbero.

Celli, presidente della Commissione. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Celli, presidente della Commissione. A quanto ha detto l'onorevole ministro aggiungo che effettivamente nello stabilire questi Consorzi tra Comuni e proprietari s'incontrano difficoltà. Mi sto occupando di costituire un Consorzio pontino, ed effettivamente incontro molte difficoltà, perchè non c'è nessun precedente nelle nostre leggi per costituire questi Consorzi.

Però credo che l'onorevole Stelluti-Scala potrà esser contento della dichiarazione del ministro, che, cioè, nel fare il regolamento si potrà tener conto di alcune delle sue idee che sono ottime; e specialmente se ne dovrà tener conto nel fare il regolamento in rapporto all'articolo 3, perchè quest'articolo 15, proposto dall'onorevole Stelluti-Scala, avrebbe dovuto avere la sua sede dopo l'articolo 3, in cui si parla dell'assistenza sanitaria dentro e fuori dell'abitato. L'onorevole Stelluti-Scala si è occupato appunto di questa questione gravissima della mancanza dell'assistenza sanitaria fuori dell'abitato nei luoghi di malaria. Ebbene, io credo che egli potrà esser pago delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro che nel fare il regolamento si terrà conto, fin dove sarà possibile, delle sue proposte.

Giolitti, ministro dell'interno. Aggiungo che realmente la portata dell'articolo terzo adempie, presso a poco, a questo voto, perchè qui abbiamo stabilito il principio che il Comune è tenuto non solamente a provvedere all'assistenza medica nell'interno del Comune, ma anche in tutto il territorio. Il regolamento poi disciplinerà i modi di adempiere a quest'obbligo, e dove le condizioni del Comune finanziariamente lo consentano e la natura del territorio sia tale che richieda quest'assistenza medica per la parte esterna, si potrà imporre.

Presidente. Onorevole Stelluti-Scala, dopo

queste dichiarazioni insiste nella sua proposta?

Stelluti-Scala. Avrei desiderato un po' meno di lode, ma un articolo di più. (*Si ride*). Ma, poichè non voglio affatto indugiare la discussione della legge, anche data l'ora presente, così ritiro la mia proposta, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro e del relatore.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 14.

(*È approvato*).

Art. 15.

« Al 1° comma dell'articolo 42 è sostituito il seguente:

« Chiunque vende, ritiene per vendere o somministra come compenso ai propri dipendenti, materie destinate al cibo o alla bevanda, che siano riconosciute guaste, infette, adulterate o in altro modo insalubri o nocive, è punito con pena pecuniaria da lire 10 a lire 100 oltre la confisca delle materie, e ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui gli articoli 319, 320, 322 de Codice penale. »

« Nell'articolo 50 dopo le parole: « una malattia infettiva » sono aggiunte le parole: dell'uomo... »

« Nel 2° comma dell'articolo 60 alle parole: « da lire 51 a lire 500 » sono sostituite le parole: da lire 5 a lire 500. »

« Allo stesso articolo 60 è aggiunto il seguente comma:

« Alle contravvenzioni stesse sono applicabili le disposizioni degli articoli 202 e 203 della legge comunale e provinciale. (Testo unico approvato con Regio Decreto 4 maggio 1898, n. 164). »

« Al 1° comma dell'articolo 70 della legge 22 dicembre 1888, n. 5949 (serie 3ª) sono aggiunte le seguenti parole: « Le contravvenzioni a tale regolamento generale per infrazioni alle quali non sia già provveduto dalla presente o da altre leggi, saranno punite con le stesse penalità indicate nell'articolo 60. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Battaglieri.

Battaglieri. Sarò affatto telegrafico, attesa l'ora tarda e la ampiezza con cui la Camera ha discusso questo disegno di legge. Non ho proposto alcun emendamento, ma desidero di fare una raccomandazione all'onorevole ministro.

La disposizione modificativa dell'articolo 15, all'articolo 42 della legge sanitaria, introduce diverse basi e diversa graduatoria

di penalità; ma io mi preoccupo molto di ciò, che preoccupava anche l'onorevole Cavagnari, che, cioè, la legge sia fatta in modo che non possa dar luogo a dubbi d'interpretazione.

Ora io trovo nelle ultime linee di questo comma questa dicitura, di cui (sarà pochezza mia) non so dare spiegazione a me stesso. Dice questo comma: « e ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui agli articoli 319, 320, 322 del codice penale ». Ora, siamo in questa condizione: o si vollero prevedere in questo articolo le contravvenzioni (fatti materiali, contrari alla legge, non dolosi), ed allora è perfettamente inutile il richiamo agli articoli 319, 320, 321, che reprimono delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica; o abbiamo voluto comprendere (e non credo) i delitti (fatti dolosi), e allora è superfluo il richiamo agli articoli del Codice. Mi preoccupo di ciò non per fare una questione accademica, ma perchè trovo che, nella dicitura di questo articolo modificato, è prospettata una ipotesi, che non è prospettata nel Codice penale: cioè *la somministrazione come compenso ai propri dipendenti di materie destinate al cibo o alla bevanda, che siano riconosciute guaste*. Evidentemente, dunque, con questa parte del disegno di legge, si è voluto prevedere un fatto contravvenzionale.

Ma, se siamo di fronte ad un fatto contravvenzionale, mi pare superfluo il richiamo delle disposizioni del Codice, relative ai delitti. Ripeto che non intendo con ciò di fare un'osservazione d'indole meramente accademica; ma l'onorevole ministro conosce meglio di me come, specialmente sul principio dell'applicazione della legge sanitaria, ci siano stati dispareri gravi nella giurisprudenza, e come, specialmente dai magistrati inferiori, si sia stati alquanto in dubbio nell'applicare la legge sanitaria o il codice penale.

Comprendo che in ogni caso vi sarebbe una disposizione imperante, che verrebbe a risolvere la difficoltà: quella, cioè, dell'articolo 78 del Codice penale; in quanto che chi con lo stesso fatto violasse due disposizioni di legge, dovrebbe esser punito con la disposizione più grave; ma, poichè siamo di fronte ad una legge, che è in facoltà nostra di formulare nel modo, che meglio risponda alle esigenze della interpretazione, mi permetto di fare questa raccomandazione al ministro, lieto se le sue spiegazioni verranno a chiarire il mio dubbio e soprattutto a togliere qualunque incertezza d'interpretazione e di applicazione. (*Benissimo!*)

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Giolitti, ministro dell'interno. Nessun dubbio che lo scopo della disposizione dell'articolo 15 è diverso da quello del Codice penale. Qui si prevede una contravvenzione. Basta il fatto solo della contravvenzione, senza il dolo, perchè la pena sia applicata. Quando si tratta di articoli del Codice penale, occorre il dolo. Su questo punto, nessun dubbio; però, per l'interpretazione della legge, se noi non richiamassimo qui le disposizioni del Codice penale, si potrebbe credere che avessimo voluto ridurre tutto a contravvenzioni; e sarebbe stato cosa gravissima. Io credo che, in stretto diritto, data la legge ad interpretare a giuristi di grande valore, in nessuno sorgerebbe il dubbio che questa contravvenzione abbia assorbito le pene che sono stabilite nel Codice penale; ma l'onorevole Battaglieri sa meglio di me come gli avvocati trovino modo di far sorgere dubbi con facilità, e come molte volte si trovino tribunali che tali dubbii accolgano. Quindi, queste parole potranno essere inutili; ma certamente non recano nessun danno e tolgono la possibilità di future controversie.

Presidente. L'onorevole Battaglieri non fa alcuna proposta?

Battaglieri. No.

Presidente. Allora l'articolo 15 rimane come è stato proposto dal Governo e dalla Commissione; meno che nell'ultimo comma, a cui la Commissione introduce questa variazione: « All'articolo 70 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3^a), è aggiunto il seguente comma:

« Le contravvenzioni al regolamento generale ed ai regolamenti speciali per infrazioni, alle quali non sia già provveduto dalla presente o da altre leggi saranno punite con le stesse penalità indicate all'articolo 6. »

Pongo a partito l'articolo 15 così concepito.

(È approvato).

Rimane dunque sospeso l'articolo 9 bis e l'aggiunta proposta dall'onorevole Finocchiaro-Aprile e da altri deputati.

Domani si procederà alla votazione di questi articoli, poi al coordinamento di questo disegno di legge, e quindi alla votazione segreta.

Proporrei che domani, prima di passare alla votazione segreta di questa legge, la

Camera discutesse cinque disegni di legge di maggiori assegnazioni.

Se non vi sono osservazioni in contrario, rimarrà così stabilito.

(Rimane così stabilito).

Interrogazioni.

Presidente. Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle domande d'interrogazione pervenute alla Presidenza.

Podestà, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per sapere le cause della morte del detenuto D'Angelo, avvenuta nelle carceri di Regina Coeli, e per sapere quali provvedimenti egli abbia presi ed intenda prendere a punizione degli eventuali colpevoli e a tutela della vita e affinché si usi un più umano trattamento ai detenuti.

« Bertesi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sulle cause onde viene tuttora ritardata l'approvazione dello statuto per l'opera d'istruzione e beneficenza « Carducci », in conformità delle deliberazioni 18 dicembre 1900 del Consiglio provinciale di Ascoli Piceno e 8 marzo 1901 del Regio Commissario straordinario per il Comune di Fermo.

« Falconi Gaetano. »

Presidente. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 20.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

1. Interrogazioni.

2. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del deputato Compans per assegnazione dell'indennità di entrata in campagna agli ufficiali distaccati sulle Coste del Mar Rosso.

3. Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni vigenti intorno all'assistenza sanitaria alla vigilanza igienica ed alla igiene degli abitati nei Comuni del Regno. (253).

Discussione dei disegni di legge:

4. Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-1903. (305).

5. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero di

agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903. (295).

6. Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 4,816.08 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902. (229).

7. Aumento di lire 1,200,000 al capitolo n. 48 « Restituzioni e rimborsi » (Demanio) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1902-903. (326)

8. Approvazioni di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903. (321)

9. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904. (241)

10. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1903-904. (235)

11. Approvazione delle eccedenze di impegni sulle assegnazioni della competenza di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902. (223)

12. Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1902-903. (319)

13. Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903. (326)

14. Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1902-903. (328)

15. Convalidazione di Decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1902-903. (303)

16. Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 140,255.44 verificatisi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione dalla spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1901-1902 concernenti spese facoltative. (221)

17. Approvazione di maggiori assegni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1902-1903. (304)

18. Costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie e ultimazione delle strade comunali rimaste incompiute per effetto delle disposizioni della legge 19 luglio 1894. n. 338. (247).

19. Convenzione per l'assetto e il miglioramento dell'Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici. (197)

20. Convenzione preliminare per l'assetto e il miglioramento della R. Università di Padova. (198)

21. Tassa di bollo sulle ricevute di stipendio rilasciate dagli impiegati governativi e delle pubbliche amministrazioni a favore dell'istituto nazionale per gli orfani degli impiegati. (263)

22. Della riforma agraria. (147)

23. Ammissione all'esercizio professionale delle donne laureate in giurisprudenza. (105)

24. Modificazioni al libro I, titolo V capo X, del Codice civile, relative al divorzio. (182)

25. Modificazione dell'articolo 85 del testo unico della legge sulle pensioni militari approvato con decreto 21 febbraio 1895, n. 70. (106) (*Urgenza*)

26. Monumento nazionale a Dante Alighieri in Roma. (142)

27. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio. (103)

28. Abrogazione dell'articolo 68 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio Esercito modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 e 21 luglio 1902 numeri 247 e 303. (282)

29. Aggiunte alla legge sull'igiene e sanità pubblica (Igiene nelle scuole). (151)

30. Assegno in favore della Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate. (269)

31. Modificazioni alla Tabella n. XIV degli ufficiali del corpo Veterinario militare del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525 modificato con legge 7 luglio 1901 e 21 luglio 1902 n. 285-303. (281) (*Approvato dal Senato*).

32. Indennità ai superstiti della campagna dell'Agro Romano. (271)

33. Approvazione del contratto di permuta di parte dell'edificio di S. Giacomo con parte dell'edificio di Monteoliveto, in Napoli, stipulato tra il Demanio e il Municipio di Napoli. (291)

34. Convenzione con la Società della navigazione generale italiana per la transazione amichevole di varie vertenze concernenti il cessato esercizio delle ferrovie di Tunisi - Goletta, mediante la cessione allo Stato di terreni già di pertinenza di detta ferrovia ed adiacenti all'edificio scolastico « Asilo Garibaldi » in Tunisi. (257)

35. Riduzione di tassa per pacchi contenenti gli abiti borghesi che i coscritti ed i richiamati sotto le armi spediscono alle loro famiglie. (293)

36. Bollatura dei barili romani. (270)

37. Sul contratto di lavoro. (205)

38. Esenzione delle guardie di città dalla ritenuta in conto Tesoro. (322)

39. Costruzione di un secondo piano nell'edificio universitario già dei Benedettini in Catania. (314)

40. Provvedimento contro la Diaspis Pentagona. (307). (*Approvato dal Senato*).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.

Roma, 1903 — Tip. della Camera dei Deputati.